

WALTER LANDI, *L'incastellamento di fronte al diritto feudale. Il caso dell'episcopato di Trento fra XII e XIII secolo*, in «Geschichte und Region / Storia e Regione» (ISSN 1121-0303), 24/1, (2015), pp. 97-156.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/grsr>

Questo articolo è stato digitalizzato dalla Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'associazione [Geschichte und Region / Storia e regione](#) all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the [Geschichte und Region / Storia e regione](#) association as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) [Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale](#). Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#). You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



L'incastellamento di fronte al diritto feudale. Il caso dell'episcopato di Trento fra XII e XIII secolo

Walter Landi

Il cosiddetto incastellamento di seconda generazione costituisce un fenomeno articolato, il quale si distingue nettamente da quello precedente di epoca tardoantica-altomedievale per la dimensione preminentemente signorile entro cui esso si sviluppò.¹ A una prima fase in cui furono protagonisti i grandi funzionari regi, corrispondente grossomodo al IX–X secolo, ne seguì una seconda di cui fu inizialmente attrice, nel corso soprattutto della seconda metà dell'XI secolo, la vassallità capitaneale e successivamente, in special modo a partire dalla seconda metà del XII circa, quella minore.² Questo fenomeno rappresentò la conclusione naturale di un generale processo di accentramento fondiario e di graduale radicamento territoriale della nobiltà: proprio grazie alle rendite della signoria su cui il castello insisteva e grazie ai rustici che da questa signoria dipendevano e sui quali la nobiltà esercitava diritti di comando e prerogative giurisdizionali, si erano potute creare le basi economiche e sociali per la fondazione e il mantenimento del castello stesso come realtà materiale e finanziariamente assai impegnativa.³ Da questo nuovo tipo d'incastellamento, grazie

- 1 Per una lettura preliminare del testo ringrazio Emanuele Curzel e Gustav Pfeifer. Sulla distinzione fra castelli di prima e seconda generazione, così come per la prima volta formulata, proprio in merito all'area italiana, da Fedor SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin/Grunewald 1924, pp. 259–325, cfr. Gian Piero BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano 1978; Giulio VISMARA, *La disciplina giuridica del castello medievale*, Milano 1988, p. 19; Cinzio VIOLANTE, *La signoria rurale nel sec. X*. In: *Il secolo di ferro: mito e realtà del sec. X*, Spoleto 1991, pp. 329–385, p. 339; Pierre TOUBERT, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Torino 1995, pp. 23–43; Giuseppe SERGI, *Antidoti all'abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite*, Napoli 2010, p. 147.
- 2 Questa periodizzazione, nel suo insieme, non è valida solamente per l'area italiana, bensì trova riscontro anche in quella tedesca (cfr. nota 18, ma anche Kurt-Ulrich JÄSCHKE, *Burgenbau und Landesverteidigung um 900, Sigmaringen 1975*) e in quella francese (Jean RICHARD, *Le Château dans la structure féodale de la France de l'Est au XII^{ème} siècle*. In: *Probleme des 12. Jhs.*, Konstanz/Stuttgart 1968, pp. 169–176, così come Jean-Pierre POLY/Éric BOURNAZEL, *Il mutamento feudale*, Milano 1990, pp. 96–101).
- 3 È questa un'evoluzione evidenziata in particolare dal sopraccitato TOUBERT, *Terra*, pp. 44–98, e da Luigi PROVERO, *L'Italia dei poteri locali. Secc. X–XII*, Roma 1998, pp. 62–68, ma che ritroviamo già in Fabio CUSIN, *Per la storia del castello medioevale*. In: *Rivista storica italiana* 4 (1939), 4, pp. 491–542, sp. 500, così come in VISMARA, *Disciplina*, pp. 29–36. Sul fenomeno del castello medievale in generale basti qui rimandare – oltre agli autori già citati – anche a Gina FASOLI, *Feudo e castello*. In: *Storia d'Italia* V/1, Torino 1973, pp. 263–308; Aldo A. SETTIA, *Castelli, popolamento e guerra*. In: *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Torino 1988, 1, pp. 117–144; Jean-Marie PESEZ, *Castello*. In: Jean-Claude SCHMITT/Jacques LE GOFF (a cura di), *Dizionario dell'Occidente medievale*, Torino 2011, pp. 132–151. Sul rapporto fra paesaggio rurale e incastellamento, soprattutto dal punto di vista non tanto della storia del diritto, bensì dell'archeologia (del paesaggio, dei materiali e degli alzati) e della storia sociale ed economica, cioè di ambiti sostanzialmente diversi rispetto a quelli affrontati in questa sede, si rimanda ai contributi offerti da Riccardo FRANCOVICH/Maria GINATEMPO (a cura di), *Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale*, Firenze 2000, così come da Paola GALETTI (a cura di), *Paesaggi, comunità, villaggi medievali*, 2 voll., Spoleto 2012.

all'acquisizione da parte dei costruttori dei singoli *castra* di sempre maggiori diritti di coercizione nei confronti non solo dei propri *homines*, ma anche dei *liberi* che vivevano entro il perimetro della castellania (*castellantia*) che con il castello stesso venne formandosi come elemento di difesa elementare per tutti gli abitanti delle sue immediate vicinanze, ne derivò una generale frantumazione dell'antica costituzione comitale di età carolingia e ottoniana, e con essa la nascita di nuove signorie di banno, spesso svincolate dalla soggezione alle antiche distrettualizzazioni pubbliche e facenti capo a una nuova categoria di *domini*. Questi, grazie al *castrum*, estendevano ora il proprio potere anche sulle terre altrui, generando una nuova tipologia di controllo locale nota come *dominatus loci*.⁴

Un forte incremento per questo nuovo tipo d'incastellamento rispetto a quello dei secoli precedenti fu certamente dato dall'*Edictum de beneficiis* del 1037.⁵ Col definitivo riconoscimento, da parte della legislazione imperiale, della sostanziale irrevocabilità delle terre tenute in beneficio, così come della loro ereditarietà, non più solo per i *vasvatores maiores*, che già ne potevano godere da tempo⁶, ma anche per i *vasvatores minores*, si instaurò allora un presupposto ineludibile per quel radicamento territoriale e quel concentrazione fondiario che si sono appena visti costituire le condizioni fondamentali per l'incastellamento della nobiltà del tempo. Anche i *vasvatores minores*⁷, che le

- 4 Pietro VACCARI, Il "castrum" come elemento di organizzazione territoriale. In: Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere II/56 (1923), pp. 678–686; II/57 (1924), pp. 453–462; IDEM, La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale, Milano 1963; Gina FASOLI, Castelli e signorie laiche. In: Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'Alto Medioevo, Spoleto 1966, pp. 531–567; Gabriella ROSSETTI, Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella "Longobardia" del sec. X. In: *Aevum* 48 (1974), pp. 1–67; Giovanni TABACCO, La storia politica e sociale. In: Storia d'Italia II/1, Torino 1974, pp. 5–276, pp. 113–193; VISMARA, Disciplina, pp. 19–21, 27, 161 s.; POLY/BOURNAZEL, Mutamento, pp. 96–114; Giuseppe SERGI, Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale. In: La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea 2, pp. 369–393; Giovanni TABACCO, Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo, Torino 2000, pp. 15–107; Volker RÖDEL, Burg und Recht. In: Georg U. GROSSMANN/Hans OTTOMEYER (a cura di), Die Burg, Dresden 2010, pp. 64–71. Per un'analisi su base regionale, per di più riferita a una zona contermina a quella trentina, cfr. François MENANT, Campagnes Lombardes au Moyen Âge, Rome 1993, pp. 393–485, pp. 402–424.
- 5 MGH, Const. et acta I, n. 45; MGH DD K II, n. 244. Su questo editto e la sua portata per il diritto feudale cfr. Piero BRANCOLI BUSDRAGHI, La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, Spoleto 1999, pp. 76–103, 173–175 (Roman DEUTINGER in: DA 58, p. 354 s.); Hagen KELLER, Das Edictum de beneficiis Konrads II. und die Entwicklung des Lehnwesens in der ersten Hälfte des 11. Jhs. In: Il Feudalesimo nell'Alto medioevo I, pp. 227–258; TABACCO, Re, pp. 88–96, pp. 93–95; Giuseppe ALBERTONI/Alessandro PROVERO, Il Feudalesimo in Italia, Roma 2003, pp. 81–84; Stefan PATZOLD, Das Lehnswesen, München 2012, p. 45; Giuseppe ALBERTONI, Vassalli, feudi, feudalesimo, Roma 2015, pp. 145–151.
- 6 François Louis GANSHOF, Che cos'è il feudalesimo, Torino 1989, p. 46; ALBERTONI/PROVERO, Feudalesimo, pp. 51–54.
- 7 La portata fondamentale dell'*Edictum* per l'affermazione dell'ereditarietà dei *beneficia* è rimarcata sia da GANSHOF, Feudalesimo, p. 149, sia da Marc BLOCH, La società feudale, Torino 1949, p. 228, così come – per limitarsi a due dei maggiori storici del diritto di scuola italiana – da Francesco CALASSO, Medio Evo del diritto I, Milano 1954, p. 193, e da Mario ASCHERI, I diritti del medioevo italiano, Roma, 2000, p. 119. La massima importanza dello stesso per la formazione del diritto feudale è stata di recente sottolineata anche da BRANCOLI BUSDRAGHI, Formazione, pp. 70–86, e da Maria Gigliola DI RENZO VILLATA, La formazione dei "Libri feudorum". In: Feudalesimo II, pp. 651–721, p. 715. Susan REYNOLDS, Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti

fonti indicano generalmente come *militēs* e che costituivano il nerbo della nobiltà rurale⁸, potevano ora contare su un possesso duraturo dei propri *beneficia*, non più soggetto all'arbitraria concessione precaria da parte di quei *seniores* che nei fatti erano costituiti da quei vescovi, quegli abati e quegli ufficiali regi (marchesi e conti) che fino ad allora avevano rappresentato l'unica categoria di persone che già precedentemente, a partire soprattutto dal regno di Berengario I (888–924), era stata beneficiata in modo pressoché esclusivo di licenze di incastellamento⁹; e in modo talmente cospicuo, è il caso di ricordarlo, che alla fine del X secolo i castelli in mano al re risultavano essere la metà rispetto a quelli di vescovi e abati.¹⁰

medievali, Roma 2004, p. 269, vorrebbe invece intravedere in questo *Edictum* solo un provvedimento che riguardava la sola proprietà ecclesiastica e la risposta ad un problema specifico, frutto di ragioni opportunistiche (ALBERTONI, Vassalli, p. 148). La conclusione di questa autrice non ci sembrano tuttavia condivisibili, in quanto non tiene conto della natura consuetudinaria del diritto comune medievale, innervato anche e proprio sulla promulgazione di singoli editti, richiesti sì da casi particolari, ma fondantisi su massime di carattere universalistico. Sulla codificazione del diritto feudale (anch'esso un diritto originariamente consuetudinario) e sulla redazione dei *Libri feudorum*, la quale avvenne sulla base di un principio di fondo della giurisprudenza medievale, per cui il diritto codificato null'altro era se non *consuetudo in scriptis redacta*, cfr. Pier Silverio LEICHT, Storia del diritto italiano. Le fonti, Milano 1966, pp. 162–164; Francesco CALASSO, Introduzione al diritto comune, Milano 1970, pp. 56–58 (sul rapporto fra leggi e consuetudine nel diritto feudale); DI RENZO VILATA, Formazione, pp. 651, 659–662 (con disanima degli editti imperiali, compreso quello corradiano, per la formazione del diritto feudale); ASCHERI, Diritti, pp. 197–205; Piero BRANCOLI BUSDRAGHI, Sull'origine dei *Libri feudorum* e sul loro uso fino al XV sec. In: Mario ASCHERI, Lezioni di storia del diritto nel medioevo, Torino 2007, pp. 83–105, p. 84; Gerhard DILCHER, Das lombardische Lehnrecht der *Libri feudorum*. In: Karl-Heinz SPIESS (a cura di), Ausbildung und Verbreitung des Lehnswesens im Reich und in Italien im 12. und 13. Jh., Ostfildern 2013, pp. 41–91, p. 50 s.

- 8 Il termine *miles* utilizzato nell'*Edictum* è equivalente a quello di valvassori (cioè *vasvassores minores*). Esso costituisce un vocabolo mutuato dalla tradizione del Basso Impero e definisce tali personaggi come agenti dell'apparato di governo, e naturalmente anche di guerra, del sovrano. E qualità pubblica avevano anche le rendite di cui questi *militēs* godevano (benefici, feudi), sia fiscali sia ecclesiastici; BRANCOLI BUSDRAGHI, Sull'origine, p. 85; TABACCO, Re, pp. 88–95. Il termine era entrato nel linguaggio dei diplomi pubblici e dei documenti notarili solo un mezzo secolo prima dell'*Edictum* stesso. La particolare preparazione professionale dei *militēs* del X sec. si manifestava in una particolare attitudine al combattimento, da esplicitare essenzialmente a vantaggio della *res publica*, cioè del re e dei suoi rappresentanti, il che nei secoli seguenti porterà all'assunzione di quel titolo di *dominus*, già sopra incontrato in merito alla costituzione del *dominatus loci*, di cui proprio i *militēs* furono attori principali. È proprio nel cosiddetto "secolo di ferro", difatti, che essi emergono come corpo autonomo dagli apparati vassallatici gravitanti sulla *domus* domenicale, nettamente distinti dai semplici domestici e dalla *familia*. Georges DUBY, La diffusion du titre chevaleresque sur le versant méditerranéen de la Chrétienté latine. In: La noblesse au Moyen Age, XI^e–XV^e siècle, Paris 1976, pp. 39–70, sp. 47; Hagen KELLER, Militia. Vassallität und frühes Rittertum im Spiegel oberitalienischen Miles-Belege des 10. und 11. Jhs. In: QFIAB 62 (1982), pp. 59–118, p. 62; Piero BRANCOLI BUSDRAGHI, Rapporti di vassallaggio e assegnazioni in beneficio nel Regno italico anteriormente alla costituzione di Corrado II. In: Feudalesimo I, pp. 149–173, p. 149–155; Franco CARDINI, Alle radici della cavalleria medievale, Scandicci 1997, pp. 314–328; Jean FLORI, Cavalieri e cavalleria nel Medioevo, Torino 1999, pp. 67–88; Stefano GASPARRI, Miles. In: Federico II. Enciclopedia Fridericana II, Roma 2006, pp. 327–331.
- 9 Sulle licenze concesse da Berengario I, particolarmente frequenti fra 904 e 919, sotto la minaccia delle incursioni unghere, cfr. SETTIA, Castelli, pp. 119–125, così come VISMARA, Disciplina, pp. 21–25, e TABACCO, Re, pp. 17–23, 35. Per quelle concesse, in particolare, agli episcopi veneti di Adria e Padova cfr. Sante BORTOLAMI, I Castelli del Veneto medioevale tra storia e storiografia. In: Gian Pietro BROGIOLO/Elisa POSSENTI (a cura di), Castelli del Veneto tra archeologia e fonti scritte, Mantova 2004, pp. 25–40. Sui risvolti giuspubblicistici di tali licenze vedi anche TABACCO, Re, pp. 67–71. Su analoghe licenze concesse in Germania da Ludovico il Fanciullo, Ottone II e Ottone III cfr. Thomas ZOTZ, Burg und Amt. In: Erik BECK et al. (a cura di), Burgen im mittelalterlichen Breisgau, Ostfildern 2012, pp. 141–151, p. 144.
- 10 Aldo A. SETTIA, Castelli e villaggi nell'Italia padana, Napoli 1984, p. 161.

I. L'incastellamento di seconda generazione nell'antico territorio di Trento e in quello contermini di Bressanone

In area trentina questo nuovo e vigoroso processo di incastellamento è purtroppo ripercorribile appieno soltanto a partire dalla seconda metà del XII secolo in ragione della cattiva situazione documentaria.¹¹ Nondimeno esso deve aver preso le sue mosse quasi un secolo prima, incrementandosi soprattutto al tempo della Lotta per le Investiture, al quale in regione devono per esempio risalire la fondazione dei castelli eponimi dei conti di Appiano, il cui toponimico è per la prima volta attestato nel 1116¹², e dei conti di Tirolo, il cui incastellamento – grazie al dato dendrocronologico – è collocabile attorno al 1110.¹³ A suggerire che anche all'interno del comitato di Trento l'incastellamento della nobiltà rurale debba essersi sviluppato solo successivamente a quanto definitivamente sanzionato grazie all'*Edictum* corradiano del 1037 è del resto suggerito, per analogia, da alcuni casi rilevabili in territori contermini. Nel territorio già feltrino di Primiero, per esempio, la prima menzione di Castel Pietra di Tonadico, in una zona scarsamente abitata e di difficile accesso, risale già al 1053/78, allorquando il *nobilis* Turrisingo, assieme a molti altri suoi possedimenti siti nel territorio di Ceneda, lo donò all'episcopo di Frisinga.¹⁴ In area veronese, la proprietà di castelli da parte di *militēs* è attestata anch'essa a partire dall'XI secolo e non a caso appena dopo il 1037.¹⁵ Né una tale circostanza vale soltanto per i territori a sud della *vallis Tridentina*. Tracce di questo nuovo incastellamento sono rintracciabili con precocità maggiore rispetto a Trento anche nel territorio di Bressanone, ma proprio e solo grazie

- 11 Andrea CASTAGNETTI, Governo vescovile, feudalità, 'Communitas' cittadina e qualifica capitaneale a Trento fra XII e XIII sec., Verona 2001, pp. 33–40; Giuseppe ALBERTONI/Gian Maria VARANINI, L'età medievale (Il territorio trentino nella storia europea II), Trento 2011, pp. 76, 138. Sui limiti della documentazione trentina cfr. Gian Maria VARANINI, Le fonti per la storia locale in età medievale e moderna. In: *Le vesti del ricordo. Atti del convegno di studi*, Trento 1998, pp. 29–46, p. 30 s.; Emanuele CURZEL, Vescovi e documenti a Trento tra XII e XIII sec. In: Emanuele CURZEL/Gian Maria VARANINI (a cura di), *La documentazione dei vescovi di Trento (XI sec.–1218)*, Bologna 2011, pp. 13–21.
- 12 Franz HUTER (Bearb.), *Tiroler Urkundenbuch (TUB)*, I. Abt.: *Die Urkunden zur Geschichte des deutschen Etschlandes und des Vintschgaues*, 3 voll., Innsbruck 1937–1957, sp. I/1, n. 146; Walter LANDI/Helmut STAMPFER/Thomas STEPPAN, *Castel d'Appiano. Complesso castellare e affreschi romanici*, Regensburg 2011, pp. 16–21.
- 13 Questo è il dato che sembra essere manifesto grazie a una trave reimpiegata nella costruzione della prima fase del castello. La seconda fase, sempre grazie all'evidenza dendrocronologica, data invece, con maggiore certezza, al 1138/39. Kurt NICOLUSSI, *Jahrringdaten zur Baugeschichte der Burg Tirol im 12. Jh.* In: *Schloß Tirol. Saalbauten und Burgen des 12. Jhs. in Mitteleuropa*, München/Berlin 1998, p. 47 s. La prima menzione indiretta dello stesso risale invece al 1141: TUB I/1, n. 182.
- 14 Thomas BITTERAU, *Die Traditionen des Hochstiftes Freising 769–1283*, München 1905–1909, vol. II, n. 1619. Per l'identificazione con Castel Pietra presso Tonadico cfr. Walter LANDI, *Die karolingischen und ottonischen Privilegien für das Kloster Innichen im Pustertal (769–992)*, Innsbruck 2015, S. 119, già recepita e condivisa da Matteo RAPANA, *Castel Pietra*. In: *Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso I*, Mantova 2013, pp. 22–26, il quale rimanda alla versione originaria in lingua italiana di questo studio, di fatto già concluso nel 2006 per conto dell'Archivio Provinciale di Bolzano nell'ambito del progetto di edizione della seconda sezione del TUB (cfr. Innsbruck, TLMF, FB 118073, p. 93).
- 15 BORTOLAMI, *Castelli*, p. 28.

alla migliore situazione della tradizione documentaria.¹⁶ Le *notitiae traditionum* di quell'episcopio, alla fine del X secolo, fra 993 e 1005 circa, riportano un solo *castellum* di matrice signorile, sito del resto non tanto all'interno del territorio diocesano, bensì a Stein, centro fortificato del *comitatus* nello Jauntal, in Carinzia, già possesso della famiglia comitale cui appartenevano il vescovo Albuino di Sabiona-Bressanone († 1006) e suo fratello Aribio, *marchi-comes* di Trento.¹⁷ Dopo la metà dell'XI secolo si incontrano invece i primi *castra* e le prime *castella* in mano a *milites*, che scardinarono l'antico sistema fortificato frantumandolo progressivamente in una miriade di punti forti. Le fonti brissinesi permettono anzi di seguire come nel corso dell'XI secolo, alle originarie sedi comitali della periferia e all'iniziale incastellamento vescovile di Sabiona, incominciassero ad affiancarsi progressivamente altri castelli, in linea con quanto già evidenziato per altri territori dell'area tedesca meridionale da Hans-Martin Mauer e – con toni meno categorici – da Thomas Zotz.¹⁸ Esemplificativo, a tal proposito, è lo sviluppo in Val Pusteria. Alla sede comitale del *castrum Suonaburch*, eretta in età ottoniana attorno al 985/1004 dal conte Otwin di Pusteria e successivamente trasformata in sede monastica da suo figlio Volkhold nel 1035/39–1041¹⁹, si aggiunse presto un nuovo incastellamento nobiliare presso Kiens/Chienes, poco ad Ovest di Castel Sonnenburg, anch'esso legato non a caso alla nuova classe di *milites* che in quei decenni stava rafforzando la propria posizione sociale grazie al possesso (ora ereditario) di

- 16 Aldo A. SETTIA, Stabilità e dinamismi di un'area alpina: strutture insediative nella diocesi di Trento. In: La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo 1, Rovereto 1986–1987, pp. 253–277, p. 255 s. (cfr. Marco BETTOTTI, L'aristocrazia nel tardo medioevo. In: Andrea CASTAGNETTI/Gian Maria VARANINI (a cura di), Storia del Trentino III: L'età medievale, Bologna 2004, pp. 417–459, p. 436; ALBERTONI/VARANINI, Età medievale, p. 138), si interroga invero sul fatto se l'incastellamento trentino possa essere considerato in ritardo rispetto a quello di altre regioni, il che non ci sembrerebbe avallato per quanto argomentato sopra nel testo. Del resto, contro un presunto ritardo dell'incastellamento d'area trentina, si è già espresso – su altre basi – il sopraccitato CASTAGNETTI, Governo, pp. 33–40.
- 17 Oswald REDLICH, Die Traditionsbücher des Hochstiftes Brixen vom 10. bis in das 14. Jh., Innsbruck 1886, nn. 28, 37.
- 18 La soglia del 1050 circa, così come formulata per la prima volta in merito all'incastellamento tedesco da parte di Hans-Martin MAURER, Die Entstehung der hochmittelalterlichen Adelsburg in Südwestdeutschland. In: ZGO 117 (1969), pp. 295–332 (IDEM, Zum Stand der mittelalterlichen Burgenforschung. In: ZWLG 56 (1997), pp. 435–446), è stata ridiscussa di recente da ZOTZ, Burg, p. 141–151, il quale – contro una sua troppo spiccata relativizzazione da parte della ricerca archeologica, ormai concorde a situare anche in area tedesca l'inizio dell'incastellamento signorile nel X sec. (Horst Wolfgang BÖHME, Burgen der Salierzeit. In: Jörg JARNUT/Matthias WEMHOFF [a cura di], Vom Umbruch zur Erneuerung? Das 11. und beginnende 12. Jh., München 2006, pp. 379–401) – ne ha sostanzialmente sottolineata la validità, rimarcando anche per quell'area la differenza sociale che intercorre fra i protagonisti della prima fase e quelli della seconda, così da portarlo alla definizione della prima fase come un incastellamento "d'ufficio" e di un secondo come un incastellamento eminentemente "privato" e di conseguenza nella distinzione di una prima fenomenologia di "Adelsburg" come "Amtsburg" e di una seconda come "Privatburg" – coniano invero un termine assai problematico per le implicanze giuridiche che ogni incastellamento comportava.
- 19 Sui conti di Pusteria cfr. Walter LANDI, Die Stifterfamilie von Sonnenburg. In: Harald STADLER (a cura di), Zwischen Schriftquelle und Mauerwerk, Innsbruck 2012, pp. 252–307. Sulla realtà materiale di castel Sonnenburg cfr. Martin BITSCHNAU, Burg und Adel in Tirol zwischen 1050 und 1300. Grundlagen zu ihrer Erforschung, Wien 1983, p. 460 s.; Karl KNÖTIG, Die Sonnenburg im Pustertal, Bozen 1983; Martin WOLF, Sonnenburg. In: Oswald TRAPP (a cura di), Tiroler Burgenbuch (TBB) 9, Bozen/Innsbruck/Wien 2003, pp. 115–124.

beneficia di provenienza soprattutto ecclesiastica.²⁰ Di esso si ha menzione nel 1050/65, quando il *nobilis* Erchanger donò alla sede episcopale di Bressanone *terciam partem castrì Chienes vocati lapideis ligneisque edificiis constructi et curtem I sub castro sitam necnon quidam novalia perpetualiter posside(bat)*, cioè assieme ad alcuni nuovi dissodamenti che lo circondavano e che egli teneva per l'appunto *perpetualiter*, cioè in feudo (ereditario), e non tanto *nomine proprio*.²¹ Discorso analogo vale per un secondo castello localizzabile in Val Pusteria, questa volta a Est di Castel Sonnenburg, cioè a Reischach/Riscone. Il castello, in particolare, è citato nel 1075/90, quando il *nobilis* Tagini donò all'episcopo di Bressanone *medietatem castrì Rischoni vocati cum dimidia parte ecclesie ibidem fundatę simulque rite dotatę cum exitibus et redditibus omnibus prorsus commoditate*.²² E con *commoditas*, si voglia notare, è da intendersi quasi di certo l'usufrutto che egli vi godeva, il che nuovamente rimanda a un qualcosa che da vicino ricorda, se non il feudo ereditario, la detenzione di *beneficia* militari.²³ A pochi decenni dopo invece, al 1136, sempre nella stessa valle, fa la sua comparsa Castel Taufers²⁴, già allora sede eponima di una schiatta di *liberi nobiles* e di una propria signoria di banno del tutto slegata dall'originaria circoscrizione comitale pusterese, a cui pur sempre aveva originariamente appartenuto e a

20 Sui *milites* di area brissinese vedi Giuseppe ALBERTONI, Vescovi e feudi senza vassalli? Il caso dei vescovi di Bressanone tra X e XIII sec. In: *Geschichte und Region/Storia e regione* 22 (2013), 1, pp. 25–49, pp. 32–44.

21 REDLICH, *Traditionsbücher*, n. 100. Il castello di Kiens è da individuare con il successivo Castel Ehrenburg, mentre l'omonima località è da interpretare come suo originario *suburbium*, che dal castello prese poi il nome. Ehrenburg, difatti, apparteneva originariamente alla pieve e al vincolo vicinale di Kiens (Georg TINKHAUSER, *Topographisch-historisch-statistische Beschreibung der Diözese Brixen I*, Brixen 1851, p. 349). Da rigettare, a nostro modo di vedere, è invece l'idea proposta da Magdalena HÖRMANN, Kiens. In: *TBB* 9, p. 79, che identifica il castello con i miseri brandelli murari presenti presso il cimitero di quella località, dove altrimenti l'esistenza di un *castrum* non è rilevabile alle fonti. Lo stesso vale anche per quella di Paul Tschurtschenthaler, *Der alte Mairhof in Chienes und das castrum Chiena*. In: *Der Schleren* 15 (1934), pp. 26–273, p. 267, per cui il *castrum* null'altro sarebbe se non il villaggio stesso di Chienes. A proposito si tenga presente che le fonti, accanto al *castrum* di Chienes, individuano anche un *castellum*. Negli stessi anni un altro *nobilis*, certo Hiltipold (I), erede (?) di Noppo, e sua madre Enghilrata, e padre di Hiltipold (II) e Wetzl, donò infatti a Bressanone tale *predium quale sibi filiisque suis in castello Chienas aliisque ad castellum locis pertinentibus*. REDLICH, *Traditionsbücher*, n. 132. In ragione della distinzione spaziale fra *predium* e *castellum* (il secondo conteneva il primo), il villaggio va fatto coincidere proprio con questo *castellum*, ma non con il *castrum*. L'utilizzo del termine *castellum* per indicare insediamenti demici di una certa consistenza è del resto attestata sufficientemente nelle fonti bavaresi del tempo (ma anche in quelle italiane: SETTIA, *Stabilità*, p. 265). A Chienes, attorno al 1050/65, esistevano quindi un villaggio (*castellum*) e un castello (*castrum*), per nulla coincidenti. Per la designazione di villaggi di una certa rilevanza (e come tali spesso recintati e sedi di pievi o *cappellae*) come *castella*, vedi quanto da noi sommariamente detto a proposito di quelli di area trentina registrati nel 1053 lungo la valle dell'Adige dal *Chronicon Benedictoburanum* in Walter LANDI, Haderburg. Il castello di Salorno, Regensburg 2010, pp. 10–12, così come in Walter LANDI/Giorgia GENTILINI/Isabella ZAMBONI, Castello di Sabbionara. In: *Castra, castelli II*, pp. 32–42, p. 32.

22 REDLICH, *Traditionsbücher*, n. 336.

23 Il diritto romano, nel XII sec., sarà impiegato proprio per dare alla nozione di feudo, prima di allora espressa nel più vario dei modi, la chiarezza della nozione di usufrutto, che null'altro è se non *ius in re aliena*, ma che già è uno *ius* che passa agli eredi in perpetuo (TABACCO, *Re*, p. 73, 76), proprio come *perpetualiter* era la valenza dei diritti goduti dal *miles* Tagini sui redditi legati al suo castello.

24 Otto STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Tirol*, 2. Teil: Südtirol, Innsbruck 1937, p. 541; BITSCHNAU, *Burg*, n. 121; Erika KUSTATSCHER, *Die Herren von Taufers*, phil. Diss. Innsbruck 1987, p. 225; EADEM/Magdalena HÖRMANN, *Taufers*. In: *TBB* 9, pp. 281–316, p. 283 s.

cui nel 1225 sarebbe stata poi ricondotta.²⁵ Centro di una propria signoria di banno, ma solo qualche decennio dopo, diverrà anche Castel Rodenegg. Se l'attestazione del *dominatus loci* che a esso faceva capo è apprezzabile alle fonti soltanto dal XIII secolo²⁶, questo castello costituisce un esempio significativo delle dinamicità seguite anche in regione per l'incastellamento dei *militēs*.²⁷ La fondazione del castello può difatti essere datata al 1140/47 grazie a una *notitia* registrata nei cartulari dell'episcopio di Bressanone, la quale deve la propria scritturalizzazione alla *convenientia* raggiunta dal costruttore, Federico di Rodeneck, e dal vescovo di Bressanone Hartmann riguardo al luogo della sua costruzione. Dal momento che il primo lo aveva costruito su un dosso presso Rodeneck/Rodengo, che egli teneva in feudo dal vescovo assieme al *mansus* che vi si trovava, e poiché l'uno desiderava che il proprio *castrum* si ergesse su un terreno allodiale, così come allora usuale, mentre l'altro non voleva tollerare oltre che il suo vassallo usurpasse il suo *ius in re* sul podere in questione in forza del castello che vi era stato eretto, il vescovo cedette *in proprium* al suo *ministerialis* il *mansus* di Rodengo, sul quale quest'ultimo *edificaverat sibi castrum, quia suum erat beneficium*, ottenendo da Federico *pro legitimo concambio* un *quoddam predium* sito in località Stockach presso Varna/Vahrn, *quod tamen reddidit ei in beneficium*.²⁸ Quest'esempio è forse il più lampante di come

25 L'appartenenza di Taufers (Tures) al comitato di Pusteria è attestata ancora nell'XI sec.; STOLZ, *Landesbeschreibung*, p. 541; REDLICH, *Traditionsbücher*, n. 265. Nel 1225 i signori di Taufers, approfittando della circostanza che un loro rampollo, Enrico, era vescovo di Bressanone, regolarizzarono la posizione della propria signoria di banno oblando all'episcopio Castel Taufers e il più recente Castel Uttenheim, che Enrico restituì loro non solo *ad rectum feudum*, ma aumentandone la dotazione patrimoniale grazie alla concessione di alcuni *beneficia* vescovili. Del tutto errata l'interpretazione data da ultimo a questo importante documento da BITSCHNAU, *Burg*, p. 150, n. 121, secondo cui esso segnerebbe il passaggio dei Taufers nella ministerialità dei vescovi di Bressanone: i Taufers non persero affatto l'appartenenza alla classe dei *liberi nobiles* e tantomeno decadde la ministerialità del vescovo! Ne fanno fede i matrimoni contratti anche successivamente con stirpi comitali e baronali sia tedesche sia italiane. Essi inserirono piuttosto la loro signoria in un sistema di potere più ampio e per essi legittimante, che non per nulla – come già riconosciuto da KUSTATSCHER, *Taufers*, pp. 79–91, p. 82 – sta addirittura alla base del loro ulteriore rafforzamento signorile. Sul feudo come strumento di ascesa sociale cfr. SERGI, *Antidoti*, p. 149; LUIGI PROVERO, *Vassallaggio e reti clientelari. Una via per la mobilità*. In: Sandro CAROCCI (a cura di), *La mobilità sociale nel medioevo*, Roma 2010, pp. 437–451.

26 STOLZ, *Landesbeschreibung*, p. 428 s.

27 Altri casi riguardanti *militēs* ovvero *ministeriales* di area brissinese sono collazionati da Gustav PFEIFER, *Ministerialität und geistliche Stadt*. In: Helmut FLACHENECKER/Hans HEISS/Hannes OBERMAIR (a cura di), *Stadt und Hochstift. Brixen, Bruneck und Klausen bis zur Säkularisation 1803*, Bozen 2000, pp. 131–148, p. 144, il quale non manca di sottolineare il ruolo svolto dall'incastellamento nella loro progressiva trasformazione in *domini loci*. A proposito si veda anche BITSCHNAU, *Burg*, nn. 531, 227–229, così come Gustav PFEIFER, *Von "Prihsna" zu "Brichsen"* – *Beiträge zur Geschichte der Stadt Brixen im Mittelalter*. In: Barbara FUCHS et al. (a cura di), *Brixen I: Die Geschichte*, Bozen/Lana 2004, pp. 89–161, pp. 110–114.

28 REDLICH, *Traditionsbücher*, n. 457: *Hartmannus sanctę Brixinensis ecclęsie venerabilis episcopus cum Friderico et coniuge sua Gerbirch eiusdem ecclęsie ministerialis legitimum fecit concambium consilio et consensu clericorum suorum et ministerialium. Dedit enim prefato Friderico et uxori suę ac delegavit in proprium mansum illum Rodunc in quo edificaverat sibi castrum, quia suum erat beneficium, et recepit ab eo pro legitimo concambio apud Stochaca quoddam predium quod tamen reddidit ei in beneficium*. La pericope *quia suum erat beneficium*, invece che riferirla al podere (*mansus*), è interpretata da ALBERTONI, *Vescovi*, p. 43, come se il castello dopo questa permuta continuasse piuttosto a essere un *beneficium* vescovile di Federico. Ciò è tuttavia in contrasto con il fatto che il fondo sui cui la fortificazione si ergeva venne ceduto per l'appunto *in proprium* a Federico stesso: di conseguenza anche la proprietà del castello che vi si trovava era passata a quest'ultimo. La stringa in questione è

la detenzione di feudi ecclesiastici a titolo ereditario, così come instauratasi anche per i *militēs* con l'*Edictum* corradiano, aveva prodotto non solo un incastramento diffuso da parte dei *vasvasores minores*, ma come questo processo, anche in regione, portò di certo all'usurpazione di terre vescovili proprio in forza della fondazione stessa di castelli. In questo caso si tratta di una circostanza lamentata spesso dalle signorie ecclesiastiche sia nel XII sia nel XIII secolo.²⁹ Per essa il caso di Rodengo non rappresenta certo un'eccezione in regione né il caso più eclatante, e non di rado ne furono protagoniste anche famiglie appartenenti alla vassallità capitaneale dei vescovi.³⁰ Basti difatti pensare, all'interno dell'antico ducato di Trento, ad almeno due casi. Il primo è quello di Castel Montani in Val Venosta, le cui vicende costruttive sono sufficientemente note grazie alla scritturalizzazione del compromesso alla fine raggiunto nel 1228 dalle parti in causa. Il conte di Tirolo aveva difatti costruito Castel Montani su un fondo appartenente alla signoria fondiaria della Chiesa di Coira (*in fundo ecclesie*), che egli probabilmente teneva in feudo dalla stessa alla stregua di un'altra serie di beni siti nella medesima zona.³¹ Il vescovo protestò contro la fondazione del castello e ottenne *quod comes Tyrolensis recognosceret ius ecclesie Curiensis in castro Montanie, renuncians penitus in manus domini episcopi iuri suo, dictus episcopus eum de eodem castro pronitus infeodavit, promittens, quod in iure sibi concesso in eodem castro eum racionabiliter defensaret*.³² Il secondo caso è quello di Castel Königsberg presso Faedo, eretto dai conti di Appiano attorno al 1230 all'interno di una gastaldia (quella di Pressano) che essi avevano ottenuto in feudo dai vescovi di Trento durante la prima metà del XII secolo assieme ai beni fondiari a essa legati. Fra questi si inseriva anche il terreno su cui fu

da riferire pertanto al fatto che il castello vi era stato eretto da Federico, come da noi riportato nel testo, mentre questi deteneva il dosso (e con esso il castellare) in beneficio dal vescovo. Il fatto che la proprietà (non il semplice possesso) di qualsiasi castello fosse legata al fondo su cui esso sorgeva è del resto un dato da tempo acquisito alla storia del diritto. Né ci sentiamo di poter concordare con la lettura di questa *notitia traditionum* così come offerta da Josef NÖSSING, Rodeneck. In: TBB 9, pp. 9–36, secondo cui il costruttore del castello sarebbe stato il vescovo, cosicché Federico avrebbe originariamente tenuto in beneficio dall'episcopio brissinese non solo il terreno del *mansus*, ma anche il castello che vi sorgeva. Concordi colla nostra sono invece le interpretazioni di Leo SANTIFALLER, Die Urkunden des Rodeneck-Archivs 1288–1340, Innsbruck 1933, p. XXI s.; STOLZ, Landesbeschreibung, p. 429; BITSCHNAU, Burg, n. 480b.

29 RÖDEL, Burg, p. 65. In questa direzione stanno anche le disposizioni contenute nella *Confoederatio cum principibus ecclesiasticis* del 1220, con cui – fra il resto – si proibiva agli avvocati di costruire castelli sulle terre delle Chiese poste sotto la loro tutela (MGH, Const. et acta II, n. 73, § 9: *Item constituimus, ut nulla edificia, castra videlicet seu civitates, in fundis ecclesiarum, vel occasione advocatie vel alio quoquam pretextu, construantur. Et si qua forte sunt constructa contra voluntatem eorum, quibus fundi attinent, diruantur regia potestate*). Su questo provvedimento cfr. Wolfgang STÜRNER, Friedrich II., 2, Darmstadt 1992, I, pp. 235–238; Werner GOEZ, *Confoederatio cum principibus ecclesiasticis*. In: Federico II, vol. I, p. 365 s. Lo stesso vale per lo *Statutum in favorem principum* del 1232 (MGH, Const. et acta II, n. 171, § 1).

30 Sulla figura dei *capitanei* e il loro rapporto con altri vassalli cfr. Andrea CASTAGNETTI (a cura di), *La vassallità maggiore del Regno Italico*, Roma 2001, così come ALBERTONI/PROVERO, *Feudalesimo*, pp. 76–78, e Jean-Claude MAIRE VIGUER, *Cavaliere e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004, pp. 275–297.

31 Sulla presenza fondiaria dei conti di Tirolo nella zona di Laces/Latsch cfr. Christoph HAIDACHER, *Latsch im Mittelalter*. In: *Latsch und seine Geschichte*, Lana 2007, pp. 115–154, p. 115 s., 119, 124, 128–132.

32 TUB I/2, n. 904.

fondato il castello, poiché altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui gli stessi, nel 1243, saranno costretti a riconoscere che il castello era un feudo della Chiesa Tridentina, alla pari dei diritti giurisdizionali che essi detenevano in zona e che col castello formavano già un nesso indissolubile.³³

II. L'incastellamento trentino e il suo disciplinamento: cronologia e forme dello strumento feudale

I casi appena visti permettono, per analogia, di riempire idealmente lo iato che in area trentina separa l'*Edictum de beneficiis* del 1037 e il susseguente comparire di castelli nobiliari di seconda generazione, così come sopra enunciata, da un lato, e l'innestarsi di una tradizione documentaria apprezzabile (metà del XII secolo), dall'altro. Di certo risulta impossibile stabilire fino a che punto le normative regie in materia di *ius municionis* siano state rispettate, né in quale modo l'eventuale licenza edificatoria sia stata concessa. Il caso esemplare di Castel Rodenezz, alla cui singolare scritturalizzazione se ne deve la conoscenza, suggerisce tuttavia che anche in regione esse fossero in qualche modo applicate, perché l'intervento del vescovo, che nel comitato in cui Rodengo si trova era anche detentore dei poteri comitali, e la transizione del 1140/47 sembrano tradire una sorta di condono edilizio, di cui in area trentina, come si vedrà, non mancano certo esempi nel corso del XII secolo inoltrato e di quello seguente. Tracce puntuali di una regolamentazione dell'incastellamento all'interno del vescovado di Trento si hanno in ogni caso a partire dall'episcopato del vescovo Adelpreto (1156–1172), quando già allora risultano strutturate secondo il diritto feudale, sia per quanto riguarda la custodia di castelli di pertinenza vescovile³⁴, sia per la costruzione di nuovi da parte dei vassalli e della ministerialità dell'episcopio, così come ad opera di singoli allodieri.

Fra gli incastellamenti antecedenti e quelli che incominciano a fare la loro comparsa documentaria al tempo di Adelpreto stanno – di certo non a caso – i regni di Lotario III († 1137) e di Corrado III († 1152), durante i quali l'Impero, sulla scorta della giurisprudenza lombarda, provvide a una ricognizione delle regalie e a una loro prima codificazione. In questo generale riordino delle competenze regie e con ciò grazie ad un loro capillare rafforzamento, si ribadì come lo *ius municionis* rientrasse appieno fra le *regalia meliora* e la sua ammi-

33 TUB I/3, n. 1157. La detenzione da parte dei conti di Appiano della gastaldia di Pressano, cui l'intera zona faceva originariamente capo, è attestata in modo esplicito nel 1244 (TUB I/3, n. 1174). Sulla fondazione di questo castello, citato per la prima volta nel 1238 (TUB I/3, n. 1081), e sul fatto che esso sia stato eretto su un fondo appartenente alla signoria fondiaria dell'episcopato di Trento, vedi quanto da noi esposto in Walter LANDI/Giorgia GENTILINI/Isabella ZAMBONI, Castel Monreale (Königsberg). In: *Castra, castelli II*, pp. 167–176, p. 167 s., così come (in modo più articolato) in Walter LANDI, *Die Grafen von Eppan. Land und Adel an der Etsch und im Gebirge zwischen 11. und 13. Jh.*, Innsbruck 2016 (c.s.).

34 In modo interessante l'applicazione del diritto feudale per la custodia dei castelli a Trento è la norma, mentre a Bamberga, per esempio, nel 1160 il vescovo Eberardo ottenne un privilegio imperiale grazie a cui tutti i castelli dell'episcopio, presenti e futuri, non avrebbero mai dovuto soggiacere al diritto feudale, tanto che anche ai suoi successori veniva proibito di infeudarli (MGH DD FI, n. 304).

nistrazione fu affidata proprio all'armamentario giuridico offerto dal diritto feudale, che da tempo aveva ormai completato il proprio ingresso nel diritto pubblico dell'Impero.³⁵ In particolare, per quanto riguarda la concessione di licenze edificatorie, la prassi ricorrente in area trentina si imperniò in modo duraturo soprattutto sull'istituto del *feudum oblatum*³⁶, il quale ricorda da vicino la prassi che già si seguiva, per esempio, in Linguadoca, dove è abbondantemente attestata già nell'XI secolo.³⁷ Né può essere una casualità che i più antichi casi di *cartae castri* in area trentina, sia che si trattasse di licenze edificatorie sia dell'affidamento della custodia di un castello, seguano cronologicamente le due diete di Roncaglia del 1154 e del 1158³⁸, dei cui dettami le *cartae castri* trentine rappresentano di certo un recepimento precoce e immediato. E precoci e immediati risultano essere, per l'area trentina, gli effetti che si produssero dal confronto con la scritturalità del diritto feudale, così come già presente da qualche lustro in area lombarda e che solo qualche decennio più tardi sarebbe stata progressivamente recepita anche nei territori nord-alpini, dove la prassi feudale continuava ancora su un mero livello orale.³⁹ Se è pur vero, difatti, che

- 35 Sul castello come oggetto di diritto pubblico cfr. CUSIN, Storia, p. 495; Giovanni SANTINI, Romani e Germani di fronte al diritto. In: Volker BIERBRAUER/Carlo Guido MOR (a cura di), Romani e Germani nell'arco alpino, Bologna 1986, pp. 55–146, pp. 130–142. Per la progressiva promozione, fra X e XI sec., del diritto feudale a diritto pubblico e la sua trasformazione in diritto afferente al governo del Regno Italico, che nel XII sec. può dirsi completata, cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, Formazione, pp. 234–259. Sul regime giuridico del castello come materia classica delle regalie cfr. Carlo Guido MOR, I feudi di abitanza in Friuli, Udine 1975, p. 19.
- 36 Su questa particolare forma di feudo (in tedesco 'Auftragslehen'), capace di trasformare in feudo ciò che originariamente non era feudale, cfr. PROVERO, L'Italia, pp. 162–164; Karl-Heinz SPIESS, Das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten Mittelalter, Stuttgart 2011, p. 37 s.
- 37 Hélène DÉBAX, Fief et castrum: le fief dans les serments de fidélité languedociens du XI^e siècle. In: Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du X^e au XIII^e siècle, Toulouse 2002, pp. 137–143; EADEM, La féodalité languedocienne, XIe–XIIe siècles: Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse 2003, pp. 157–184; EADEM, "Une féodalité qui sent l'encre". In: Jean-François NIEUS (a cura di), Le vassal, le fief et l'écrit. Pratiques d'écriture et enjeux documentaires dans le champ de la féodalité, Louvain-la-Neuve 2007, pp. 35–70.
- 38 Su queste due diete si rimanda a Gerhard DILCHER, Das staufische Herrschaftskonzept in der roncalischen Gesetzgebung und im Konstanzer Frieden. In: Gerhard DILCHER/Diego QUAGLIONI (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa, Bologna/Berlin 2007, pp. 19–46.
- 39 Jürgen DENDORFER, Roncaglia: Der Beginn eines neuen lehnrechtlichen Umbaus des Reiches? In: Stefan BURKHARDT et al. (a cura di), Staufisches Kaisertum im 12. Jh., Regensburg 2010, pp. 111–132. Il problema dell'originaria scritturalizzazione o meno del diritto feudale è uno dei maggiori punti critici alla tesi di Susan Reynolds (REYNOLDS, Feudi), per la quale il diritto feudale sarebbe il prodotto normativo e non riorganizzativo della giurisprudenza italica del XII sec. Non a caso una critica in questo senso le è mossa anche da PATZOLD, Lehnswesen, p. 56–63. Sul problema di oralità e scritturalità nel medioevo basti qui rimandare a Peter MORAW, Die Verwaltung des Königums und das Reich und ihre Rahmenbedingungen. In: Deutsche Verwaltungsgeschichte 1, Stuttgart 1983, pp. 21–30, p. 30; Hagen KELLER, Die Entwicklung der europäischen Schriftkultur im Spiegel der mittelalterlichen Überlieferung. In: Paul LEIDINGER/Dieter METZLER (a cura di), Geschichte und Geschichtsbewusstsein, Münster 1990, pp. 171–204; Hagen KELLER, Die Entfaltung der europäischen Schriftkultur im europäischen Kontext. In: Reinhard HÄRTEL (a cura di), Schriftkultur zwischen Donau und Adria bis zum 13. Jh., Klagenfurt 2008, pp. 15–45, pp. 18–30. Su quello specifico del rapporto fra oralità e diritto feudale cfr. Joachim WILD, Schriftlichkeit in der Verwaltung am Beispiel der Lehenbücher in Bayern. In: Hagen KELLER/Christel MEIER/Thomas SCHARFF (a cura di), Schriftlichkeit und Lebenspraxis im Mittelalter, München 1999, pp. 69–77, e – soprattutto – Karl-Heinz SPIESS, Formalisierte Autorität. Entwicklungen im Lehenrecht des 13. Jhs. In: HZ 295 (2012), pp. 62–77.

alcuni documenti dell'episcopio di Trento datino già a qualche decennio prima dell'episcopato di Adelpreto⁴⁰, è anche vero che la prima *carta castr*i e con essa anche il primo documento che tramandi un'investitura feudale trentina risalgono appena 1160.⁴¹ Sia la codificazione delle regalie nei primi decenni del XII secolo sia il riassetto del diritto feudale a metà del XII secolo devono pertanto aver condotto, anche in area trentina, ad una scritturalizzazione scrupolosa delle investiture feudo-vassallatiche, soprattutto se connesse alla gestione di prerogative giuspubblicistiche, come nel caso dello *ius municionis*.⁴²

Non sarebbe tuttavia lecito immaginare un'introduzione del diritto feudale, per l'amministrazione delle stesse, appena dopo la metà del XII secolo, facendolo soltanto sulla scorta di assunti generali di formulazione piuttosto recente⁴³, che nella loro pienezza aspettano ancora una conferma concordemente univoca da parte della storiografia: un conto è l'utilizzo del diritto feudale, altra cosa la sua scritturalizzazione (e la sua codificazione), tanto più che – come visto prima – in area trentina la documentazione diretta antecedente

40 CURZEL/VARANINI, Documentazione, nn. 1–9.

41 Al 1124 data invero un documento con cui il vescovo Altemanno avrebbe concesso ai Rivani di costruirsi un castello. Benché esso sia noto solo grazie all'edizione fattane da Benedetto BONELLI, *Notizie storico-critiche intorno al B.M Adelpreto vescovo II*, Trento 1761, p. 382 (da cui TUB I/1, n. 150), esso è ritenuto autentico sia da ALBERTONI/VARANINI, *L'età medievale*, p. 109, sia da Andrea CASTAGNETTI, *I vescovi trentini nella Lotta per le investiture e nel primo conflitto tra Impero e Comuni*. In: *Storia del Trentino III*, p. 126 s., 144. Non può però trattarsi che di un falso settecentesco, così come del resto da tempo acclarato per un altro documento prodotto da BONELLI, *Notizie II*, pp. 433–435, n. XXXI, cioè quello riguardante una fantomatica alleanza che Pergine avrebbe contratto nel 1166 con la città di Vicenza per liberarsi dalla tirannide di un tale Gundibaldo di origine bavarese (Carl AUSSERER, *Persen-Pergine. Schloß und Gericht*, Wien 1916, pp. 120–138). A riprova della non autenticità del documento del 1124 e della sua confezione appena nel corso del Settecento basti qui considerare come esso manchi significativamente non solo in tutte le opere storiografiche precedenti al Bonelli (si pensi ai *De gestis ducum Tridentinorum* di Giano Pirro Pincio del 1546 e agli *Annali* di Michelangelo Mariani del 1648), ma anche nell'opera di Giovanni Battista Franco, *Antiquissima illustrissimorum Comitum Arci prosapia, atque ipsius origo privilegiorum, diplomatum, investiturarum, et aliorum iurium in tempora digestorum* (1164–1497) (Trento, Biblioteca San Bernardino, Ms. 231), il quale pur lo avrebbe citato se esistente, dal momento che conterrebbe la prima menzione degli Arco. Ancor più fragorosa è la sua mancanza nei pur ricchi e puntualissimi registri antichi del Comune di Riva, dove sarebbe invece naturale aspettarselo, così come fra le carte dell'archivio del Principato Vescovile di Trento. Nel caso di quest'ultimo, ciò vale non solo per gli autentici, ma anche per i più antichi regesti dello stesso, approntati da Anton Zibock nella seconda metà del Seicento, così come pel repertorio realizzato a metà Settecento da due confratelli di P. Benedetto Bonelli, cioè i PP. Giuseppe Ippoliti e Angelo Maria Zatelli (Frumenzio GHETTA/Remo STENICO [a cura di], *Archivi Principatus Tridentini Regesta*, Trento 2001). Oltre a questi aspetti riguardanti il silenzio della tradizione documentaria ante XVIII sec. si tenga poi presente la ricorrenza, nella lista testimoniale, di personaggi altrimenti ignoti (come un tale conte Ulrico *de Lachaio*), così come l'assenza di qualsiasi sottoscrizione.

42 La cosiddetta feudalizzazione di prerogative giuspubblicistiche e, in particolare, delle *iura regalia*, è un fenomeno che risale ai primi anni del XII sec., contemporaneamente alla loro definizione concettuale sulla base dell'armamentario terminologico offerto dalla riscoperta del diritto romano. BRANCOLI BUSDRAGHI, *Formazione*, pp. 234–248. Conformemente a questo processo esse trovano una propria registrazione anche nei *Libri feudorum*, la quale vi avvenne a partire dall'editto fridericano di Roncaglia del 1158 (MGH, *Const. et acta I*, n. 175). Cfr. *Consuetudines feudorum*, Vulgata, Lib. II, tit. 55 (56) (Karl LEHMANN, *Das Langobardische Lehnrecht. Handschriften, Textentwicklung, ältester Text und Vulgatext nebst Capitula extraordinaria*, Göttingen 1896, p. 182).

43 Ci si riferisce alle tesi, alquanto dibattute, della summenzionata REYNOLDS, Feudi, dove il problema della scritturalizzazione o meno del diritto feudale, così come quello della sua traduzione (e non invenzione) in termini compatibili col diritto romano non sono tenute in debito conto. Sul rapporto fra diritto romano e diritto feudale vedi anzi DI RENZO VILLATA, *Formazione*, pp. 703–705, 718. Sul diritto romano come diritto comune in materia feudale cfr. CALASSO, *Introduzione*, p. 58.

a quella data è pressoché inesistente. Così come il silenzio delle fonti scritte non può tuttavia suffragare da solo un ipotetico ritardo dell'area trentina rispetto all'incastellamento nobiliare fra X e XI secolo, così sarebbe paradossale ipotizzare che anche lo strumento che nel corso della seconda metà del XII secolo, quando la documentazione trentina si fa più cospicua, s'incontra come unico mezzo per il disciplinamento degli incastellamenti nobiliari, cioè il sistema feudo-vassallatico, non possa aver trovato applicazione anche prima di quella data, in particolare quale evoluzione naturale del più antico sistema vassallatico-beneficiario, di cui null'altro rappresentava se non una mutazione conseguente alla progressiva trasformazione del titolo legato all'usufrutto goduto dal vassallo sul bene assegnatogli dal proprio signore: precario nel primo, sostanzialmente perpetuo e irrevocabile nel secondo.⁴⁴

Del resto, tracce effettive dell'esistenza in area trentina di rapporti vassallatico-beneficiari precedono di alcuni secoli le prime *cartae castri* a noi giunte e nulla impedisce di pensare che la loro trasformazione in feudo-vassallatici attraverso la perpetuazione dell'usufrutto in questione sia in linea con quanto registrabile nelle regioni vicine fra IX e XI secolo. La prima attestazione di vassalli regi (*vassi dominici*) residenti in area trentina è infatti riferibile all'845, in occasione di un placito tenuto presso la *curia ducalis* di Trento da Garibaldo, *missus* di re Ludovico II, e da Paulicio, locoposito del duca Liutfrido.⁴⁵ La più antica attestazione di benefici militari concessi dall'episcopio di Trento è di solo pochi anni posteriore e risale al tempo del vescovo Odescalco (855–864), mentre la prima scritturalizzazione del termine *pseudum* dovrebbe datare al più tardi all'episcopato di Ulrico II (1022–1055).⁴⁶

44 POLY/BOURNAZEL, Mutamento, pp. 125–135; ALBERTONI, Vassalli, pp. 101–105, 149.

45 Carlo CIPOLLA, Antichi possedi del monastero veronese di S. Maria in Organo nel Trentino. In: Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino 1 (1881/82), pp. 274–299, pp. 289–292, n. 1 (ediz.); TUB I/1, n. 11 (estratto): *vassi dominici tam Teutisci quam et Longobardi*. Cfr. Stefano GASPARRI, Dalla caduta dell'Impero romano all'età carolingia. In: Storia del Trentino III, pp. 15–72, pp. 56–61, 63 s. Sui *vassi dominici* (o *vassi regales*), legati al re da un giuramento di fedeltà e provenienti di norma dai *primores* della propria provincia, cfr. POLY/BOURNAZEL, Mutamento, pp. 121–123, 141, dove si sottolinea sia l'accomodazione come origine del proprio rapporto vassallatico-beneficiario sia l'importanza dei possedimenti da essi ottenuti in beneficio dal potere regio. Sul termine *vasallus* cfr. DILCHER, Entwicklung, pp. 288–295. In area trentina esso è attestato già a partire dal 1144 grazie alla menzione della *curia vasallorum* di Trento. Marco BETTOTTI/Gian Maria VARANINI, Profilo di una vassallità episcopale alpina: il vescovato di Trento dal XII alla fine del XIV secolo. In: Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale, pp. 93–116, p. 112; Hubertus SEIBERT, Non predium, sed beneficium esset Das Lehnswesen im Spiegel der bayerischen Privaturkunden des 12. Jh. In: Jürgen DENDORFER/Roman DEUTINGER (a cura di), Das Lehnswesen im Hochmittelalter, Ostfildern 2010, pp. 143–162, p. 156 s.

46 TUB I/1, n. 13. Nel caso di questa fonte si tratta del cosiddetto *Vigiliusbrief*, un documento riguardante la dotazione della pieve e delle *cappellae* di Caldaro (Franz HUTER, Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte Tirols, Innsbruck 1997, pp. 29–59). Sia Giuseppe ALBERTONI, Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale, Torino 1996, pp. 112–113, sia BETTOTTI/VARANINI, Profilo, p. 95, negano che questa fonte possa essere addotta come prova di una diffusione del feudalesimo in area trentina a una data così alta e sostengono che la ricorrenza del termine *pseudum* nel *Vigiliusbrief* sia frutto di un'interpolarizzazione piuttosto tarda, senza indicare però di quale epoca. Questa presa di posizione – così come formulata – non è tuttavia condivisibile: innanzitutto perché il *Vigiliusbrief* è di per sé un documento composito, con diverse datazioni interne, visto che le dieci *notitiae* in esso trascritte risalgono a epoche differenti, ma anche perché – come già pienamente comprovato da altri (HUTER, Aufsätze, pp. 29, 31 s.) – la *recensio prima* che le rac-

Anche l'attestazione di una realtà autorevole e complessa come la *curia vasallorum* di Trento, per la prima volta citata nel 1144⁴⁷, spinge a credere a un'applicazione diffusa delle consuetudini feudali del *Regnum Italiae* in area trentina già nel secolo precedente, dal momento che essa ne costituisce la più significativa istituzionalizzazione, perfettamente rispondente ai dettami dell'*Edictum de beneficiis* del 1037. Detta curia, difatti, rappresentava null'altro se non la risposta locale alle corti di giustizia formate da *militēs*, che proprio l'*Edictum* stesso aveva previsto come consesso di *pares* e che nel corso dell'XI secolo troviamo già impiantate in altre città lombarde quali organi interpretativi sia della *Lex Langobardorum* (che del Regno Italico costituiva a tutti gli effetti il codice delle leggi) sia di quel diritto feudale che nello stesso regno costituiva un diritto attinente al governo del medesimo.⁴⁸ Tuttavia, se questa curia esisteva, riesce improbabile credere che anche l'irrevocabilità e l'ereditarietà dei

colse risale per l'appunto al tempo del vescovo Ulrico II (1022–1055), quando il documento fu soggetto ad una complessiva *renovatio*. Non è pertanto ipotizzabile, proprio in forza della genesi di questo documento, che nel caso dell'interpolazione di cui sopra possa trattarsi per esempio di un intervento effettuato appena nel 1191, anno al quale risale un semplice transunto della *recensio prima* ad opera del notaio Boninsegna, ma piuttosto si dovrà credere che l'inserimento del termine *phuedum* risalga proprio al tempo della sua riformulazione più di un secolo prima, al tempo del vescovo Ulrico II. In ciò si è più che confortati dal fatto che all'interno del *Regnum Italiae* il termine *feudum* non rappresenta affatto un'innovazione risalente – come in altri paesi – a non prima del XII sec.: in esso vi è attestato (seppure con parsimonia) già alla fine del IX sec., quando i termini *feum* (anche *fiuum*) e *beneficium* vengono già utilizzati con identica accezione (BRANCOLI BUSDRAGHI, *Formazione*, pp. 57–64). Non costituisce pertanto uno scandalo riconoscere – proprio sulla base del *Vigiliusbrief* – che lo stesso termine debba essere stato in uso in area trentina già durante la prima metà dell'XI sec. e che in analogia con altre regioni esso equivallesse già a *beneficium*, come attestato per esempio in modo esplicito anche altrove (POLY/BOURNAZEL, *Mutamento*, p. 126, dove si riporta il caso dell'Hainaut). L'episcopato del vescovo Ulrico II va pertanto individuato non solo come periodo di redazione della *recensio prima* (e lo ha sostenuto pure Daniela RANDO, *Vescovo e istituzioni ecclesiastiche a Trento nei secoli XI–XIII. Prime ricerche*. In: *La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo*, vol. 2, pp. 5–27), ma anche – nel suo contesto – per l'inserimento del termine *phuedum* nella *notitia* cui fa riferimento. Non per nulla già Desiderio REICH, *La cosiddetta lettera di San Vigilio sulla fondazione della pieve di Caldaro*. In: *Per il XV Centenario della morte di S. Vigilio vescovo e martire, Trento 1905*, pp. 163–191, così come HUTER, *Aufsätze*, p. 40 s., hanno riconosciuto proprio al *renovator* del secondo quarto dell'XI sec. l'interpolazione dell'originaria *notitia* che contiene il termine in questione, con tutte le incongruenze cronologiche accessorie relative alla datazione della stessa. Dal momento, tuttavia, che l'utilizzo di questo termine è legato al godimento di rendite ecclesiastiche che sarebbero state concesse dal vescovo Odescalco in beneficio militare e che l'effettiva riconducibilità del contenuto storico di questa *notitia* al vescovo Odescalco è stata di recente ribadita anche da Hannes OBERMAIR, *Kirche und Stadtentstehung. Die Pfarrkirche Bozen im Hochmittelalter (11.–13. Jh.)*. In: *Der Schlern* 69 (1995), pp. 449–474, p. 456, proprio l'episcopato di quest'ultimo va individuato come periodo cui riferire le prime tracce di profetofeudalesimo, che l'anonimo *renovator* del secondo quarto dell'XI sec. tradusse poi secondo il vocabolario feudale a lui contemporaneo, inserendovi per l'appunto il lemma *phuedum* di cui sopra. E anche in questo caso l'analogia dell'investitura riferita al vescovo Odescalco con altri esempi dell'Alta Italia aiuta a riconoscere la veridicità storica della *notitia* che l'ha tramandata. La concessione, infatti, non solo di decime (come nel caso del *Vigiliusbrief* per la pieve di Caldaro), ma addirittura d'interi pievi in beneficio militare a nobili di origine longobarda (come a Caldaro), ma anche franca e alemanna, è sufficientemente attestata per altri territori del *Regnum Italiae* già nel corso del X sec. (Amleto SPICCIANI, *Concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli*. In: *Feudalesimo I*, pp. 175–226), cosicché ammetterla già nella seconda metà del IX sec. non sembra affatto fuori luogo, così come usuale – negli stessi anni – era la pratica di concedere *in beneficium* anche altre rendite ecclesiastiche.

47 TUB I/1, n. 217. Per un profilo della *curia vasallorum* di Trento nel corso del XII e XIII sec., fino alla sua sostituzione, a partire dal 1236, con il *consilium* cittadino, cfr. BETTOTTI/VARANINI, *Profilo*, pp. 98–102 (da cui anche ALBERTONI, *Vescovi*, p. 30); BETTOTTI, *Aristocrazia*, p. 418 s.

48 LEICHT, *Storia*, p. 81; BRANCOLI BUSDRAGHI, *Sull'origine*, p. 86.

beneficia, così come sancite collo stesso documento che aveva istituito questi consessi, non vi fossero state recepite simultaneamente.

Nè un ritardo della zona trentina riguardo alla diffusione della prassi e del diritto feudale è ipotizzabile raffrontandola con le aree limitrofe. È la stessa fenomenologia terminologica, a prescindere da quanto rilevabile nel territorio di Trento, a suggerirlo. Il termine *feudum* è attestato qualche anno prima, provenendo dalla Lombardia, anche nella zona di Bressanone, dove lo si riscontra nel 1130/40⁴⁹, e successivamente – ma comunque già verso la metà del XII secolo – addirittura più a nord, in Baviera, dove tracce eloquenti di un sistema feudo-vassallatico “informale” (cioè non ancora formulato secondo il lessico di quello lombardo) possono essere individuate con certezza anche alcuni secoli prima.⁵⁰ Ai confini meridionali del territorio trentino, l’esistenza di vassalli del vescovo e del conte di Verona sono noti già nella prima metà del IX secolo⁵¹, quindi pochi anni prima di quelli dipendenti dal vescovo di Trento Odescalco; a Padova e Treviso quelli vescovili vi sono invece attestati solo mezzo secolo più tardi⁵², così come comprovato poco dopo anche per alcuni potentati laici della medesima zona.⁵³

Similmente a quanto detto per l’incastellamento di seconda generazione, la diffusione del feudalesimo in area trentina non presenta pertanto alcun ritardo rispetto ad altri territori. A smentirlo sono – come visto – sia un vaglio più scrupoloso della seppur scarsa documentazione disponibile sia, per analogia, il raffronto colle aree che stanno a Sud e a Nord di Trento: dal momento che fra esse esiste una certa contemporaneità di tracce, risulta improbabile che la regione incastonata fra le stesse possa essere stata caratterizzata da una situazione sostanzialmente diversa.

Un aspetto affatto distinto riguarda, pertanto, la prassi dell’investitura feudo-vassallatica in sé e la sua applicazione a prescindere dalla terminologia classica che a partire dal XII secolo la caratterizza. Un altro è il suo utilizzo per l’affidamento in custodia di castelli e per la concessione di licenze edifi-

49 REDLICH, Traditionsbücher, n. 450b.

50 SEIBERT, Non predium, p. 154 s. Sulle tracce di feudalesimo ‘informale’ in Baviera già nei secoli precedenti l’attestazione del vocale *feudum* cfr. Roman DEUTINGER, Beobachtungen zum Lehnswesen im frühmittelalterlichen Bayern. In: ZBLG 70 (2007), pp. 57–83.

51 Andrea CASTAGNETTI, Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia, Verona 1990, p. 37 s.; TABACCO, Re, p. 91.

52 Daniela RANDO, Le vassaux de l’évêque de Trévis, 1179–1201. In: Fiefs et féodalité dans l’Europe méridionale du X^e au XIII^e siècle, Toulouse 2002, pp. 117–134, p. 117 s. Per un raffronto più lontano si veda l’esempio della vassallità legata ai vescovi di Cremona, così come analizzata da François MENANT, Aspetti delle relazioni feudo-vassallatiche nelle città lombarde del sec. XI. In: Renato BORDONE/Jörg JARNUT (a cura di), L’evoluzione delle città italiane nell’XI sec., Bologna 1988, pp. 223–239.

53 Per il periodo successivo cfr. Daniela RANDO, Vassalli e feudi nella Marca veronese del sec. XII. In: DENDORFER/DEUTINGER (a cura di), Lehnswesen im Hochmittelalter, pp. 281–298, così come l’ampia disamina del fenomeno feudo-vassallatico in area veneta offerta da Bruno CASTIGLIONI, L’altro feudalesimo: vassallaggio, servizio e selezione sociale in area veneta nei sec. XI–XIII, Venezia 2010. Per lo stesso periodo un quadro generale dell’area italiana è offerto da François MENANT, La féodalité italienne entre XI^e et XII^e siècle. In: Feudalesimo nell’Alto medioevo, pp. 347–383.

catorie. Come dimostrato anzi da Hélène Débax per la Linguadoca, la regolamentazione dell'incastellamento signorile attraverso la prassi dell'investitura feudo-vassallatica, con il corrispettivo giuramento di *fidelitas* nei confronti del *princeps terrae*, è di certo applicata in quella regione addirittura nell'XI secolo, sebbene l'espressione *feudum* vi faccia capolino appena un secolo dopo, per l'appunto in quel XII secolo in cui la si è vista comparire con certezza anche in area tedesca⁵⁴, dove – in particolare in Svevia – l'affidamento in feudo della custodia di castelli è già comprovata per gli anni Trenta del XII secolo.⁵⁵ Né molto lontana da quanto registrabile in Linguadoca sembra quanto succedere per alcuni casi enucleati da Amleto Spicciani in Lazio, Emilia e in Toscana, riguardo alla custodia dei castelli, anch'essa regolata in area trentina secondo il sistema feudo-vassallatico. A quest'autore è riuscito, in particolare, di individuare diversi casi di castelli che nel corso del X secolo furono concessi a livello con la persistenza di obblighi militari nei confronti del proprietario, cioè secondo un sistema che – nonostante la carenza della tipica terminologia feudo-vassallatica di XII–XIII secolo – fra XI e XII secolo vengono per l'appunto identificati come possessi feudali.⁵⁶ Anche il sopraccitato *Edictum de beneficiis*, del resto, suggerisce come già allora la custodia di numerosi castelli fosse regolata secondo il diritto feudale. Riuscirebbe altrimenti del tutto incomprensibile il motivo per cui l'editto corradiano si preoccupò anche di regolamentare la corresponsione di una prestazione di natura prettamente giuspubblicistica come il *fodrum de castellis*⁵⁷, se il governo di questi ultimi non fosse già allora stato sottoposto, perlomeno per una parte di essi, a quel sistema feudo-vassallatico di cui l'editto si occupava.

Il *fodrum de castellis* e i casi enucleati da Amleto Spicciani costituiscono pertanto alcune delle prove più lampanti di come la codificazione dei giurisperiti lombardi del XII secolo non fu un atto dispositivo, bensì regolativo, atto a sistemare – secondo le categorie del diritto romano – una realtà già esistente,

54 DÉBAX, Fief. Cfr. PATZOLD, Lehnswesen, p. 66.

55 Hans-Martin MAURER, Rechtsverhältnisse der hochmittelalterlichen Adelsburg vornehmlich in Südwestdeutschland. In: Hans PATZE (a cura di), Die Burgen im deutschen Sprachraum, Sigmaringen 1976, vol. 2, pp. 177–190, p. 187 s., dove a ragione si sottolinea come a essere concessa in feudo era per l'appunto la custodia del castello (ted. 'Burghut') e non tanto il castello in sé, vista la difficoltà di contrastare già nel XII sec. l'ereditarietà connessa alle infeudazioni di immobili. Sulle clausole imposte in Linguadoca, già nell'XI sec., per ovviare al rischio di una mancata restituzione del castello affidato in custodia cfr. DÉBAX, Féodalité, pp. 159–162. Sulla differenza, assai rilevante, fra feudi di custodia e feudi di castello, si occupa anche la più antica *recensio* dei *Libri feudorum* (*Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. I, cap. 6, § 4 = Vulgata, Lib. I, tit. I, tit. 4, § 3; LEHMANN, Lehnrecht, p. 88).

56 SPICCIANI, Concessioni, pp. 199–201, 212; IDEM, Protofeudalesimo: concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici, Pisa 2006.

57 Da ultimo è stato ALBERTONI, Vassalli, p. 151, ad evidenziare la ricorrenza del *fodrum de castellis* (cioè del fodro dovuto dai signori di castello) nell'*Edictum de beneficiis*. Una tale ricorrenza, si voglia notare, non solo conferma – come da noi argomentato – che il sistema feudo-vassallatico fosse già utilizzato nell'XI sec. per l'affidamento della custodia di castelli, ma per la prima volta esso collega il possesso di castelli a prestazioni di matrice giuspubblicistica come il fodro e riconduce la gestione di queste ultime per l'appunto al sistema feudo-vassallatico. Da un lato ciò palesa già il diritto feudale come diritto pertinente all'amministrazione del Regno; dall'altro conferma il castello quale oggetto di diritto pubblico (cfr. nota 35).

non a crearne una nuova, così come negli stessi anni si stava facendo non per nulla con il diritto canonico e il diritto longobardo, ma anche con le consuetudini e le procedure che regolamentavano la vita politica dei Comuni italiani.⁵⁸ La circostanza che il sistema feudo-vassallatico fosse pertanto utilizzato già prima del 1160 per l'affidamento della custodia di singoli castelli d'area trentina è assai probabile e potrebbe di per sé risalire anche all'XI secolo. La mancata scritturalizzazione di questi *affidamenti* prima della seconda metà del XII secolo si spiega invece con l'evoluzione stessa del diritto feudale e con quanto detto sopra relativamente alla progressiva applicazione allo stesso delle categorie normative del diritto romano e con esso del suo bisogno di scritturalità.⁵⁹ Probabilmente è proprio quest'ultimo, anche in ambito trentino, che indusse sempre più a fissare per iscritto le investiture, secondo prototipi notarili che erano già di prassi qualche decennio prima in ambito lombardo. Lo suggeriscono non per nulla sia la *Constitutio de feudorum distractione* di Lotario III, risalente al 1136, dove l'atto notarile è già addotto come strumento legale in materia di feudi⁶⁰, sia quella fridericana del 1154, in cui non si fa che ribadire quanto già previsto da Lotario III.⁶¹ La successiva decretale di papa Alessandro III "Scripta vero authentica" del 1167/69, dedicata alle forme valide della documentazione ecclesiastica⁶², non fece che corroborare questo processo di scritturalizzazione secondo parametri notarili già in uso e a favorirne l'approdo alla definitiva forma dell'*instrumentum*, ma – è doveroso sottolinearlo – senza starne di per sé all'origine; non foss'altro per il fatto che questa decretale segue e non precede i primi strumenti notarili riguardanti investiture feudali prodotti dall'episcopio di Trento, i quali – come detto – datano già al 1160.

A differenza della concessione in feudo della custodia di castello, l'utilizzo del sistema feudo-vassallatico nel territorio di Trento per regolamentare la concessione di licenze edificatorie sembrerebbe invece datare ad un'epoca più recente e combaciare con l'introduzione dello stesso nell'amministrazione più ampia delle *ragalia maiora*, che nel *Regnum Italiae* si affermò non prima del

58 Jean-Claude MAIRE VIGUEUR/Enrico FAINI, *Il sistema politico dei comuni italiani*, Milano 2010, p. 19 s.

59 Sull'influenza del diritto romano sulla codificazione del diritto feudale cfr. DI RENZO VILLATA, *Formazione*, pp. 703–705, 718.

60 Cfr. MGH, *Const. et acta* I, n. 120, dove nel caso di contratti riguardanti l'alienazione illecita di feudi si specifica che *notarium vero, qui super tali contractu libellum vel alias instrumentum composuerit, post ammissionem officii infamie periculum sustinere sancimus*.

61 MGH, *Const. et acta* I, n. 148.

62 Sull'influenza di quest'ultima decretale sulla formazione della documentazione trentino-vescovile cfr. Gian Maria VARANINI, *Notai "vescovili" a Trento prima del 1215*. In: Emanuele CURZEL/Gian Maria VARANINI (a cura di), *Codex Wangianus (CW). I cartulari della Chiesa trentina (secc. XIII–XIV)*, 2 voll., Bologna 2007, I, pp. 56–79, p. 63 s., da cui anche Vito ROVIGO, "Et propter hoc habent feudum a domino". In: *Geschichte und Region/Storia e regione* 22 (2013), 1, pp. 74–92, p. 77. Sui notai attivi a Trento nel XII sec. e sullo sviluppo del documento notarile in area trentina cfr. VARANINI, *Notai*, così come CURZEL, *Vescovi*, pp. 11–96, e IDEM, *Notai di nomina vescovile a Trento fra XII e XIII sec.* In: Andrea GIORGI et al. (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*, Milano 2014, pp. 461–482.

secondo quarto del XII secolo. Sia Castel Appiano sia Castel Tirol, che come visto risalgono al primo quarto del XII secolo, erano difatti castelli caratterizzati da una forma di possesso allodiale: se la loro fondazione, che pur deve essere stata preceduta dall'ottenimento di una licenza da parte dei vescovi di Trento, fosse avvenuta seguendo l'applicazione dello strumentario feudale, avremmo a che fare con due feudi vescovili, quali essi invece non erano. Ciò dimostra che l'ipotetica licenza, se concessa, lo fu ancora come di prassi nel X secolo, senza cioè prestazione di alcun *homagium*.⁶³ Anche un terzo castello dell'antico territorio tridentino, cioè Castel Tarasp in Bassa Engadina, era di certo allodiale. Già in piedi nel 1095/96⁶⁴, senza che per esso si sia a conoscenza di alcuna licenza edificatoria, nel 1160 una sua parte fu donata da Ulrico III di Tarasp al vescovo di Coira⁶⁵, potendone disporre *libere et hereditario iure*, così come attestato esplicitamente pochi anni dopo, nel 1164/67.⁶⁶ Diversa è invece la situazione di Castel Flavon, sede dell'omonima stirpe comitale, la quale dovrebbe averlo fondato solo pochi anni prima del 1145.⁶⁷ Questo castello, così come palesato dalla documentazione duecentesca, era un feudo dell'episcopato di Trento⁶⁸, il che manifesta come la licenza edificatoria che lo riguarda debba essere stata concessa già secondo i crismi del diritto feudale. L'introduzione della prassi feudo-vassallatica per l'amministrazione dello *ius municionis* deve pertanto risalire all'episcopato del vescovo Altemanno (1124–1149), in linea con quanto registrabile contemporaneamente in altri territori del *Regnum Italiae*.⁶⁹

III. La *potestas concedendi facultatem extruendum fortalicium* e i vescovi di Trento

All'interno del loro territorio, lo *ius municionis* era una prerogativa esclusiva dei vescovi di Trento. Teoricamente di spettanza regia⁷⁰, essi ne erano entrati in

63 Per il fatto che ancora nel X sec. le licenze edificatorie venissero concesse senza richiesta di *homagium* e senza che si instaurasse un rapporto feudo-vassallatico fra concessionario della licenza e suo elargitore cfr. TABACCO, Re, p. 37 s.; SERGI, Antidoti, p. 135.

64 Iso MÜLLER, Die Herren von Tarasp, Disentis 1986, p. 65.

65 TUB I/1, n. 271.

66 TUB I/1, n. 294.

67 Questo l'anno della prima attestazione del toponimico dell'omonima dinastia comitale. TUB I/1, n. 221.

68 Walter LANDI, Quia eorum antecessores fundaverunt dictum monasterium. Familiengeschichte und Genealogie der Grafen von Flavon. In: Tiroler Heimat 76 (2012), pp. 141–275, p. 148 s., 159–161; IDEM, Il comitatus di Flavon fra individualità dinastiale e capitanato tirolese. In: Italo FRANCESCHINI/Marco STENICO (a cura di), Il Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII sec., Cles 2015, pp. 35–72, p. 36 s.

69 Per l'appartenenza del comitato di Trento al *Regnum Italiae* cfr. note 122, 135 e 177.

70 Il diritto di incastellamento è una regalia, così come risultante anche dall'*Edictum Pistense* dell'864 (MGH Capitularia regum Francorum II, n. 273). Il fatto che i castelli stessi siano oggetti del diritto pubblico è dato dal profilo giuridico della loro finalità (cioè il mantenimento della pace, la difesa delle vie e delle città, permettendo ai *principales* di difendere non solo se stessi, ma anche i sudditi), alla cui formazione concorrono sia l'eribanno sia il *Friedebann*. Proprio per questo lo *ius municionis* veniva annoverato fra le *regalia meliora* ovvero fra le *regalia essentialia sive maiora*. Questo diritto rimase tale anche nei maggiori momenti di depressione del potere regio; anche quando – come nel caso trentino – trasferito ad altri, sia attraverso il conferimento di

possemo al più tardi nel 1027 in forza della donazione corradiana.⁷¹ La difficile situazione documentaria dell'area trentina cui già sopra si è accennato non permette tuttavia di apprezzarne l'applicazione nei primi decenni del dominio temporale dei vescovi. Ciò è tuttavia possibile a partire dalla seconda metà del XII secolo, quando del resto, come suggerito anche dalle evidenze materiali, l'incastellamento dei *militēs* andò progressivamente aumentando, non solo nelle nel territorio di Trento e nelle regioni contermini, ma in tutta Europa⁷², e già allora risulta regolato sulla base di istituti giuridici propri del diritto feudale, sia per quanto riguarda la concessione di licenze edificatorie vere e proprie sia per quanto riguarda soluzioni diverse, innanzitutto nel caso di castelli che – per l'essere stati edificati su fondi spettanti all'episcopio e che i costruttori tenevano in feudo dallo stesso – già di diritto appartenevano al vescovo, che per questo si limitava alla concessione feudale dei diritti di custodia connaturati all'incastellamento stesso. In questo caso le modalità seguite in area trentina si rifacevano in modo inequivocabile alle *consuetudines* proprie del *Regnum Italiae*, dove l'inf feudazione della custodia di castello era una prassi già consolidata e alla quale il giurista milanese Oberto dall'Orto (1133/37–† 1175) aveva anzi dedicato una trattazione apposita, contenuta addirittura nella redazione più antica dei *Libri feudorum*, risalente al 1150 circa;⁷³ quindi non solo a prima delle due diete di Roncaglia, ma anche della prima *carta castrī* d'area trentina.

III.1 I feudi di custodia: l'incastellamento dei vassalli episcopali e il vassallo come castellano dell'episcopio

Le prime *cartae castrī* dei vescovi di Trento riguardano proprio casi relativi a quest'ultima specie, cioè a vassalli vescovili che si erano incastellati (o lo stavano facendo) su fondi di cui già erano stati precedentemente infeudati dall'epi-

facoltà missatiche sia attraverso concessioni dirette (vedi la concessione dello *ius speciale castellum edificandi* al vescovo Bernhard di Hildesheim da parte di Enrico II: MGH DD H II, n. 259). Alexander COULIN, *Befestigungshoheit und Befestigungsrecht*, Leipzig 1911, pp. 9–12; VACCARI, *Territorialità*, pp. 91–105; VISMARA, *Disciplina*, pp. 47–49, 78–90; Horst Wolfgang BÖHME et al. (a cura di), *Burgen im Mitteleuropa. Ein Handbuch*, 2 Bde., Stuttgart 1999, vol. I, p. 86; Hans K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung des Mittelalters*, Stuttgart/Berlin/Köln 2000, vol. II, pp. 108–110; Lorenz Friedrich BECK, *Befestigungsrecht*. In: *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Bd. 1, Berlin 2004–2008, coll. 497–498; Reinhart SCHMITT, *Burg*. In: *ibidem*, col. 737; SERGI, *Antidoti*, p. 135; Volker RÖDEL, *Burg und Recht*. In: GROSSMANN/ OTTOMEYER, *Burg*, pp. 64–71, p. 64 s.

71 MGH DD K II, n. 101; CURZEL/VARANINI, *Documentazione*, n. 2. Su questo atto fondamentale nella storia costituzionale del territorio e dell'episcopato di Trento cfr. Andrea CASTAGNETTI, *Tra regno italico e regno teutonico: verso i poteri comitali del vescovo (888–1027)*. In: *Storia del Trentino III*, pp. 73–115, p. 97–103.

72 ALBERTONI/VARANINI, *Età medievale*, p. 138. Per il resto, basti qui rimandare a BÖHME et al. (a cura di), *Burgen im Mitteleuropa*, pp. 54–83, così come a Georg U. GROSSMANN, *Castelli medievali d'Europa*, Milano 2005, pp. 58–72.

73 *Consuetudines feudorum*, *Antiqua*, tit. I, cap. 6, § 4 = *Vulgata*, Lib. I, tit. I, tit. 4, § 3 (LEHMANN, *Lehnrecht*, p. 88). Cfr. VISMARA, *Disciplina*, pp. 99–103. Su Oberto dall'Orto e la redazione *Antiqua* dei *Libri feudorum* cfr. CALASSO, *Medio Evo*, p. 554 s.; Peter CLASSEN, *Richterstand und Rechtswissenschaft in italienischen Kommunen des 12. Jhs.* In: *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, Stuttgart 1983, pp. 27–126; Giancarlo ANDENNA, *Dall'Orto [de Orto]*, Oberto. In: *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 32 (1986), pp. 145–150; DI RENZO VILLATA, *Formazione*, pp. 666–683; ASCHERI, *Diritti*, pp. 201, 221; ALBERTONI, *Vassalli*, pp. 164–167.

scopio. Il primo caso, cui già sopra si è brevemente accennato, risale al 1160, quando il vescovo concesse in feudo la *wardam* di Castel Belvedere presso Pinè a Gandolfino di Fornace⁷⁴, membro di una *domus* di vassalli vescovili che proprio nella zona di Fornace e di Pergine vantava diversi possedimenti.⁷⁵ In cosa consistesse la custodia connaturata al *castrum* è rivelato al meglio dalla *carta castrì* di Castel Madruzzo. Essa risale a solo un anno dopo quella di Belvedere, cioè al 1161, quando nella rocca, in quell'anno già in costruzione, il vescovo provvide a incastellare i suoi costruttori investendoli *de duobus casamentis in castro de Madruço, quod noviter est inceptum edificari et de warda ipsius castrì*, aggiungendovi prerogative di *districtus* sui rustici del circondario e calcando la mano in modo particolare sul diritto dei castellani di costringerli a collaborare alla manutenzione del castello.⁷⁶ La terminologia utilizzata dal documento risulta particolarmente atta a sottolineare – grazie al *districtus* legato ad esso – l'origine sostanzialmente pubblicistica dell'incastellamento in sè (*episcopus concessit [...] ut ipso per regulam constringerent rusticos ad publicandum castrum illud et ad custodias faciendas, id est illos rusticos qui incastellabunt in illo castro*).⁷⁷ Questa soluzione, che in regione non si limitava certo a questi due esempi, è appurabile anche – solo per citarne altri due – nei casi di Castel Liechtenstein, di cui si avrà modo di parlare più approfonditamente più sotto, e di Castel Roccabruna.⁷⁸ Essa è assimilabile perfettamente a quanto già visto solo due decenni prima in area brissinese nel caso di Castel Rodenegg e va distinta dall'affidamento in feudo della custodia di castelli (o di sue parti) già di proprietà dell'episcopato, nel qual caso ad essere concesse in feudo erano anche la *gastaldia* e il *merum et mixtum imperium* vertenti sul castello stesso.⁷⁹ A

74 CW, n. 178.

75 Su Gandolfino di Fornace e la sua schiatta cfr. Marco BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo* (metà XII–metà XV sec.), Bologna 2002, pp. 759–773.

76 Il coinvolgimento della popolazione rurale nella costruzione e nel mantenimento dei castelli di seconda generazione è una costante rilevabile alle fonti già nel X sec. Essa contribuirà in modo determinante alla formazione delle nuove signorie di castello e all'assoggettamento dell'insieme dei *cofugientes* che facevano riferimento al *castrum*, a prescindere se appartenessero o meno alla signoria fondiaria del castellano e indipendentemente dalla loro condizione più o meno libera. Gabriella ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella "Longobardia" del sec. X*. In: *Aerum* 48 (1974), pp. 1–67; VISMARA, *Disciplina*, pp. 75–78; VIOLANTE, *Signoria*, p. 363 s. Sul termine *casamentum* (di origine carolingia) e la sua appartenenza al lessico feudo-vassallatico in relazione alla custodia di castelli già nel X sec. cfr. POLY/BOURNAZEL, *Mutamento*, pp. 136, 150–154.

77 CW, n. 98. Cfr. CUSIN, *Storia*, p. 518 s.; BETTOTTI, *Nobiltà*, p. 698. Sul carattere tendenzialmente pubblico della protezione e dei poteri esercitati dal *dominatus loci* (e dall'incastellamento cui esso faceva capo) cfr. SERGI, *Antidoti*, p. 146. Nel caso di Belvedere, a proposito dei rustici, la *carta castrì* fa trapelare in modo più succinto il carattere pubblicistico dell'incastellamento (CW, n. 178: *homines illius terre debent habere facere custodiam et publicum castrì*).

78 Citato per la prima volta nel 1189, la custodia di Castel Roccabruna è esplicitamente indicata come feudo vescovile nel 1214. CW, nn. 86 (1189), 181 (1214).

79 In questi casi, del resto, l'inf feudazione della custodia di castelli vescovili si accompagnava sempre anche alla concessione della *gastaldia* e del *merum et mixtum imperium* ad essi collegati. Assieme alla custodia, la *gastaldia* e la giurisdizione sono difatti menzionati in tutti in casi che si elencheranno *infra*, tranne – in un primo momento – che per Stenico, che tuttavia saranno concesse anch'esse ai castellani nel 1171; CW, n. 19. Sulla concessione delle *gastaldie* nei *Libri feudorum* cfr. LEHMANN, *Lehnrecht*, p. 86.

quest'ultima fattispecie, in particolare, si riferiscono innanzitutto la *carta castr* di Castel Stenico, del 1163, dove la custodia di una nuova *domus* erettavi dal vescovo Adelpreto fu infeudata al *bonus homo* Bozone di Stenico, che proprio in forza di quest'investitura e dell'ufficio di castellano incomincerà a essere indicato come *dominus*.⁸⁰ Lo stesso vale per Castel Corona a Mezzocorona: acquistato dal vescovado soltanto due anni prima⁸¹, nel 1183 il vescovo Salomone concesse in feudo ai signori di Livo *duo casalia [...] in corona de Meç [...] pro custodia et wardia [...] eiusdem castr* *scilicet corone de Meç*.⁸² A quasi un secolo dopo risale invece il caso della custodia di Castel Pergine, di cui nel 1277 furono investiti gli omonimi signori.⁸³ Di mezzo, a titolo esemplificativo, si collocano il caso di Castel Pradaglia (*ante* 1234)⁸⁴, così come quello di Castel Beseno: acquistato dall'episcopio all'inizio del XIII secolo, fu concesso in feudo, attraverso la sua custodia, nel 1234/35.⁸⁵

Né è da credere che il diritto feudale, in merito al governo dei propri castelli, fosse una prerogativa dell'episcopio. Una delle controprove più evidenti è data da un caso assai interessante per la propria precocità, risalente addirittura agli stessi anni delle primissime *cartae castr* dell'episcopio.⁸⁶ Esso si riferisce ai signori di Arco e alla porzione sudorientale del loro *dominatus loci*, cioè al territorio della pieve di Nago, su cui essi esercitavano diritti di giurisdizione, forse in forza d'investiture vescovili.⁸⁷ La famiglia degli Arco, ascrivibile alla catego-

80 CW, nn. 5, 15, 19, 23, 37, 45, 46, 69–71, 85, 3*, 54*; CASTAGNETTI, Governo, pp. 43–45; BETTOTTI, Nobilità, pp. 727–730. La funzione di promozione sociale della custodia di castello, con gli obblighi militari ad essa connessi, è già stata evidenziata da MOR, Feudi, p. 59, il quale a ragione sottolinea come sia specialmente questo tipo di feudo a trasformare in *domini* chi prima dell'infeudazione poteva anche non esserlo (SERGI, Antidoti, p. 133). Sul legame feudo-vassallatico, più in generale, come strumento di promozione sociale cfr. CASTIGLIONI, Feudalesimo, p. 397, ma anche *supra*, nota 25.

81 TUB I/1, n. 398; CW, n. 54*; CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 28.

82 CW, n. 37.

83 CW, n. 149.

84 Sulle complesse vicende storiche di questo castello fra XII e XIII sec., passato in proprietà dell'episcopio attraverso diversi acquisti, e poi per l'appunto concesso in feudo, attraverso la sua custodia, a vassalli dell'episcopio (nel 1198, per una sua parte, ai Castelbarco, e poi – prima del 1234 – nella sua totalità, con *gastaldia* e *comitatus*, ai Lizzana) cfr. TUB I/1, n. 507; CW, nn. 51 (1190), 66 (1191), 75 (1183), 173 (1198); *ibid.*, n. 124 (1216); *ibidem*, nn. 164–166 (1234), n. 33* (1234); TUB I/2, n. 544 (1202); ASTn, APV, Sez. lat., c. 36, n. 13 (1221), c. 36, n. 35 (1339); WIESFLECKER, Regesten II/1, n. 41 (1272).

85 Nel 1234 la custodia del castello e la *gastaldia* vescovile di Beseno fu infeudata a Bonifacino da Riva, mentre l'anno successivo passò a Ulrico da Beseno, la cui famiglia aveva alienato il castello all'episcopio nel 1208–1212. CW, nn. 6 (1208), 11–13 (1210/12), 51 (1190), 101 (1212), 147 (1235); Leo SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte Trientner Domkapitels I*, Wien 1948, n. 19 (1234).

86 Per casi successivi, riguardanti le tre stirpi comitali residenti sul territorio dell'episcopato, cioè i Tirolo, gli Appiano e i Flavon, si veda innanzitutto il castello dei signori di Salorno, il quale era stato loro concesso in feudo (quindi feudo di castello e non di custodia) dai conti di Tirolo, così come espressamente riportato nel 1222. TUB I/2, n. 806. Cfr. LANDI, Haderburg, pp. 14–24. Per gli Appiano si vedano invece i casi di Castel Padersberg (1244; cfr. nota 183) e di Castel Vasio (1237; cfr. nota 260). Per i conti di Flavon si rimanda invece a Castel Haselburg: fondato con ogni probabilità nel 1236/37, forse senza licenza alcuna (cfr. nota 260), venne concesso in feudo dagli stessi a personaggi del loro seguito, prima ai signori di Haslach e poi, nel 1254–1289, al notaio Alberto di Cunevo (Cristina BELLONI, Documenti trentini nel Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, Trento 2009, n. 76; LANDI, *Quia eorum antecessores*, p. 258).

87 Vedi quanto da noi esposto in Giorgia GENTILINI/Gian Pietro BROGIOLO/Walter LANDI, Castel

ria dei *valvassores regis* e cioè fra coloro che non solo erano capaci di ricevere feudi dai *capitanei regis* (in questo caso il vescovo di Trento e il suo avvocato), ma anche di concederne, nel 1175 infeudarono difatti alcuni loro satelliti (interpretabili quindi, utilizzando la terminologia del tempo, come *minores valvassores*) della custodia di un dosso e di una fortificazione siti sopra Torbole, su quello che sarà successivamente noto non per nulla come Dos Castel.⁸⁸ E lo fecero anch'essi imponendo la più tipica delle clausole connesse ai feudi di custodia, cioè lo *ius aperturæ* in caso di guerra e verbalizzandovi un'eccezione non da poco, cioè *salva fidelitate domini imperatoris et suorum successorum dominorum*.⁸⁹ Nel caso di quest'ultima si trattava di una formula rintracciabile anche fra le *cartae castr*i dell'episcopio⁹⁰, la quale era perfettamente in linea con le consuetudini codificate a metà del XII secolo nei *Libri feudorum*, che come "forma fidelitatis" prevedevano difatti il *contra omnem nomine excepto imperatore vel rege*.⁹¹ Nell'Italia comunale, in un'area soggetta a tutt'altre dinamiche politiche rispetto a quelle di Trento, dalla seconda metà del XII secolo quest'eccezione era invece sostituita di regola da un'altra, la quale esentava il vassallo a prestare *auxilium* al proprio signore qualora quest'ultimo avesse preso le armi *contra patriam*, laddove come tale non si intendeva tanto un'idea astratta di Impero (o di Regno), bensì il Comune della città in cui entrambi vivevano.⁹²

Questa, del resto, non era certo la sola similitudine formale che legava la prassi feudo-vassallatica locale alle consuetudini feudali d'area lombarda. Oltre al fatto che qualsiasi investitura compiuta all'interno dell'episcopato avveniva anch'essa di fronte ad almeno due (o tre) *pares*, così come prescritto per i negozi già dalla *Lombarda* e poi registrato – in merito alle consuetudini feudali di XII secolo – dai *Libri feudorum*⁹³, non si può non notare come in tutte le *cartae castr*i prodotte dall'episcopio di Trento fra XII e XIII secolo, perlomeno stando a quelle a noi pervenute e a quelle in cui questi momenti siano stati scritturalizzati, la successione fra investitura e giuramento di fedeltà (da parte del vassallo nei confronti del feudatario ovvero del vescovo) rispetta quanto già registrato da Oberto dall'Orto nella *recensio antiqua* dei *Libri*

Penede a Nago nel Sommolago. In: *Castra, castelli I*, pp. 217–248, p. 218 s.

88 Per la terminologia utilizzata, durante il XII secolo, per identificare i feudatari e gli investendi, basti rimandare alle *Consuetudines feudorum*, *Antiqua*, titt. I, § 3, III, VIII, cap. 16 = *Vulgata*, Libb. I, tit. 7, § 1; II, tit. 10 (LEHMANN, *Lehnrecht*, pp. 83, 93, 127 s.). Sul Dos Castel vedi GENTILINI/BROGIOLO/LANDI, *Castel Penede*, p. 218.

89 FRANCO, *Prosapia*, doc. 2.

90 Si veda il caso di Castel Altenburg, del 1194.

91 *Consuetudines feudorum*, *Vulgata*, Lib. II, tit. 7 (LEHMANN, *Lehnrecht*, pp. 121–123).

92 Giancarlo ANDENNA, *Feudo*. In: *Federico II*, vol. I, pp. 618–629. Medesima esenzione era prevista qualora il *senior* fosse stato scomunicato o bandito dall'imperatore.

93 *Consuetudines feudorum*, *Vulgata*, Lib. II, titt. 32, 56 (57), 57 (58). Cfr. LEHMANN, *Lehnrecht*, pp. 161, 183 s.: *De notis feudorum [...] Quod autem pares tantum debeant interesse investituræ feudi et non alii, hoc tunc verum est, cum dominus vassallo alios habuerit. Alioquin adhibeat dominus, quos meliores poterit, liberos tamen, argumentatione legis de ultimis voluntatibus in Lombardia, que dicit: 'Si quis donationem facere voluerit de suis rebus alicui vel investituram, adhibeat sibi de pagensibus suis, et per eandem legem vivant, testes idoneos duos vel tres'. Pluralis enim elocutio duorum numero contenta est.* Sulla *Lombarda* cfr. LEICHT, *Storia*, pp. 94–99.

feudorum attorno al 1150⁹⁴, cioè la prima precede sempre la prestazione del secondo.⁹⁵ In area trentina, sempre stando alle *cartae castr* e a quelle che ce ne hanno lasciato traccia, si può notare invece una certa distonia rispetto a quanto previsto dalle consuetudini lombarde in merito all'immissione in possesso, poiché per Trento essa poteva sia precedere sia seguire il giuramento di fedeltà⁹⁶, mentre per i *Libri feudorum* sembra che essa dovesse sempre seguire, sia l'investitura sia il giuramento.⁹⁷

III.2 Il diritto feudale e l'incastellamento degli allodieri

La specificità e l'esclusività del diritto feudale in merito all'incastellamento all'interno dell'episcopato di Trento stava pertanto – come appena visto nel caso degli Arco – non nel governo della custodia, ma nel suo utilizzo da parte dell'episcopio per amministrare lo *ius municionis* ovvero per concedere licenze edificatorie.

I *milit* a servizio del vescovo di Trento avevano due modi per incastellarsi: da un lato, erigere da sé un proprio *castrum* su terre tenute in beneficio dall'episcopio stesso e farsene poi infeudare la custodia; dall'altro, farsi investire della custodia di un castello già esistente: se non direttamente dal vescovo, da uno dei suoi maggiori vassalli. Accanto a questi due tipi di incastellamento, i quali interessano esclusivamente personaggi e lignaggi già spettanti alla vassallità vescovile, esisteva anche quello riferentesi alla concessione di licenze edificatorie riguardanti castelli eretti da altri soggetti su terreni allodiali. In questo caso, per assicurare al vescovo un diritto di comando anche su questo tipo di fortificazioni, il processo d'incastellamento seguiva l'istituto del *feudum oblatum*, il quale istituiva un *dominium directum* del vescovo sulla particella edificale e di riflesso sul complesso castellano che vi veniva eretto: la soggezione del nuovo *castrum* al *princeps terrae* era data dallo *ius in re* che esso richiedeva come contropartita al momento della concessione della licenza di edificazione.⁹⁸ La prima licenza edificatoria riguardante questa specie di casi risale al 1172 e si riferisce a Castel Caldifff presso Egna. Il costruttore, il *dominus* Enrico di Egna, investì così il vescovo *de casale uno iuris*

94 *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. VIII, cap. 9 = Vulgata, Lib. II, tit. 4 (LEHMANN, Lehnrecht, p. 120).

95 CW, nn. 1 (Altenburg), 2 (Caldifff), 5 (Bosco), 17 (Stenico), 25 (Lodron), 27 (Segonzano), 99 (Grumo), 123 (Denno e Corona di Denno), 147 (Beseno), 149 (Pergine), 173 (Barco), 174 (Wangen-Bellermont), 245 (Meano), 5* (Rafenstein), 19* (Kasatsch), 34* (Gresta). Fra le *cartae castr* di altri potentati presenti sul territorio dell'episcopato si pensi all'infeudazione di Castel Vasio, del 1237 (TUB I/3, n. 1055).

96 CW, nn. 38 (Torre Apponale a Riva), 173 (Barco), dove essa precede il giuramento di fedeltà. Il contrario avviene in CW, nn. 27 (Segonzano), 99 (Grumo), 173 (Visione), 34* (Gresta), così come in TUB I/3, n. 1055 (Vasio).

97 *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. VIII, cap. 12 = Vulgata, Lib. II, tit. 7, § 1 (LEHMANN, Lehnrecht, p. 123).

98 Errata l'asserzione di MAURER, Recht, p. 125, secondo il quale il castello sarebbe rimasto 'Eigentum' (proprietà) di Enrico di Egna: il processo trasformò per l'appunto l'edificato in possesso feudale. Errata è anche la sua affermazione, secondo cui Enrico avrebbe ottenuto in feudo solamente la *domus* che il vescovo pretese che venisse costruita nel castello. Corretta, invece, l'interpretazione di BITSCHNAU, Burg, n. 167b, che parla di 'Lehenauftrag' dell'intero castellare.

sui in pertinentia de Egna supra dosum unum qui es in valle Glara, riottenendolo in feudo assieme al diritto di costruirvi una fortificazione. Di contro Enrico promise al vescovo *fidelitas*, gli garantì il rispetto dello *ius aperturæ* e si impegnò a costruire entro il *castrum* una *domus* per il vescovo, di cui Enrico avrebbe detenuto la *custodia*, così come l'avrebbe esercitata a suo nome anche sul castello.⁹⁹

Esempio del tutto analogo a Caldifff è quello di Castel Caldonazzo, la cui licenza edificatoria risale al 1201¹⁰⁰, mentre leggermente diversi nel procedimento d'incastellamento, ma non per forza nella sostanza giuridica, la quale rispondeva al principio universalmente accettato che in ultima istanza un qualsiasi castello appartenesse al proprietario della particella edificale su cui esso insisteva, sono invece i casi di due castelli fondati dai signori di Wanga nel corso della prima metà del Duecento. Il primo è quello di Castel Wangen Bellermont, la cui *carta castrì* data al 1209. I suoi costruttori, non disponendo del fondo da essi individuato come sede ideale per il proprio castello, dal momento che esso era di proprietà dell'episcopio di Trento, se ne fecero infeudare assieme al diritto di incastellarvisi: essi ottenevano lo *ius utile*, il vescovo manteneva lo *ius in re* grazie al *dominium directum* che rimaneva nelle sue mani e a ricompensa dell'*utile* che egli aveva alienato in forza dell'infeudazione, il vescovo ottenne dai Wanga la refuta di un vigneto che essi tenevano in feudo dall'episcopato nella conca di Bolzano.¹⁰¹ Nel caso di Castel Runkelstein, del 1237¹⁰², i signori di Wanga disponevano bensì del fondo allodiale su cui fondare il castello, ma dalla *carta castrì* – unico caso rilevabile fra le diverse licenze edificatorie di area trentina – non sembrerebbe che esso sia stato affatto oblato. Il vescovo Aldrighetto, il quale concesse la licenza nella pienezza delle sua potestà principesca, cioè *tamquam comes dux marchio terre sue*, si limitò infatti in questo caso alla clausola dello *ius aperturæ*. L'oblazione deve tuttavia aver avuto luogo sebbene non se ne conservi alcuna scritturalizzazione, poiché il castello risulta effettivamente essere stato un originario feudo dell'episcopato di Trento e come tale è attestato in modo esplicito dal Trecento fino alla Secolarizzazione.¹⁰³

99 TUB I/1, n. 329; CW, n. 2. Cfr. Walter LANDI/Magdalena HÖRMANN, Caldifff. In: TBB 10, pp. 363–386, p. 364 s. Per una trattazione dello *ius aperturæ* cfr. Friedrich HILLEBRAND, Das Öffnungsrecht bei Burgen, seine Anfänge und seine Entwicklung in den Territorien des 13.–16. Jhs., phil. Diss., Tübingen 1967; SCHULZE, Grundstrukturen II, p. 118 s.; Horst Wolfgang BÖHME/Reinhard FRIEDRICH/Barbara SCHOCK-WERNER (a cura di), Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Festungen, Stuttgart 2004, p. 193; Christoph BACHMANN, Das Öffnungsrecht (*ius aperturæ*). In: Burgen im Mitteleuropa II, pp. 33–38; IDEM, Öffnungsrecht und herzogliche Burgenpolitik in Bayern im späten Mittelalter, München 2007; Volker RÖDEL, Öffnungsverträge und Burgfrieden als Mittel fürstlicher Politik. In: BECK (a cura di), Burgen, pp. 279–293.

100 TUB I/2, n. 529; CW, n. 179.

101 TUB I/2, n. 592; CW, n. 174. Il termine 'allodio', utilizzato nel documento, specifica la proprietà (quindi non un qualsiasi tipo di possesso). Tecnicamente essa è indicata come tale nella documentazione medievale prima della riscoperta del diritto romano e della sua nozione di proprietà: per l'appunto il *dominium* di cui sopra. Mario ASCHERI, Istituzioni medievali, Bologna ²1999, p. 129 s. Ciò impedisce di spiegare la mancata oblazione nel fondo ipotizzando che si trattasse già di un feudo vescovile.

102 TUB I/3, n. 1054.

103 Walter LANDI, Das „alt öd schloss“ als ungeliebte Wohnstatt von Pächtern und Pflegern. In: Schloß Runkelstein – Die Bilderburg, Bozen 2000, pp. 473–514, pp. 481–487. Nessuna obla-

III.3 L'infеudazione del diritto in mancanza della terra

Esisteva tuttavia, perlomeno sin dal X secolo, la possibilità di ottenere una licenza di incastellamento senza che la particella edilizia fosse stata ancora individuata.¹⁰⁴ In questo caso, con la progressiva feudalizzazione della disciplina riguardante la loro concessione, l'oggetto dell'infеudazione diveniva il diritto stesso d'incastellamento, che solo in un secondo momento avrebbe trasferito la sua natura feudale sull'edificato. Lo dimostra in tutta chiarezza, innanzitutto, una licenza del 1188 concessa a un notaio, Alberto, il quale ottenne *feudum edificandi, laborandi et costruendi domum, castrum vel quacumque munitionem [...] in quemcumque dossum, lapidem, locum vel alturam aut in quemcumque castellare voluerit eligere in tota plebe Fundi*.¹⁰⁵ Lo stesso vale per Castel Segonzano, la cui licenza edificatoria del 1216 non menziona alcun dosso specifico su cui erigere il castello. Essa si limita a prescrivere l'allodialità del fondo su cui esso dovrà sorgere e il diritto di proprietà che su di esso il costruttore dovrà godere e che poi egli avrebbe naturalmente dovuto obblare all'episcopio per poi riottenerlo in feudo. Il vescovo concesse infatti al *dominus* Federico *de la Curte* il permesso *edificandi castrum cum domo de munitione sive de batalla in loco Segonçani super suum, ubicumque voluerit in illa pertinentia; et illum totum in rectum feudum detinere cum suis heredibus semper debet a Casadei Sancti Vigili*.¹⁰⁶ Stessa cosa, più tardi, per quella che va interpretata come la licenza che portò alla fondazione del castello di Lizzana, concessa nel 1225, nella quale in analogia a quella del notaio Alberto di quattro decenni prima si menziona solo il territorio della pieva entro il quale questa licenza avrebbe potuto essere utilizzata.¹⁰⁷ Lo stesso, nella medesima zona, vale anche per la licenza che nel 1272 porterà alla fondazione del castello di Rovereto.¹⁰⁸ Anche per la fondazione di Castel Gresta, nel 1225, il diritto di incastellamento fu concesso *iure et nomine recti et lealis feudi* senza che la sua applicazione fosse legata ad un determinato sito, bensì al territorio della pieve; neppure a quel dosso di Gresta

zione, qualora la licenza sia stata effettivamente concessa, vi fu invece nel caso di un altro castello della stessa famiglia, cioè Castel Ried. Citato già nel 1225 (BITSCHNAU, Burg, n. 474), era stato eretto solo pochi anni prima, ma di esso non è pervenuta nessuna *carta castr*, né successivamente lo troviamo fra i feudi trentino-vescovili.

104 VIOLANTE, Signoria, p. 362; FASOLI, Signorie, p. 549. In area tedesca il primo caso noto dovrebbe risalire invece al 1145, quando Corado III concesse al conte Goffredo di Arnsberg *in regno nostro castrum edificare in patrimonio suo aut in beneficio suo, quod vel in presenti in regno habere vel adhuc a regno acquirere poterit*. MGH DD K III, n. 138. Cfr. ZOTZ, Burg, p. 146 s.

105 CW, n. 3*. Il castello del notaio Alberto va identificato, con ogni probabilità, con Castel Malosco. Vedi a proposito quanto da noi suggerito in Katia LENZI, Malosco. In: Castra, castelli I, pp. 213–217, p. 213.

106 CW, n. 27.

107 Michael MAYR ADLWANG, Regesten zur tirolischen Kunstgeschichte. In: ZdF/42 (1898) 3, pp. 117–203, n. 33. Sul fatto che questa licenza si riferisca a Castel Lizzana vedi quanto da noi esposto in Walter LANDI/Isabella ZAMBONI, Castello di Lizzana. In: Castra, castelli II, pp. 135–139, p. 135. Conformemente a questo dato si tenga presente che il castello è citato per la prima volta nel 1255. Giambattista VERCI, Storia della marca trivigiana e veronese, 20 voll., Venezia 1786/91, vol. II, p. 15 s., doc. 15.

108 MAYR ADLWANG, Regesten, n. 33. Sulla riconducibilità di questa licenza alla fondazione del castello di Rovereto vedi quanto da noi esposto in Walter LANDI/Isabella ZAMBONI, Castello di Rovereto. In: Castra, castelli II, pp. 145–153, p. 145 s.

di cui i signori di Gardumo con lo stesso documento venivano pur investiti, cosicchè *et si ille locus non placeret ad astrum edificandum, similiter investivit eos [...] de omni iure quod habet et ad episcopatum pertinet in uno alio dosso vel locoquod magis eis placeret in plebatu Gardumi ad castrum in eum edificandum*.¹⁰⁹

III.4 Dal castelliere al castellare: quando il castello precede la custodia
Altro modo per incastellarsi era infatti quello di erigere un castello su terreni dell'episcopio previo permesso dello stesso e dopo esserne stati regolarmente investiti. Si trattava di una tradizione antica, cui molti soggetti da sempre facevano ricorso, e che spesso – quando l'autorizzazione mancava – rischiava di portare all'alienazione del fondo in favore dei castellani e a danno delle signorie ecclesiastiche. In questo caso i siti scelti erano preferibilmente antichi castellari ormai in disuso (castellieri), di cui il vescovo poteva ancora disporre assieme agli obblighi che la popolazione rurale per consuetudine vi doveva prestare in forza dei diritti di castellania. Il caso più interessante è anch'esso pertinente alla pieve di Gardumo e riguarda il dosso di Grumo. La *carta castr*i che lo riguarda risale al 1235. Ad essere infeudata *ad rectum feudum* in favore di quegli stessi signori di Gardumo appena visti fu così la *vardia dosi de Grumo de Gardumo*.¹¹⁰ Alquanto più tardo è invece il caso di Castel Meano. Menzionato già nel 1252¹¹¹, quando dello stesso dovevano esistere solo poche rovine, esso fu infeudato nel 1275 dal vescovo Enrico ai signori di Zwingenstein affinché lo potessero *et levare et edificare secundum quod eis melius videbitur expedire* e perché ne esercitassero la guardia e la custodia (*illud die ac nocte et omni tempore custodire [...] warda et custodia dicti castr*i) a nome dell'episcopato.¹¹²

IV. Lo *ius municionis* dei vescovi e l'Impero

Le prime applicazioni del diritto feudale per la concessione di licenze d'incastellamento, come detto, dovrebbero risalire al vescovado di Altemanno (1124–1149), mentre le prime prove documentali risalgono di certo ad Adelpreto (1156–1172), che non a torto vale anche come uno dei più intransigenti restauratori dei poteri comitali dell'episcopio.¹¹³ Proprio sull'onda del generale riordino delle regalie promosso da Federico I, cui sopra si è già rimandato, nel 1161 egli si era anzi procurato una conferma delle proprie

109 CW, n. 34*.

110 CW, n. 99. Sul *castrum vetus de Gardumo* cfr. Gian Pietro BROGIOLO, La *vardia dosi de Grumo de Gardumo*. In: *Castra, castelli I*, p. 134.

111 Emanuele CURZEL/Sonia GENTILINI/Gian Maria VARANINI, Le pergamene dell'Archivio della Prepositura di Trento, Trento 2004, n. 104.

112 CW, n. 245. Cfr. Marco STENICO, Dosso di San Martino: le testimonianze documentarie. In: Ezio VALZOLGHER (a cura di), *La chiesa di San Martino di Gazzadina*, Trento 2004, pp. 23–30.

113 Iginio ROGGER, Vita, morte e miracoli del beato Adelpreto nella narrazione dell'agiografo Bartolomeo di Trento. In: STSS 56 (1977), pp. 331–384, p. 350–360; CASTAGNETTI, Governo, pp. 95–115; IDEM, *Vescovi*, pp. 132–138.

prerogative pubbliche sul *comitatus Tridentinum cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus [...] cum districtis, placitis cunctisque publicis functionibus et red-ditionibus*.¹¹⁴ E poiché l'espressione *publicae functiones* null'altro rappresenta se non una locuzione giuridica equivalente a *regaliae*¹¹⁵, con ciò questo vescovo si era visto confermare implicitamente (ma pur sempre in modo univoco grazie all'omnicomprensivo *cunctae*) anche l'esercizio e il governo dello *ius municionis* così come sopra illustrato. Non essendovi riportato tuttavia in modo esplicito, i suoi successori si sarebbero preoccupati di ottenerne solo pochi anni dopo apposite conferme: una prima volta da Federico I nel 1182¹¹⁶; una seconda da suo figlio Enrico VI nel 1191.¹¹⁷ Con questi due privilegi l'episcopio riuscì innanzitutto a bloccare ovvero a irreggimentare, più di quanto vi fosse riuscito il vescovo Adelpreto, la costruzione di *domus altae* e *domus cum turri* all'interno della città e dei *suburbia* di Trento.¹¹⁸ Esse, come recitavano i due privilegi, avrebbero potuto essere costruite solo se preventivamente permesse dall'episcopio stesso col consenso del suo avvocato, così come negli stessi anni sarà garantito anche ad altri vescovi a capo di alcune di quelle *aliae civitates* del Regno di Germania¹¹⁹, cui Trento nel documento del 1182 veniva impropriamente associata.¹²⁰ Sia questo privilegio sia quello del 1191, inoltre, ribadivano in forma solenne il monopolio dello *ius municionis* da parte del vescovo non soltanto entro un certo raggio dalle mura della propria *civitas*, così come usuale (fra XII e XIII secolo) anche altrove¹²¹, bensì per l'intero territorio del loro episcopato. La nobiltà locale (i *domini loci* sopra citati) e i membri della macinata vescovile erano anch'essi costretti – così ribadivano questi due privilegi – a procurarsi preventivamente una licenza da parte dell'episcopio, qualora avessero voluto fortificare i propri possedimenti (*nobilibus vero et certis ministerialibus ecclesie liceat turres erigere et loca propria munire, si ad hec olius episcopi assensum et licentiam mereri poterint*).¹²² Se, pertanto, il documento del 1182 tracciava

114 CW, n. 56*; CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 12-2.

115 Johannes FRIED, Der Regalienbegriff. In: DA 29 (1973), 2, pp. 450–528.

116 MGH DD F I, n. 821; CW, n. 59*; CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 29: *Preterea eiusdem auctoritatis nostrae sanctione fermissime inhibemus, ne qua popularis persona seu quicumque civis, qui non est liber vel certus et legitimus ecclesie illius ministerialis, presumat infra civitatem vel extra in suburbio vel coherentis eius turrem aliquam aut munitionem seu propugnacula atollere sine mandato et licentia episcopi et consensu advocati*. Cfr. SETTIA, Stabilità, p. 274; ALBERTONI/VARANINI, Età medievale, pp. 106–108; Emanuele CURZEL, Trento, Spoleto 2013, p. 180 s.

117 CW, n. 60* (63*).

118 Lo sottolineano già CASTAGNETTI, Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo. In: Giorgio BORELLI (a cura di), Un lago, una civiltà: il Garda, 2 voll., Verona 1983, I, pp. 78–79 (similitudine con la *Romania*), e BETTOTTI/VARANINI, Profilo, p. 97.

119 Erich SCHRADER, Das Befestigungsrecht in Deutschland von den Anfängen bis zum Beginn des 14. Jhs., Göttingen 1909, p. 49.

120 Cfr. note 122, 135, 177.

121 Georg Ludwig von MAURER, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland, Erlangen 1869, I p. 466 s. Lo riportava già Franz LÖHER, Fürsten und Städte zur Zeit der Hohenstaufen, Halle 1846, p. 65 s.

122 Questo passaggio smentisce in modo inequivocabile MAURER, Recht, p. 124, il quale sostiene che questa prerogativa si limitasse alla città e non a tutto l'episcopato di Trento. Improvida anche l'affermazione lì riportata, secondo cui il territorio del comitato di Trento si sarebbe staccato dal

una similitudine con la situazione tedesca, in realtà ne sanciva un'altra con quanto riconosciuto solo un anno dopo alle città lombarde grazie alla Pace di Costanza, allineando Trento piuttosto a queste ultime che alle "consorelle" del *Regnum Teutonicum*. La pace di Costanza aveva difatti riconosciuto alle città lombarde il diritto di disciplinare e applicare lo *ius municionis* per tutto il loro distretto e per tutto il loro episcopato, quindi non solo al proprio pomerio.¹²³ Trento e i suoi vescovi, grazie al privilegio fridericiano, non si comporteranno diversamente ed eserciteranno questa loro prerogativa nella loro pienezza, anche per un'altra competenza che ricadeva appieno fra quelle afferenti allo *ius municionis*, cioè la fondazione di "borghi nuovi": nella loro essenza essi null'altro erano se non *castra*, in quanto non solo insediamenti demici fortificati, ma anche centri amministrativi sussidiari della *civitas*.¹²⁴ Come in Lombardia, anche nell'episcopato di Trento si aprì allora la porta alla fondazione di una serie di nuovi centri periferici dipendenti dalla città episcopale; sedi anch'essi di un proprio foro, cioè di una propria *curia* e di un proprio mercato, come qualsiasi altro *castrum* cui facesse riferimento una propria signoria di banno. Non è così un caso, quindi, che questo tipo di fondazioni risalga soltanto

ducato di Baviera nel corso dell'XI sec.: dal momento che Trento non ne fece mai parte, è difficile che se ne sia mai potuto staccare. Trento, assieme alla nuova Marca Veronese istituita dagli Ottoni, cui originariamente venne aggregata, fu soggetta al duca, ma non al ducato di Baviera (e poi a quello di Carinzia), il che non è poca cosa: unione personale e non territoriale, senza pregiudizio alcuno per l'originaria appartenenza al *Regnum Italiae*. Carlo Guido MOR, Dalla caduta dell'impero al comune. In: Verona e il suo territorio II, Milano 1964, p. 105 s.; CASTAGNETTI, Regno, p. 102. Cfr. Carlsruh BRÜHL, Fodrum, Gistum, Servitium, Köln/Graz 1968, I, p. 546, nota 515, dove già si mette in guardia la storiografia dall'interpretare i fatti del 952-976 come un'annessione della Marca alla Baviera ovvero alla Carinzia. A proposito, cfr. Walter LANDI, Re nazionali senza nazione. In: Verona-Tirol. Arte ed economia lungo la Via del Brennero fino al 1516, Bolzano 2015, pp. 49-106, pp. 77-103. Che nel 1223, a Capua, al seguito di Federico II, il vescovo di Trento sia annoverato fra i principi tedeschi (MGH, Const. et acta II, n. 94) è da spiegare o con la provenienza nazionale del vescovo allora in carica, cioè Alberto di Ravenstein (1219-1223), certamente un membro dell'omonima stirpe comitale sveva (e non certo un membro dell'omonima stirpe di ministeriali residenti nel Bolzanino, così come riportato da Iginio ROGGER, Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae saec. XIII antiquiora, vol. I, Trento 1983, p. 79) o con il fatto che in forza della detenzione dei comitati di Bolzano e Venosta, da secoli parte del *Regnum Teutonicum* (LANDI, Re, pp. 83-87, 98 s.), il vescovo di Trento era considerato anche, a pieno titolo, un principe di quel regno. Josef RIEDMANN, Die Bedeutung des Tiroler Raumes für die Italienpolitik Kaiser Friedrich Barbarossa. In: Evamaria ENGEL/Bernhard TÖPFER (a cura di), Kaiser Friedrich Barbarossa, Weimar 1994, pp. 81-99, p. 94, così come Christine ANTENHOFER, Tirol und die Stauffer. In: Fulvio DELLE DONNE et al. (a cura di), L'eredità di Federico II, Bari 2010, pp. 191-208, p. 197 s., sono invece dell'idea che – fermo il fatto che nel 1282 venisse indicata come città italiana-l'accorpamento di Trento al *Regnum Italiae* sarebbe da legare appena alla temporanea secolarizzazione del 1236. Ciò contrasta tuttavia con il fatto che i confini fra *Regnum Italiae* e *Regnum Teutonicum* lungo la valle dell'Adige, fra Bolzano e Merano, così come fra la confluenza di Adige e Isarco, da un lato, e Val d'Ega e bassa Val d'Isarco, dall'altro, sono attestati già alla fine del IX sec. e durante l'XI sec., così come da noi dimostrato in LANDI, Re, pp. 83-103. Né si può ignorare che i vescovi di Trento, fra X e XII sec. prendevano parte alle diete imperiali che si tenevano a Verona e Treviso, e che la moneta in circolazione nei loro territori era proprio il denaro veronese, cioè una moneta italiana. Lo stesso vale per il sistema documentario, che era l'istrumento notarile, e – come in questo saggio si dimostra – anche le consuetudini feudali erano quelle proprie del *Regnum Italiae*. Cfr. note 135, 177.

123 MGH, Const. et acta I, nn. 293-295, sp. 293, § 17. Se ne veda la conferma contenuta nei *Pacta Placentina cum Lombardis* dello stesso anno (cfr. nota 128).

124 VISMARA, Disciplina, p. 58. Cfr. Giovanni SANTINI, Europa medioevale. Introduzione allo studio delle strutture territoriali di diritto pubblico, Milano 1986, pp. 203-209, 232; IDEM, Romani e Germani, pp. 65-73, 103 s.

agli anni che produssero la concessione formale del privilegio federiciano: al 1177/80–1189 data infatti la fondazione del *burgum* di Bolzano¹²⁵; al 1189, invece, quella del *borgum novum* di Egna.¹²⁶ In entrambi i casi si trattava di insediamenti fortificati e come tali soggetti a quello *ius municionis* di cui finora si è detto, alla pari dei *castra* e delle *turres* in mano ai *milites*.¹²⁷

IV.1 Il vescovo, la curia vasallorum e le dinastie vicecomitali:

“quod omnis tangit ab omne approbetur debet”

Il privilegio di Federico I fu prontamente pubblicato dall'episcopio e la sua ricezione da parte della *curia vasallorum* di Trento non poté che essere immediata. Forte del fatto che Federico I avesse tuttavia riconosciuto la liceità di consuetudini locali nell'applicazione pratica dello *ius municionis*¹²⁸, lasciando di fatto aperta la possibilità d'interpretazioni particolari dei rescritti regi conformemente alle prassi dei singoli territori dell'Impero, la *curia* produsse alcune clausole non da poco, limitando nei fatti alcune delle prerogative confermate dagli imperatori ai vescovi di Trento. L'eccezione maggiore riguarda quei castelli che sarebbero stati eretti all'interno di quei comitati, il cui governo era già stato demandato dall'episcopio ad altri soggetti: una prova inequivocabile di come lo *ius municionis* fosse connaturato allo *ius comitatus*. A stabilirlo solennemente fu una seduta della *curia vasallorum* tenutasi il 5 maggio 1185: interrogati dal vescovo Salomone *si in suo comitatu sine eius licentia alicui castrum edificare liceret*, il conte Enrico di Tirolo e Riprandino di Pergine ebbero a rispondere che *non licet alicui sine vestra licentia castrum sibi edificare seu construere in eo comitatu, quem vobis totum retinuistis, sive in eo comitatu, in quo societatem vel communitatem seu aliquod habetis*, ma aggiungendovi la non meno significativa precisazione che *si quis comi-*

125 OBERMAIR, Kirche, pp. 460–462; IDEM, Una regione di passaggio premoderna? Il panorama urbano nell'area tra Trento e Bolzano nei sec. XII–XIV. In: STSS 84 (2005), pp. 149–162, p. 157.

126 TUB I/1, n. 453; CW, n. 53.

127 VISMARA, Disciplina, p. 58 s. Per un paragone con l'area tedesca, dove la situazione era la stessa, cfr. FRED KASPAR/PETER BARTHOLD/ULRICH VON DAMAROS, Zur Geschichte baurechtlicher Bestimmungen und der Bauverwaltung als Grundlage des Bauens. In: Stadt Minden I, Essen 2003, pp. 95–123. Che per la fondazione di un borgo o di una città fosse necessario disporre dello *ius municionis* o di un'apposita licenza è registrato già nel XIII sec. dallo Sachsenspiegel III, 66 § 2 (Karl August ECKHARDT, Sachsenspiegel. Landrecht = MGH, Fontes iuris germanici antiqui, NS I/1, p. 252). Cfr. Christian FREY, Burgenbaurecht im Sachsenspiegel. In: Joachim ZEUNE (a cura di), „Dem Feind zum Trutz“. Wehrelemente an mittelalterlichen Burgen, Braubach 2015, pp. 87–94, p. 89.

128 Ciò trapela dai *Pacta Placentina cum Lombardis* del 1183 (MGH DD F I, nn. 842–843), dove dopo aver riconosciuto la legittimità delle consuetudini locali (§ 1), si ribadisce per l'appunto la libertà per i Comuni lombardi di amministrare da sé lo *ius municionis* (§ 17), così come del resto già stabilito dalla pace di Costanza (cfr. nota 123). La liceità delle consuetudini locali (CALASSO, Medio Evo, p. 413 s.; DI RENZO VILLATA, Formazione, p. 706; ASCHERI, Diritti, p. 201 s.), già evidenziata in merito dell'incastellamento da COULIN, Befestigungshoheit, p. 11, era stata registrata alcuni decenni prima dei provvedimenti federiciani da Oberto dall'Orto, attorno al 1150, nella più antica redazione dei *Libri feudorum* (ANDENNA, Dall'Orto). Ne deriva come sia il diritto feudale sia lo *ius municionis* si compenetrassero anche in merito a quest'aspetto e come la giurisprudenza lombarda sia stata fondamentale non solo per la codificazione del diritto feudale ma anche per quella dei principi che governavano l'incastellamento nelle terre dell'Impero.

tatum aliquem per vos habet, et eum de vestra concessione ita sibi totum detinet, ut in eo nihil penitus habeatis, cosicché al concessionario dello *ius comitatus* era lecito *sibi in eo sine vestra licentia castrum edificare*.¹²⁹

Questo pronunciamento sull'amministrazione dello *ius municionis* da parte dell'episcopo seguiva non a caso una controversia che aveva contrapposto al vescovo di Trento il suo avvocato, il sopraccitato conte di Tirolo, a causa della fondazione di un castello fra Terlano/Terlan e Settequerce/Siebeneich (*in Selsi*).¹³⁰ Nel 1184 – conformemente a quanto previsto per i *maiores vasvasores* del Regno Italico dall'*Edictum de beneficiis* – essa era stata portata davanti alla curia imperiale e non a caso la sentenza che seguì, alla pari del lodo trentino dell'anno dopo, è spesso addotta dalla storia del diritto in merito al graduale passaggio dello *ius municionis* dalle competenze regie a quelle comitali.¹³¹ La curia imperiale, il 15 marzo di quell'anno, aveva difatti pronunciato un lodo che già preannunciava quanto la *curia vasallorum* di Trento avrebbe stabilito l'anno dopo e cioè che a nessuno era lecito fondare un castello in un comitato tenuto in condomio senza ottenere l'assenso del copossessore.¹³² Se ciò garantiva il vescovo per quei territori che egli teneva in comune con il conte di Tirolo, esso confermava indirettamente la liceità di tutti quegli incastellamenti lì dove egli avesse accomendato *in toto* i diritti di comitato. Se la curia imperiale, appoggiandosi in modo più che palese alla giurisprudenza romana¹³³, aveva pertanto dato ragione al vescovo riguardo alla fondazione di un castello all'interno dell'ex comitato atesino dei conti di Morit-Greifenstein, da entrambi occupato nel 1170¹³⁴, la sua sentenza giustifica il fatto che per alcuni territori

129 CW, nn. 23, 86*.

130 Per la localizzazione della contrada di Terlano *in Selsi* cfr. Armin TORGLER, *Wüstgefallene Orte in Südtirol (Italien)*. In: *Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes*, Turnhout 2009, pp. 263–271; IDEM, *Wüstungen in Südtirol*. In: *Der Schlern 83* (2009), 12, pp. 46–59, p. 48–51. Il castello in questione è di difficile identificazione, ma dovrebbe corrispondere a Castel Neuhaus. Cfr. BITSCHNAU, *Burg*, pp. 265, 386 s.; Rudolf TASSER, *Neuhaus bei Terlan*. In: *TBB 8*, pp. 275–302, p. 277 s.

131 SCHRADER, *Befestigungsrecht*, pp. 44–46 (con estratti sia del lodo del 1185 sia di quello del 1184); Hans-Martin MAURER, *Zum Recht des Burgenbaus und Burgenbesitzes in staufischer Zeit nach Tiroler Quellen*. In: Martin KINTZINGER et al. (a cura di), *Das andere Wahrnehmen*, Köln/Weimar/Wien 1991, pp. 121–139, p. 123. Per il fatto che i *maiores vasvasores*, in base a quanto stabilito nel 1037, fossero obbligati a portare le proprie divergenze davanti alla corte imperiale e non delegarle, per esempio, a un misso regio o a una corte di pari (caso questo invece previsto per i *vasvasores minores*), cfr. MGH DD K II, n. 244. Che ciò fosse stato recepito dal diritto lombardo basti rimandare alle *Consuetudines feodorum*, Antiqua, tit. VI, cap. 5, tit. VII, cap. 3 = *Vulgata*, Lib. I, tit. 17 (18), 25 (26), Lib. II, tit. 34 (LEHMANN, *Lehnrecht*, pp. 101 s., 163–165. Cfr. PATZOLD, *Lehnswesen*, p. 46). Il trapasso dello *ius municionis* è ormai definitivamente sancito qualche decennio dopo, in area tedesca, dallo *Sachsenspiegel* III, 66, e attraverso questo dallo *Schwabenspiegel*, cap. 143 (MGH, *Fontes iuris Germanici antiqui*, NS IV/1–2, p. 212 s.).

132 TUB I/1, n. 414; CW, nn. 170, 55*; CURZEL/VARANINI, *Documentazione*, n. 33.

133 La sentenza del 1184 riecheggia in modo più che evidente il principio latino *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*, il quale era stato definitivamente sancito nel 531 dalla costituzione *Necessè est omnes suam auctoritatem praestare, ut, quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur* (Codice Giustiniano, 5.59.5.2).

134 Iginio ROgger, *Vita, morte e miracoli del beato Adelpreto nella narrazione dell'agiografo Bartolomeo di Trento*. In: *STSS 56* (1977), pp. 331–384, p. 375 s.; Adelheid von ZALLINGER, *Reineck*. In: *TBB 5*, pp. 11–50, p. 45 nota 16; Walter LANDI, *Die Grafen von Morit-Greifenstein. Untersuchungen zu Dynastie und Herrschaft im östlichen Alpenraum zwischen 11. und 12. Jh.*, Innsbruck 2016 (c.s.).

appartenenti al dominio temporale dei vescovi di Trento, non sia pervenuta nessuna licenza edificatoria. Questo è il caso, in particolare, del comitato di Venosta: sebbene la sua originaria soggezione al ducato di Trento sia al più tardi garantita in modo certo e inequivocabile da un documento del 1251, in cui il conte Alberto III di Tirolo riconosceva apertamente che essa ricadeva per l'appunto entro i confini dell'*episcopatum et ducatum Tridentinum*¹³⁵, non solo non stupisce che per esso non si disponga di nessuna licenza edificatoria da parte dell'episcopio stesso, ma neppure che nel 1256 saranno proprio i conti di Tirolo a concedere a Nannes di Ramosch il permesso di costruirvi un castello. E ancora più interessante, a conferma dell'intimo legame istituzionale che univa quel comitato a Trento, è che il tutto avvenne applicandovi le consuetudini proprie di quell'episcopato: a Nanno di Ramosch fu concesso di erigere il proprio castello su terreno allodiale, nel qual caso egli avrebbe dovuto preventivamente oblarlo ai conti di Tirolo ricevendolo poi di ritorno come feudo di custodia (*ad rectam purichûte*), oppure su un fondo che egli già teneva in feudo dai conti stessi, così che Nannes avrebbe ricevuto in feudo la custodia come *castellanus* del conte.¹³⁶ Come visto, si trattava di modalità già ampiamente applicate nel territorio di Trento da almeno un secolo.

Diversa era invece la situazione per alcune pievi governate dai conti di Appiano, facenti parte integrante dell'originario comitato di Trento. Innanzitutto il territorio stesso di Appiano, che essi avevano scelto come centro della propria signoria (*dominatus loci*). Su di esso gli Appiano, quali visconti vescovili, godevano di una sola quota dello *ius comitatus*, la quale originariamente ammontava a un terzo del totale. Nel 1185 i vescovi di Trento si erano risolti ad aumentarla a una metà e ne avevano investita *ad rectum feudum* la linea primogenita degli Appiano, cioè gli Appiano-Ultimo.¹³⁷ Permanendo una situazione di condominio, i vescovi di Trento non mancarono anche qui dall'intervenire con successo, come era già stato nei confronti dei conti

135 TUB I/3, n. 1266: *et habet per episcopatum et ducatum Tridentinum a Nova Domo usque ad Pontem Altum et per Ananiam et ad Nacum et per Uallem Lagarinam et per totum episcopatum Tridentinum*. L'appartenenza del comitato di Venosta (fino a Pontalt in Engadina) all'episcopio di Trento è ribadita ancora nel 1282 dal vescovo di Coira in merito ai diritti di comitanza del conte Meinardo II di Tirolo, non mancando di specificare che Trento spettava al *Regnum Italiae*. Hermann WIESFLECKER, *Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten*, Bd. II/1, Innsbruck 1952, n. 330 (*comitiam suam, que in diocesi Curiensi usque ad Pontem altum in Engadina pretenditur, ab episcopatu Tridentino habet, qui Ytalem dinoscitur pertinere*). Il passaggio della Venosta viene normalmente ricondotto al 1027, contemporaneamente all'assoggettamento a Trento del comitato di Bolzano. A garantirlo è tuttavia solo un falso, la cui *recensio prima* risale appena al 1280 circa; TUB I/1, n. 52. Pertanto non è da escludere che ciò possa essere avvenuto anche più tardi, forse al tempo della Lotta per le Investiture, quando l'intera regione subì non pochi sconvolgimenti.

136 Bündner Urkundenbuch II (neu), 1200–1272, Chur 2004, n. 983 (alla licenza segue menzione dello *ius apertuæ* e del pegno consegnato da Nannes ai conti di Tirolo a salvaguardia delle clausole riguardanti la custodia). Cfr. WIESFLECKER, *Regesten I*, n. 634; Otto P. CLAVADETSCHER, *Die Burgen im mittelalterlichen Rätien*. In: *Die Burgen im deutschen Sprachraum 2*, pp. 273–292. Il permesso era in particolare legato alla fondazione di un castello nella Bassa Engadina, parte integrante del comitato di Venosta, così come risultante dai due documenti del 1251 e del 1282 riportati alla nota precedente.

137 TUB I/1, n. 426; CURZEL/VARANINI, *Documentazione*, n. 35.

di Tirolo all'interno dell'ex comitato dei Morit-Greifenstein, per opporsi a un incastellamento del tutto scollegato dal loro controllo. Nel 1185 essi s'intromisero innanzitutto *de castro Gruanspergi* (Castel Greinsberg), castello che una *domus* di ministeriali dei conti di Appiano-Ultimo aveva eretto senza permesso nei pressi di Cornaiano/Girlan.¹³⁸ Il vescovo ne richiese la consegna *ad destruendum aut eis ipsis reddendum, sicut ei placuerit faciendum, eique aperiendum ad terminum quem eis dederit*.¹³⁹ Nel 1194 fu invece la volta di Castel Altenburg, destinato ad assurgere a sede principale dei conti di Appiano-Ultimo nel Lungadige.¹⁴⁰ Il suo fondatore, il conte Egnone I, fu costretto a procurarsi una licenza edificatoria e la prassi seguita per l'incastellamento fu la stessa già incontrata a Caldifff. Egnone investì allora il vescovo Corrado *de dosso uno quod appellatur Castellum Vetus* presso Appiano¹⁴¹, che egli possedeva *iure et nomine proprii*, cioè come allodio, riottenendolo dal vescovo *iure et nomine feodi* assieme al diritto di erigervi un castello. Questi tuttavia esigeva il rispetto dello *ius aperturæ* in caso di guerra, eccetto – come già visto nel caso di Nago – contro l'imperatore (*ita videlicet fecit hanc investituram, quod predictus comes in manifestis werris episcopatus debet aperire eidem domino episcopo predictum castellum vel suis successoribus contra omnes homines excepto domino imperatore, ipso comite manente in eo castello*), così come la consegna di possedimenti fondiari che sarebbero stati confiscati dall'episcopio qualora il conte non avesse rispettato questa condizione.¹⁴²

138 Per una corretta localizzazione del *castrum Gruanspergi*, che certa ricerca novecentesca pretendeva invece di porre in Val di Cembra presso Grumes (Karl AUSSERER, *Schloss und Gericht Grumesburg*. In: Zdf III/54 [1910], pp. 189–233, pp. 191–202), vedi BITSCHNAU, *Burg*, n. 250, così come Alexander von HOHENBÜHEL, *Greinsberg*. In: TBB 10, pp. 219–222.

139 TUB I/1, n. 426; CW, n. 171; CURZEL/VARANINI, *Documentazione*, n. 35. L'abbattimento di castelli abusivi (altrimenti detti 'adulterini'), privi cioè di una licenza edificatoria, e in generale di qualsiasi fortificazione priva dell'approvazione regia ovvero pubblica è una prerogativa complementare alla potestà di concedere licenze. Questo diritto fu esercitato dai Goti, dai Longobardi, da Corrado II, Enrico V (VISMARA, *Disciplina*, p. 50). Conformemente a ciò esso è ricordato anche dallo *Sachsenspiegel* III, 68, § 1–2 (ECKHARDT, *Sachsenspiegel*, p. 251 s.), così come nello *Schwabenspiegel*, cap. 144b (MGH, *Fontes iuris Germanici antiqui*, NS IV/1–2, p. 214 s.) e nell'*Österreichischer Landfrieden* del 1276 (HEINE, *Burg*, p. 59; FREY, *Burgenbaurecht*, p. 90 s.). I vescovi di Trento ponevano quindi una richiesta del tutto legittima. Il diritto di abbattere fortificazioni abusive era stato anzi confermato ai vescovi dal già sopracitato privilegio enriciano del 1191, sebbene lì vi venisse addotto in modo esplicito soltanto in merito all'atterramento delle torri, ma solo perché esse rappresentavano il vero oggetto di quel documento; CW, n. 60* (63*): *si quis iam in civitate Tridentina vel extra civitatem in ducatu ubicumque Tridentino aliquam turrim edificavit vel exerxit vel in posterum edificaverit, liceat memorato episcopo et cuilibet eius successorum turrim eandem frangere vel pro arbitrio sue consideracionis eam dimittere*.

140 Non esistono altre licenze edificatorie in favore dei conti di Appiano. La supposta licenza che sarebbe stata concessa nel 1235 per la fondazione di Castel Boimont e che è riferita sia da BITSCHNAU, *Burg*, n. 75, sia da MAURER, *Recht*, p. 128, in realtà non è mai esistita ed è il prodotto di un'interpretazione fuorviante delle fonti dirette. A proposito vedi quanto da noi esposto in WALTER LANDI/Udo LIESSEM, *Boimont*. In: TBB 10, pp. 117–150, p. 148, n. 10, così come in LANDI, *Grafen von Eppan*.

141 Il nome di questo dosso, che poi diede il nome anche al castello (di seconda generazione) fondato nel 1194, si giustifica col fatto che qui va localizzato il *castrum Appianum* (castello di prima generazione), distrutto nel 590 dai Franchi. Cfr. WALTER LANDI, *Die spätantik-frühmittelalterlichen castra der vallis Tridentina*. In: *Romanen & Germanen im Herzen der Alpen zwischen 5. und 8. Jh.*, Bozen 2005, pp. 85–119, p. 101 s.

142 TUB I/1, n. 484; CW, n. 1; CURZEL/VARANINI, *Documentazione*, n. 68.

Che la subordinazione del conte d'Appiano-Ultimo alla supremazia territoriale vescovile non fosse tuttavia avvenuta pacificamente e che il vescovo fosse riuscito a imporsi solo con la forza risulta più che evidentemente da alcune clausole contenute nello stesso documento del 1194¹⁴³, così come in uno dell'anno seguente, con cui il burgravio del conte ad Altenburg, Ulrico di Greinsberg, e un armigero dello stesso, certo Eticho, che al tempo fungeva da *castellanus eiusdem castri*, arrivarono a loro volta ad una composizione con il vescovo *de omnibus illis offensionibus* che essi avevano arrecato al vescovo e agli uomini della macinata vescovile *de illo castro quod nominabatur Altenburg, quod comes construxerat apud Pianum*.¹⁴⁴

Nello stesso anno in cui era stato anzi fondato questo castello, la capacità del vescovo di imporre la propria supremazia sull'intero territorio dell'antico comitato tridentino passato sotto il dominio dei conti di Appiano si palesa anche nel caso di un secondo castello eretto da ministeriali dei conti. Quell'anno fu difatti il vescovo a concedere loro una licenza per un arroccamento che i costruttori si apprestavano a erigere in forma consortile sopra Nalles/Nals (Castel Kasatsch). In questo caso non vi fu oblazione della particella edificatoria *in loco qui dicitur Casaç*, che invece fu concessa *iure recti feudi* dallo stesso episcopio assieme alla licenza *costruendi castrum, edificandi domos, turrim vel quacumque munitionem*. Ciò potrebbe non essere una casualità, bensì corrispondere al fatto che i costruttori erano per l'appunto dei ministeriali, quindi impossibilitati a disporre di propri allodi. Le clausole poste dall'episcopio riguardavano anche questa volta lo *ius aperturæ*, coll'aggiunta di alcune specificazioni necessarie vista la natura non libera dei costruttori, che difatti erano *homines de macinata* dei conti. Contemplando l'eventualità di un (ennesimo) scontro con gli Appiano-Ultimo, al vescovo parve più che opportuno arrivare a scritturalizzare che essi, conformemente all'esclusività della loro dipendenza vassallatica nei confronti dell'episcopio in funzione dell'oggetto che ne aveva richiesto l'omaggio, cioè al castello, avrebbero potuto naturalmente prendere le parti del proprio *dominus*, ma che nel contesto di quest'eventuale *werra* non avrebbero assolutamente potuto avvalersi del castello contro il vescovo, *ita non haberent castrum*.¹⁴⁵ Nel caso in cui una guerra fosse scoppiata fra il vescovo e altri potentati, i costruttori, in merito al *castrum*, sarebbero stati invece tenuti a prestare *auxilium* al vescovo sia mettendo a disposizione il castello (*cum prefato castro adiuvabunt*) sia non permettendovi l'accesso a nessun nemico

143 Il conte promise difatti, fra il resto, *quod nunquam faciet aliquam rassam cum comite Henrico suo patruo de Piano nec cum suis filiis contra episcopatum pro suo facto vel pro quocumque alio facto*.

144 TUB I/1, n. 31; CW, n. 172, dove tuttavia gli editori propongono un regesto errato del documento, indicando il castello come sede di una *masnada* vescovile! Il tenore è chiarissimo nell'indicare che il castello fosse stato costruito dal conte Egnone I di Appiano-Ultimo e non dal vescovo. Che i ministeriali in esso risiedenti (e del resto derivanti proprio dall'Ulrico I di Greinsberg appena visto) appartenessero alla *nobilis macinata* dei conti di Appiano-Ultimo è ribadito in modo esplicito nel 1231; TUB I/3, n. 946. Cfr. BITSCHNAU, Burg, n. 8; LANDI, Eppan.

145 TUB I/1, n. 482; CW, n. 26; CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 71.

dell'episcopato. Fissate le condizioni, i beneficiari di questa investitura sancirono l'accettazione della licenza con tutte le clausole a essa connesse prestando giuramento di fedeltà nelle mani del vescovo *sicuti vasalli*.

V. Feudi ligi e incastellamenti consortili: il castello e le investiture cumulative

Il caso di Kasatsch è particolarmente interessante. Grazie alle contingenze storiche di pace armata fra conti di Appiano ed episcopio, con distinzione netta fra il *senior* e il *dominus* cui il consorzio nobile che lo eresse soggiaceva, risulta difatti chiaro come nel caso di questo castello si trattasse a tutti gli effetti di un *castrum ligium*¹⁴⁶, di per sé l'unico di cui si abbiano tracce perlomeno eloquenti in area trentina, ma di cui non risulta difficile individuare altri casi, negli stessi anni, in area tedesca.¹⁴⁷ L'altra peculiarità di Kasatsch è proprio la natura consortile del castello e del feudo da esso costituito¹⁴⁸, tanto che prettamente consortili furono le modalità di investitura, ma anche le clausole riguardanti la successione fra consorti qualora uno di essi non avesse lasciato discendenza alcuna. Si trattava, in questo caso, di una clausola che di primo acchito potrebbe apparire inconsueta, dal momento che alla morte senza eredi di un vassallo il feudo doveva normalmente ricadere nelle mani del feudatario. Nel caso di un feudo consortile prodotto da un'investitura cumulativa si trattava tuttavia di un feudo che rientrava nella categoria di quelli *communiter accepti*, i quali prevedevano il particolare meccanismo successorio per cui *uno defuncto sine legitimo herede, alter succedat*.¹⁴⁹ Il godimento di questo particolare feudo

146 Si voglia notare che BITSCHNAU, Burg, n. 311, sostiene che il castello soggiacesse anche allo *ius aperturae* nei confronti dei conti di Appiano. Ciò contrasta non solo con il tenore del documento del 1194, ma non è suffragato neppure dalla documentazione successiva. Sull'esclusività dello *ius aperturae* in caso di *castra ligia* vedi quanto di recente esposto da RÖDEL, Burg, p. 67.

147 Gerhard THEUERKAUF, Burglehen. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte I, coll. 768–769, pretende che *castra ligia* siano identificabili appena col XIII sec. In realtà, a prescindere da Kasatsch, si pensi anche a un caso risalente al 1169/83, di cui furono protagonisti l'arcivescovo di Colonia e il suo avvocato Arnolfo di Walencourt. Il castello in questione fu costruito dall'avvocato su un fondo dell'arcivescovo, il quale diede sì il suo assenso, ma mantenendo il *dominium directum* sul fondo stesso e obbligando l'avvocato a considerare il castello come un feudo tenuto dall'arcivescovo. Dal momento che il conte di Walencourt era vassallo del duca di Lotaringia, il contratto feudale prevedeva che in caso di conflitto fra duca ed arcivescovo l'avvocato dovesse abbandonare il castello, il quale sarebbe stato messo a disposizione del secondo; Mittelrheinisches Urkundenbuch II, Koblenz 1865, n. 1335. Cfr. SCHRADER, Befestigungsrecht, p. 63 s. Più in generale, sul fenomeno delle dipendenze vassallitiche plurime e, di contro, sul fenomeno della vassallità ligia, attestata a partire dall'XI sec. in area francese e di lì diffusasi nel secolo seguente anche in Germania, cfr. GANSHOF, Feudalesimo, p. 114; POLY/BOURNAZEL, Mutamento, p. 145; Roman DEUTINGER, Seit wann gibt es Mehrfachvasallität? In: ZRG Germ. Abt. 119 (2002), pp. 78–105, p. 99 s. Per una trattazione nei *Libri feudorum*, in particolare nei *Capitula extraordinaria* di Jacopo da Ardizzone, cap. 28, cfr. LEHMANN, Lehnrecht, p. 193.

148 A proposito di modelli di condivisione consortile del potere signorile cfr. Luigi PROVERO, Pluralità di poteri e strutture consortili nelle campagne del Piemonte meridionale (XII–XIII secolo). In: Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge 122 (2010), 1, pp. 55–62. Sulla presenza di *consortes* nei castelli trentini cfr. BETTOTTI, Aristocrazia, pp. 83–86.

149 *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. I, § 2 = Vulgata, Lib. I, tit. 1, § 1 (LEHMANN, Lehnrecht, p. 84). Sui castelli consortili in area tedesca, dove sono assai rari e piuttosto tardivi rispetto a quelli italiani, cfr. François RAPP, Zur Geschichte der Burgen im Elsaß mit besonderer Berücksichtigung der Ganerbenchaften und der Burgfrieden. In: Die Burgen im deutschen Sprachraum I, pp. 229–248; Christoph BAUMANN, Ganerbenburgen. In: Burgen in Mitteleuropa II, pp. 39–41; BÖHME/FRIEDRICH/SCHOCK-WERNER, Wörterbuch, p. 135 s.

non era così soggetto, come qualsiasi feudo in sé, ad alcuna suddivisione, né materiale né ideale: il feudo costituiva un'entità per sua natura indivisibile e ciò rendeva impossibile che lo si potesse frazionare. Costituendo pertanto, come lo definirono i feudisti del XII secolo, uno *ius individuum*, era impossibile che una sua parte sola potesse essere avocata a sé dal vescovo di Trento, così come del resto lo stesso diritto feudale prevedeva l'impossibilità che un vassallo potesse vendere un *castrum* o per l'appunto una frazione dello stesso, qualora si trattasse di possesso feudale, senza permesso del proprio *senior*.¹⁵⁰ In questo caso la vendita sarebbe stata nulla e il possesso sarebbe ricaduto nelle disponibilità del signore feudale. Anche la vendita di una sua frazione, proprio per quanto detto sulla sua natura di *ius individuum*, era proibita, con l'aggravio che il vassallo in questo caso sarebbe stato costretto a restituire anche la parte che non aveva venduto.¹⁵¹

Nel caso di un consorzio vassallatico è chiaro come l'eventualità del frazionamento fosse pertanto esclusa e che il consorzio, di cui i membri formavano *in solido* un solo soggetto, si succedessero di norma vicendevolmente, conformemente alla natura del possesso da loro goduto. La possibilità che, con il beneplacito del *senior*, si potesse tuttavia arrivare a una sua suddivisione, era già stata introdotta da Federico I in occasione delle seconda dieta di Roncaglia del 1158.¹⁵² Accanto a Kasatsch non mancano pertanto casi di feudi *communiter accepti* in cui l'eventualità di una suddivisione del feudo di castello fosse prevista sin dal momento della sua concessione. Lo dimostra in modo palese il caso di Castel Lodron del 1189, quando il vescovo investì *de castro et curia Lodrone cum omni et toto feodo antiquo quod illi de domo de Lodrone cum illis de domo de Setouro olim insimul acquirerunt et inter se dividerunt* un consorzio di *militēs* originari di Storo: l'investitura avvenne per l'appunto *in integrum*, senza frazionamento alcuno del feudo, ma la suddivisione era già contemplata nella formula di investitura e rispondeva a un accordo che gli investienti avevano già raggiunto prima della stessa.¹⁵³

Di fronte ad un caso di frazionamento già compiuto, sebbene ancora sul piano della dimensione meramente ideale, ci si trova nel caso della documentazione riguardante Castel Gardolo a cavallo fra XII e XIII secolo. L'investitura del castello e la successiva spartizione era difatti già avvenuta da tempo, quando nel 1184 il *dominus* Wasagrino di Gardolo fece restituzione all'episcopio *de*

150 L'inalienabilità del feudo senza permesso del *senior* (ALBERTONI, Vassalli, p. 160 s.) è uno degli aspetti ribaditi sia da Lotario III nel 1136 sia dalle due diete di Roncaglia al tempo di Federico I, nel 1154 e nel 1158. MGH, Const. et acta, I, nn. 120, 148, 149, 177; MGH DD L III, n. 105, DD F I, nn. 91, 242. Se ne veda la ripresa nelle *Consuetudines feudorum*, Vulgata, Lib. II, titt. 38, 52, 54 (LEHMANN, Lehnrecht, pp. 180–182).

151 *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. II, § 2 = Vulgata, Lib. I, tit. 5, § 6 (LEHMANN, Lehnrecht, p. 91). Cfr. VISMARA, Disciplina, p. 105.

152 MGH, Const. et acta, I, n. 177, § 6; MGH DD F I, n. 242.

153 CW, n. 25. L'accordo fra i diversi signori di Storo per una spartizione della *curia* e del castello di Lodrone, cioè di tutto ciò che era già stato del *dominus* Calapino di Lodrone, data soltanto ad alcune settimane prima dell'investitura, cioè al 4 giugno (CARL AUSSERER, La signoria dei Lodron nel medioevo, Storo 1987, pp. 124–127).

sua porzione [...] castri de Gardule et de omni feodo.¹⁵⁴ Questi, tuttavia, dovette aspettare ancora un ventennio per recuperare anche l'altra metà del castello. Ciò avvenne appena nel 1212, approfittando di una situazione di totale sfavore per il lignaggio che la deteneva, visto che un suo esponente era stato colpito, tre anni prima, da un banno imperiale. Sfruttando l'occasione, il vescovo Federico recuperò così il possesso *de medietate pro indiviso castri de Gardulis*, che il *miles* Witoldo del fu Milone di Trento (il bannito in questione) e suo nipote Milone, figlio del fu Raimondo, riconoscevano *in feodum detinere a Casadei Sancti Vigili*, così come l'avevano posseduto anche i loro antenati.¹⁵⁵

Né Kasatsch né Lodron né tantomeno Gardolo, come feudi consortili, rappresentano casi isolati nel panorama castellano locale. Di solo pochi anni dopo il primo, del 1199, è difatti la licenza per l'edificazione di Castel Visione, concessa dal vescovo Corrado a una consorceria nobiliare vertente sulla pieve di Ton, alla quale tuttavia partecipava anche un personaggio di provenienza lontana, certo Luto *de Marostega* (Marostica, Vicenza).¹⁵⁶ Come nel caso di Caldif, anche qui fu il dosso a essere oblato e poi riottenuto in feudo congiuntamente alla licenza di erigervi un castello con le solite clausole dello *ius aperturæ*. Non molto dissimile né da Kasatsch né da Visione è poi il caso del dosso di Tomazzolo presso Sanzeno, del 1211, anch'esso in Val di Non. Esso si presta anzi ancor meglio di Visione a comprendere quanto già detto per Kasatsch riguardo alla natura delle investiture collettive. Dalla *carta castri* di Tomazzolo (castello successivamente noto come Castel Buseno) si apprende come l'intero castellare, di natura allodiale, appartenesse originariamente ai *domini* di Pergine e a Pietro di Malosco, visdomino vescovile di certa importanza.¹⁵⁷ Per erigervi il castello che intendevano costruirvi, essi provvidero a suddividerlo in quattro *columnelli*, di cui uno lo assegnarono all'episcopio. Il vescovo promise che non avrebbe provveduto ad *infeodare* il *castrum* a nessun'altro se non ai

154 CW, n. 28.

155 CW, n. 176. Nel caso di Witoldo, vista l'unicità del suo nome nella documentazione trentina, riesce difficile pensare che non si tratti di un omonimo personaggio che nel 1209, assieme ad altri *militēs* trentini, era stato messo al bando da re Ottone di Braunschweig su richiesta del vescovo Federico (MGH, Const. et acta II, n. 30). Ne deriva che il recupero del feudo possa rappresentare la composizione finale di una controversia che al tempo doveva ancora opporre il vescovo a Witoldo stesso e alla *societas* di cui quest'ultimo tre anni prima aveva fatto parte. Che il castello non fosse stato tolto al suo lignaggio già nel 1209 (come ci si dovrebbe aspettare per i beni di un bandito) è da ricondurre al fatto che esso costituiva – come suggerito nel documento del 1212 (*et condam eorum predecessores similiter habuerunt et tenuerunt*) – un *feudum paternum* e che di esso godeva anche suo fratello e dopo la morte di questi suo nipote Milone, i quali più che evidentemente si erano tenuti fuori dalla bega con il vescovo e che così non erano incorsi nella punizione estrema comminata dall'imperatore.

156 CW, n. 113.

157 Sui personaggi cfr. Carl AUSSERER, *Der Adel des Nonsberges*, Wien 1900, pp. 79 s. Per la coincidenza del castello fondato sul dosso di Tomazzolo con il successivo Castel Buseno, citato a partire dal 1281, si tenga presente che anch'esso era un feudo vescovile come quello del 1211 e che anch'esso era certamente sito entro i confini della pieve di Sanzeno. A ciò si aggiunga il fatto che anche Castel Buseno, alla pari del castello fondato nel 1211, soggiaceva a diritti di possesso da parte dei signori di Pergine. Per questa coincidenza si esprime non per nulla anche Katia LENZI, *Castrum Busini* (scomparso). In: *Castra, castelli II*, pp. 229–231, p. 230; EADEM, *Dossum...* qui appellatur Tomaçol(us). In: *Castra, castelli II*, p. 235.

consorti che si apprestavano a costruirlo e ai loro eredi e che lo stesso valeva per la *wardia*, che loro avrebbero tenuto; se fosse successo, il castello *ipso iure in suprascriptis dominis et eorum heredibus per rectum feudum revertatur*.¹⁵⁸ Di particolare interesse il termine *columnellum* utilizzato al momento dell'investitura: esso indicava "una quota ideale uguale ad altre in cui può essere ripartito un medesimo complesso di vassalli e sulla quale sembra gravare l'onere di un comune servizio o, in forme rovesciate ma logicamente congruenti, un raggruppamento di persone legate da rapporti di parentela ed egualmente titolate in virtù di essa al godimento di uno stesso beneficio feudale".¹⁵⁹ Il lemma era pertinente ai feudi *communiter accepti* e garantiva il feudatario nei confronti dei vassalli in merito agli obblighi che essi gli dovevano in cambio del beneficio ottenuto: la suddivisione reale del feudo stesso era esclusa e la corresponsione dei servizi militari era svolta in comune dai beneficiati, impedendo così che la dispersione delle diverse quote portasse alla polverizzazione delle capacità di reclamarne un effettivo svolgimento.

VI. Revocabilità ed ereditarietà: limiti e forme

I casi di Kasatsch e di Tomazzolo, oltre al tema della coabitazione e delle investiture cumulative, hanno già introdotto il tema dell'ereditarietà e della revocabilità del feudo di castello. Il possesso perpetuo dello stesso è di per sé insito nella natura stessa della forma giuridica scelta per regolamentare l'incastellamento trentino, cioè quella feudo-vassallatica. Il diritto di successione da parte degli eredi nel godimento del feudo e di contro le obbligazioni cui gli stessi soggiacevano sono pertanto elementi ricorrenti nelle diverse *cartae castri* pervenuteci. Le forme e i limiti dell'ereditarietà sono spesso addotte in forza della particolarità dei casi, sia per quanto riguarda il possesso di castelli sia per quanto riguarda la loro custodia. Generale, tuttavia, è la condizione per cui il castello sarebbe andato perso in caso di fellonia¹⁶⁰, la quale poteva essere commessa sia nei confronti del feudatario sia dei consorti, qualora si fosse trattato di feudi *communiter accepti*, nel cui caso le prestazioni nei confronti del *senior* erano compiute *in solido* dai suoi detentori. E l'evenienza della fellonia era talmente universale, che nelle investiture non veniva mai riportata espressamente, in quanto insita nel diritto feudale stesso, conformemente a quella della

158 CW, n. 122. Cfr. CASTAGNETTI, Governo, pp. 61–63.

159 Sante BORTOLAMI, Colmellum, colonellum: realtà sociali e dinamismo territoriale dietro un fosile del vocabolario medioevale del Veneto. In: Gherardo ORTALLI/Michael KNAFTON (a cura di), Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese, Roma 1988, pp. 221–234, p. 227, 232. Cfr. CASTIGLIONI, Feudalesimo, pp. 256–259, p. 257.

160 La *fellonia* è costituita propriamente dal tradimento degli obblighi esistenti fra il signore feudale e il suo vassallo. Tipica forma della fellonia era la prodizione, cioè il mancato rispetto da parte del vassallo degli obblighi di assistenza militare (o finanziaria) al proprio signore, oppure il non soddisfacimento dell'obbligo di protezione, o comunque di obblighi convenuti, dovuto dal feudatario al vassallo (Johann Christian HELLBACH, Wörterbuch des Lehnrechts, Leipzig 1803, p. 85 s.; Karl-Heinz SPIESS/Gerhard THEUERKAUF, Felonie. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte I, Berlin 2008, col. 1534 s.). Sulla sua fenomenologia e le sue conseguenze, cfr. *Consuetudines feudorum*, Vulgata, Lib. II, tit. 26, § 24, tit. 38 (LEHMANN, Lehnrecht, pp. 153, 167).

certa et convicta culpa già presente nell'*Edictum* corradiano.¹⁶¹ La fellonia non mancava invece di essere espressamente addotta quando costituiva il motivo per cui il reo veniva privato del feudo. Nel caso di feudi di castello dipendenti dall'episcopato di Trento ne dà chiara prova un caso risalente al 1218, quando Giacomo Borzaga, gastaldo di Riva, a nome del vescovo Federico prese possesso di quella parte di Castel Lodron che costituiva il feudo di Gabriele e Bonacursio da Storo, dicendo che tale feudo *erat eis abiudicatum per curiam Tridentinam per felloniam quam comiserant in Otonellum de Setouro, secundum quod aparebat unam confectam manu Iohannis notarii*.¹⁶² Mancante la fellonia risultava invece assai arduo privare un vassallo del proprio beneficio. Basti pensare – sebbene non si tratti di un feudo di castello – al ricorso presentato nel 1230 presso la curia feudale di Trento contro il proprio signore, cioè il conte Enrico II di Appiano, da parte di un semplice *miles*, cioè il ministeriale Ulrico Muleich. Il conte si era difatti rifiutato di investirlo del *feudum* che era stato del fu *dominus* Ulrico di Lana, nonostante il fatto che il Muleich, come unico nipote, ne fosse il legittimo erede. In un primo momento la curia feudale di Trento, per bocca dei conti Alberto III di Tirolo e Ulrico III di Appiano, lo aveva obbligato a farlo. Solo in appello il conte riuscì a spuntarla richiamando il fatto che prima di morire Ulrico di Lana aveva formalmente rinunciato al suo beneficio. Solo avendo acclarato che la refuta aveva effettivamente avuto luogo il conte Enrico era cioè riuscito a sottrarsi all'obbligo di confermare il feudo agli eredi di un suo ministeriale.¹⁶³

Risulta pertanto chiaro che l'ereditarietà dei feudi in area trentina era ormai talmente salda nelle consuetudini della *militia* locale, che così come era stato per quella lombarda due secoli prima, essa non temeva affatto di citare i propri *seniores* in giudizio quando si trattasse di difendere i propri diritti. L'unica occasione che rimaneva nelle mani dei vescovi e dei *capitanei* per confiscare un feudo e rifiutare un'investitura era così quella appena illustrata di dimostrarne la proditorietà. La confisca del feudo di castello *per felloniam*, come visto, era anzi applicata nel Trentino del Duecento, ma in un momento in cui la confi-

161 MGH, Const. et acta, I, n. 45; MGH DD K II, n. 244 (cfr. *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. III = Vulgata, Lib. I, tit. 7; LEHMANN, Lehnrecht, p. 93). Per la sua ricorrenza, un secolo dopo, anche nelle *Constitutiones feudales* di Lotario III cfr. MGH, Const. et acta I, n. 454, § 4 (LEHMANN, Lehnrecht, pp. 102–107). Sulla confisca dei feudi in forza di *certa et convicta culpa* cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, Formazione, p. 178 s.; IDEM, Sull'origine, p. 85; ALBERTONI/PROVERO, Feudalesimo, p. 81; ALBERTONI, Vassalli, p. 149 s. La casistica della *certa et convicta culpa* è addotta dalle *Consuetudines feudorum*, Antiqua, titt. II, VI, cap. 5; X, capp. 1–2 = Vulgata, Lib. I, titt. 5, 16; II, tit. 23–24 (LEHMANN, Lehnrecht, p. 90 s., 142–148). Sia l'editto corradiano del 1037 sia le *Constitutiones feudales* di Lotario III avevano stabilito che se un *miles* si fosse ritenuto innocente avrebbe potuto rivolgersi in appello all'imperatore per dimostrare la propria incolpevolezza. In questo caso aveva a disposizione sei settimane per fare ricorso, periodo nel quale sarebbe permanso in possesso del proprio beneficio. MGH, Const. et acta I, nn. 45, 452. Cfr. *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. VI, cap. 14 = Vulgata, Lib. I, tit. 22, § 2 (LEHMANN, Lehnrecht, p. 107).

162 CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 273. Si noti il *per curiam Tridentinam*: le sentenze riguardanti materia feudale erano trattate da quest'ultima, proprio così come previsto dell'*Edictum de beneficiis*. Cfr. note 131, 188, 237.

163 TUB I/2, n. 932.

sca si faceva sempre più difficile (non da ultimo per le eventuali sentenze che potevano provenire dalla curia feudale, dominata a tutti gli effetti proprio dai *militēs*), in area trentina, già nel XII secolo, s'impose la consuetudine per cui tanto i beneficiari di licenze edificatorie quanto quelli che ottenevano in feudo la custodia di un castello vescovile già esistente erano costretti – a garanzia dello *ius aperturæ* collegato al proprio giuramento di *fidelitas* – a consegnare in pegno all'episcopio una certa quantità di propri beni allodiali o addirittura cospicue somme di denaro.¹⁶⁴

VI.1 Donne e feudi femminei

Altra questione riguardante la permanenza del castello nella potestà del beneficiario e dei suoi eredi è quella legata alla successione femminile, cui già sopra si è accennato. Essa costituiva per il diritto feudale lombardo un aspetto peculiare, il quale era perfettamente in linea con quanto già previsto precedentemente dal diritto longobardo, che non piccola parte aveva avuto nella formazione delle consuetudini feudali dell'Alta Italia.¹⁶⁵ La successione femminile era stata anzi ribadita autorevolmente da Pillio da Medicina († *post* 1207) proprio in merito all'ereditarietà nel possesso di castelli. Riprendendo nozioni care al diritto salico essa era tuttavia prevista solamente nel caso mancassero figli maschi¹⁶⁶, così come quando non si trattasse di un *feudum paternum*, nel qual caso la figlia era scavalcata dal fratello del vassallo defunto (o addirittura dagli agnati, fino al quarto grado, qualora si trattasse di un feudo non solo *paternum*, bensì *antiquum*).¹⁶⁷

In quanto dato acquisito anche per i giurisperiti e i notai trentini, la succes-

164 Per Stenico, per esempio, ciò è richiesto con atto separato nel 1171 (CW, n. 19), il che è nuovamente imposto nel 1212 in occasione della successione di Pellegrino di Stenico nel possesso dei feudi che erano stati di suo padre Alberto, fra cui rientrava, per l'appunto, anche la custodia del castello (CW, n. 17). Il pegno è contenuto anche nella carta di Altenburg del 1194. TUB I/1, n. 31; CW, n. 172; nel caso di Wangen-Bellermont il rispetto dello *ius aperturæ* è richiesto un pegno di 100 marche. Sulla questione della *certa et convicta culpa* cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, Sull'origine, p. 84.

165 Norberto IBLHER RITTER VON GREIFFEN, Die Erbfolge in weiblicher Linie unter besonderer Berücksichtigung der Libri feudorum, Frankfurt 1990, pp. 32–35; IDEM, Die Rezeption des lombardischen Lehenrechts und sein Einfluß auf das mittelalterliche Lehenwesen, Frankfurt 1999, pp. 125 s., 135 s., 217 s., 240–243; Sigrid HAUSER, Staufische Lehnspolitik am Ende des 12. Jhs., Frankfurt a. M. 1998, pp. 291–296; Hedwig RÖCKLEIN, De feudo femineo – Über das Weiberlehen. In: Peter AUFGBAUER/Christine VAN DEN HEUVEL (a cura di), Herrschaftspraxis und soziale Ordnungen, Hannover 2006, pp. 91–102. Sull'assorbimento e la traduzione del diritto longobardo nel corso del XII sec. secondo il nuovo sistema giuridico d'impronta romana, alla pari di quanto i feudisti negli stessi anni stavano portando a termine per il diritto feudale vedi ASCHERI, Diritti, p. 223. Sull'influenza del diritto longobardo nella formazione del diritto feudale cfr. DI RENZO VILLATA, Formazione, pp. 689, 701–703.

166 VISMARA, Disciplina, p. 103. Per la ricorrenza delle *feminae* come beneficiarie di investiture feudali in mancanza di figli maschi nel diritto feudale di XII sec. cfr. *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. IV, cap. 1; tit. VI, cap. 16 = Vulgata, Lib. I, tit. 23 (24); Lib. II, tit. 30 (LEHMANN, Lehnrecht, pp. 108, 160). Su Pillio da Medicina cfr. ASCHERI, Diritti, p. 224; Ennio CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma²2002, p. 531; Gino BADINI, Andrea GAMBERINI (a cura di), Medioevo reggiano, Milano 2007, p. 432.

167 Cfr. *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. IV, cap. 1, VIII, cap. 22; Vulgata, Lib. II, tit. 15, 25, 50; Capitula extraordinaria I, 5 (LEHMANN, Lehnrecht, pp. 150–153, 173, 187). In presenza di agnati le donne dovevano accontentarsi degli allodi paterni (ibidem, p. 169).

sione femminile non trova particolare menzione nei documenti, se non quando la sua adduzione era funzionale a una sua qualche limitazione, cioè negandone, da un lato, la validità, il che tuttavia avveniva solo in casi straordinari, il che prova di contro che di regola essa fosse pacificamente riconosciuta¹⁶⁸; dall'altro, restringendone l'applicabilità in forza di particolari contingenze politiche. In quest'ultimo caso, i due esempi storicamente più interessanti risalgono all'episcopato di Corrado di Beseno (1188–1205), anni di aspri scontri fra il principato di Trento e il Comune di Verona.¹⁶⁹ Il primo, del 1198, riguarda l'investitura di Castel Pradaglia in favore di Briano II di Castelbarco: non solo si stabilì che *Brianus habeat suprascriptum castrum et domum destructam de Pratalia in se et suos heredes in feudum, primo in masculi et his defficientibus in filiabus*¹⁷⁰, esplicitando cioè – in linea con quanto argomentato negli stessi anni dal summenzionato Pillio – che le femmine sarebbero subentrate solo in mancanza di figli maschi¹⁷¹, ma anche che una tale successione sarebbe stata valida solamente *si filie non fuerint maritate in Lonbardia vel in Marchia*.¹⁷² Il secondo caso riguarda la licenza edificatoria concessa dal vescovo a Enrico II di Egna nel 1203 relativamente al dosso di Castelfeder. In una situazione politica del tutto analoga a cinque anni prima, il presule tenne a precisare nei confronti degli Egna, che proprio in quei decenni stavano dimostrando di scegliere le proprie consorti e i propri generi preferibilmente nelle terre della Marca Veronese (così come del resto facevano anche i Castelbarco, loro cugini)¹⁷³, che delle *feminae* sarebbero state ammesse alla successione soltanto quelle *que non maritentur a clusa Verone infra*.¹⁷⁴

A differenza degli esempi appena enucleati, nessun problema rappresentavano invece quelle donne che già appartenevano alla macinata vescovile. La loro legittimità successoria era così universalmente riconosciuta, come nel caso – per esempio – dell'ereditiera Aleria, figlia di Oddone di Stenico: i suoi diritti su Castel Stenico, della cui custodia i suoi antenati erano stati infeudati

168 Così per esempio, nel 1235, nel caso della licenza edificatoria relativa al dosso di Grumo di Gardumo, come beneficiari dell'ereditarietà, da parte del vescovo viene precisato "masculi tantum"; CW, n. 99.

169 Andrea CASTAGNETTI, *Crisi, restaurazione e secolarizzazione del governo vescovile (1236) e un Comune cittadino mancato*. In: *Storia del Trentino III*, pp. 158–193, p. 162.

170 CW, n. 173. Cfr. CASTAGNETTI, *Governo vescovile, feudalità*, pp. 228–261.

171 Oltre al caso di Castel Pradaglia le modalità della successione suppletiva delle donne è esplicitata anche nel caso di Torre Apponale di Riva del Garda, del 1220 (CW, n. 38: *ad rectum feudum in masculis et feminis [...] investivit [...] eo modo quod suprascripti et sui heredes masculi, et femine masculis desendentibus quod femine subcedant, in perpetuum debent habere et tenere in rectum feudum a episcopatu Tridentino*).

172 CW, n. 173. Situazione analoga, tramandata dallo stesso documento, anche per Castel Barco, per quanto riguarda la successione ereditaria a Briano II di Castelbarco, laddove si fissò anche un diritto di successione in favore delle sorelle (*defficientibus vero filiis et filiabus domus de Castrobarco revertatur in suas sorores vel in earum heredes, si coitingerit eas vel earum heredes non maritari in Lonbardiam vel in Marchiam*), di certo in considerazione del fatto che si trattava di un possedimento *paternum*, ciò che invece Pradaglia evidentemente non era.

173 Sui connubi matrimoniali degli Egna e sulla parentela coi Castelbarco cfr. Walter LANDI, *Die Edelfreien von Enn*. In: *Montan, Auer 2003*, pp. 157–272, pp. 160–176. Sui connubi fra Castelbarco e lignaggi veronesi cfr. LANDI, *Quia eorum antecessores*, pp. 201, 252.

174 TUB I/1, n. 549.

dall'episcopio sin dal 1163/71¹⁷⁵, saranno riscattati dal vescovo nel 1226.¹⁷⁶ Lo stesso vale, anche nei decenni precedenti, per quelle donne che pur provenendo da altri territori ed essendo soggette originariamente ad altre signorie (anche personali) fossero da tempo entrate a far parte della vassallità e della ministerialità vescovile grazie al vincolo matrimoniale. In modo eloquente ciò è riconosciuto dalla *carta castr*i di Castel Liechtenstein del 1189.¹⁷⁷ Il complesso era stato eretto qualche decennio prima da un ministeriale vescovile, il *dominus* Odescalco di Bolzano, che già nel 1162/67 si diceva di Liechtenstein.¹⁷⁸ Dopo la sua morte, avvenuta nel 1176¹⁷⁹, esso era ricaduto – attraverso una delle sue figlie – nelle mani di una sua erede¹⁸⁰, Adelaide, figlia di Gozalco

175 Se al 1163 risale la concessione in feudo della custodia della sola *domus* del vescovo sita nel castello, la custodia di tutto il complesso è concessa a Bozone e alla sua famiglia al più tardi nel 1171 ed è confermata nel 1212. CW, nn. 17, 19.

176 CW, n. 18.

177 TUB I/1, n. 448; CW, n. 150. Questo caso è del resto interessante in quanto ribadisce la premienza del principio territoriale su quello personale nell'applicazione delle consuetudini feudali, poiché anche qui – per quanto in presenza di soggetti tedeschi – venne applicata la consuetudine lombarda, non quella tedesca, che invece escludeva le donne dal novero delle persone capaci di poter essere investite di feudi (se non eccezionalmente ed *ex pacto*, come sottolineato di recente da RÖCKLEIN, *De feudo*, p. 270); circostanza riportata espressamente sia dallo Schwabenspiegel, *Lehenrecht*, cap. 2 (MGH, *Fontes iuris germanici antiqui*, NS IV/1–2, p. 398 s.) sia dallo Sachsenspiegel, *Lehenrecht*, cap. 2 (MGH, *Fontes iuris germanici antiqui*, NS I/2, p. 19 s.). Uno dei casi più precoci relativi a feudi di castello per i quali in area tedesca si fosse stabilito *ex pacto* una successione femminile riguarda Castel Marmels/Marmorea, nella Rezia Curiale. La successione femminile è lì attestata già nel 1160 (Bündner Urkundenbuch I, n. 341: Ulrico III di Tarasp dona i suoi ministeriali al vescovo di Coira, fra cui *Andream de Marmorea et ipse Andreas castrum illud debet habere in beneficio. Quod si forte filios non habuerit filie debent habere [...]* *Et pactus sum eis tantum ac tale ius, quantum et quale ministeriales sancte Marie debent habere*). Come riportato nel documento in questione, in modo assai interessante questo incastellamento e i suoi *custodes castr*i erano soggetti alla signoria dei Tarasp (MÜLLER, *Tarasp*, p. 163), cioè di un lignaggio nobiliare a stretto contatto con l'area lombarda (erano vassalli del vescovo di Como in forza di numerosi possedimenti in Valtellina) e con quella trentina (il loro castello principale, Tarasp, si trovava entro i confini, del dominio temporale dei vescovi di Trento, cioè in Bassa Engadina). Risulta pertanto molto probabile che l'applicazione della successione femminile all'interno del seguito vassallatico dei Tarasp sia riconducibile alle consuetudini proprie del *Regnum Italiae*, con cui i Tarasp erano in strettissimo rapporto e con le quali essi stessi (e di riflesso i valvassori da essi dipendenti) erano costantemente in contatto. Proprio il caso di Marmels/Marmorea potrebbe anzi confermare il ruolo di mediatore fra consuetudini tedesche e italiane in materia di diritto feudale svolto dalla *curia vasallorum* di Trento, e ciò in forza della partecipazione ad essa di personaggi di provenienza nazionale diversa. Se è difatti vero che il comitato di Venosta, cui la Bassa Engadina apparteneva, era soggetto ai vescovi di Trento, non si può ignorare come esso facesse parte integrante del *Regnum Teutonicum* (alla pari del comitato di Bolzano), mentre quello di Trento rientrava da sempre entro i confini del *Regnum Italiae* (LANDI, *Re*, pp. 83–103, e *supra*, note 122, 135).

178 TUB I/1, n. 238 (al 1150/67). BITSCHNAU, *Burg*, n. 375; Gustav PFEIFER, *Die Liechtensteiner*. In: *Geschichte und Region/Storia e regione 4* (1995), pp. 155–190. Sulla realtà strettamente materiale del castello cfr. Stefan DEMETZ, *Liechtenstein*. In: TBB 10, pp. 317–321, così come IDEM, *Der achteckige Turm auf Liechtenstein ober Leifers*. *Burgenarchitektur des 12. Jahrhunderts und bischöflicher Herrschaftsanspruch im Etschtal südlich von Bozen*. In: Paul GLEIRSCHER/Leo ANDERGASSEN (a cura di), *Antiquitates Tyrolenses*. FS Hans Norhdurfter zum 75. Geburtstag, Innsbruck 2015, pp. 159–173, dove tuttavia, basandosi sulla questione della custodia, quest'autore presuppone che il castello non sarebbe stato costruito da Odescalco di Bolzano, bensì direttamente dal vescovo. Che la cusodia non basti a farne un castello di fondazione vescovile, si veda *supra*, in particolare quanto detto a proposito di Castel Belvedere e Castel Madruzzo (cap. III, 1). Lo stesso autore (*ibidem*, p. 171 nota 60), prende come buona anche la licenza del 1124 per Riva del Garda, la cui astoricità è già stata dimostrata *supra*, nota 41.

179 CURZEL/GENTILINI/VARANINI, *Pergamene*, n. 3.

180 Nel 1181/90 è del resto nota certa Gertrude di Liechtenstein, ammogliata con un ministeriale dei conti di Tirolo (TUB I/1, n. 393). Qualche anno prima, nel 1177/78, un'altra figlia (probabilmente la madre dell'Adelaide in questione), la quale era passata sotto la signoria personale

di Kastelruth (q. 1189), che apparteneva alla ministerialità dei vescovi di Bressanone e che di Odescalco rappresentava con ogni probabilità un genero. Adelaide si era a sua volta sposata con Ottone di Weineck e da questi aveva avuto un figlio, Enrico. Al fine di istituire un diritto di successione ereditaria anche in favore del marito e del figlio, quell'anno l'eletto Corrado di Trento, *qui de manu domini Federici imperatoris iam regalia susceperat*¹⁸¹, investì cumulativamente tutti e tre *ad rectum feudum [...] de wardia et custodia castri de Lichtenstein*, stabilendo che – per quanto riguarda la successione fra i tre – il nesso indissolubile dato dal vincolo familiare avrebbe fatto sì che *ille qui supervixerit die in antea a prefato domino electo et suis successoribus ad rectum feudum habere et detinere debeant (!) imperpetuum*. Il diritto feudale prevedeva infatti che alle ereditiere non potessero succedere di per sé né il marito né i figli, poiché *secundum usum Regni beneficium vocatur paternum et non maternum*, a meno che essi non *specialiter investiti fuerint*.¹⁸² L'infuedazione del 1189, così come attuata, riconosceva e salvaguardava invece i diritti di Adelaide, ma al contempo istituiva una successione ereditaria in favore dei membri maschi della sua famiglia, che altrimenti sarebbero stati esclusi da qualsiasi pretesa successoria. Anche nel caso di potentati presenti sul territorio dell'episcopato l'ereditarietà femminile e la capacità delle donne, in mancanza di altri eredi, di poter essere investite con feudi di castello era un dato acquisito. Lo dimostra in tutta la sua evidenza il caso di Castel Padersberg, del 1244, quando il castello fu infuedato dagli Appiano *iure recti feudi* all'ereditiera Elisabetta, la quale solo in un secondo momento lo refutò nelle mani dei conti perché ne investissero suo marito Dietmar di Boimont. I conti perfezionarono effettivamente l'infuedazione, procedendo però – anche in questo caso – ad un'investitura cumulativa in favore di entrambi i coniugi, cosicché *iure recti feudi investiverunt prefatum dominum*

dei vescovi di Bressanone in quanto sposa di un ministeriale di quella Chiesa (e Gozalco di Kastelruth, padre di Adelaide, lo era), fu data dal vescovo Richerio di Bressanone al vescovo di Trento Salomone in cambio di certa Gisela (TUB I/1, n. 356).

181 La precisazione *qui de manu domini Federici imperatoris iam regalia susceperat* non è da poco, ma costituisce un indice chiarissimo che lo *ius munitionis* fosse ancora annoverato fra le *iura regalia* (non quindi una mera prerogativa signorile). Del resto Federico II, nel 1223, promulgherà una costituzione in cui si ribadiva *quod nulli ecclesiarum prelati, qui insignia sua de manu imperiali non receperit seu qui non teneat clipeum, qui vulgariter dicitur herschilt, liceat possessiones ecclesie cui preest alicui infuedare*. MGH, Const. et acta II, n. 94.

182 *Consuetudines feodorum*, Antiqua, tit. VI, cap. 4 = Vulgata, Lib. I, tit. 14 (15) (LEHMANN, Lehnrecht, p. 99 s.): *Si femina beneficium habens mortua fuerit, nullo modo maritus succedit in beneficio, nisi specialiter investitus fuerit a domino. Et si ipsa filios dimiserit, dicunt quidam, filios non debere ei succedere in beneficio matris, nisi specialiter investiti fuerint, quia secundum usum Regni beneficium vocatur paternum, non maternum*. Cfr. *Consuetudines feodorum* VIII, cap. 20 = Lib. II, tit. 13 (LEHMANN, Lehnrecht, p. 131), da cui risulta chiaro sia che in base a tali *consuetudines* il marito non avrebbe potuto ereditare sia che Odescalco non avesse lasciato agnati o che – cosa ancora più probabile – il suo fosse un castello costruito proprio da lui, perché in caso contrario (cioè se si fosse trattato di un *feudum paternum*) la custodia sarebbe stata infuedata a un suo agnato piuttosto che alla sua discendenza femminile (cfr. *Consuetudines feodorum*, Antiqua, tit. VIII, cap. 22 = Vulgata, Lib. II, tit. 15; LEHMANN, Lehnrecht, p. 132 s.). Alcuni personaggi, fra cui un Liutoldo di Liechtenstein, non vanno in ogni caso messi in relazione con Odescalco di Bolzano-Liechtenstein, bensì con un omonimo castello presso Kitzbühel. Solo certo Corrado, di cui nel 1181/90 si cita la vedova, senza menzione alcuna di discendenza (TUB I/1, n. 393), potrebbe essere interpretato come fratello di Odescalco.

*Dietmarum atque suprascriptam dominam Ellesbetam de dicto feudo et de prefato castro de Painerspergo.*¹⁸³ Ciò istituiva un diritto di successione ereditaria in favore della prole che i due avrebbero generato, così come appena visto nel caso di Castel Liechtenstein e così come previsto dalle *consuetudines* tramandateci dai *Libri feudorum*.

VI.2 Termini di rinnovo feudale e legislazione imperiale

La successione ereditaria, sia si trattasse di successione maschile sia di successione femminile, non avveniva tuttavia in modo automatico. Dal momento che il rapporto feudo-vassallatico era per sua natura un vincolo di matrice personale e che esso veniva a cessare o con la morte del feudatario o con quella del vassallo, il beneficio ricadeva innanzitutto nelle mani del successore del primo (e non del secondo). Gli eredi del vassallo¹⁸⁴, in particolare, per rimanere in possesso del feudo erano obbligati a impetrare un rinnovo dell'investitura feudale, il che doveva avvenire entro un anno e un giorno dal decesso del beneficiario cui si voleva succedere.¹⁸⁵ Questo termine temporale – ribadito da Federico II nel 1234 – era una delle innovazioni introdotte da Federico I durante la dieta di Roncaglia del 1154 riguardo all'ereditarietà di *feuda* e *beneficia*, il quale sembra ne abbia cassato uno più antico già confermato da Lotario III solo pochi anni prima.¹⁸⁶

I dettami dell'editto fridericiano si applicavano naturalmente anche ai feudi di castello e di custodia, anche in area trentina, e i giurisperiti locali l'avevano recepita prontamente, tanto che una sua attestazione è contenuta non a caso fra una delle prime *cartae castri* dell'episcopato di Trento, quando la norma, di contro, non sembra che fosse stata ancora digerita del tutto dai vassalli dell'episcopio. Nel

183 TUB I/3, n. 1175.

184 Chi fosse da considerare come erede del vassallo è riportato già nell'editto corradiano del 1037 (MGH, Const. et acta, I, n. 45; MGH DD K II, n. 244. Cfr. ALBERTONI, Vassalli, p. 168), così come nelle successive costituzioni di Lotario III, di Federico I (MGH, Const. et acta I, nn. 149, 177, 453, 454) e nei *Libri feudorum* (*Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. I, capp. 1–3 = Vulgata, Lib. I, tit. 1, § 1–3; LEHMANN, Lehnrecht, pp. 83–85).

185 SCHULZE, Grundstrukturen I, p. 75; PATZOLD, Lehnswesen, p. 75; ALBERTONI, Vassalli, p. 159 s.

186 MGH, Const. et acta, I, n. 149; MGH DD F I, n. 91 *si post mortem domini vasallus vel post mortem vasalli heres eius per annum et diem steterit, quod dominum vel heredem eius non adierit fidelitatem pollicendo et investituram petendo, si tale sit beneficium, ut fidelitas sit praestanda, ipsum perdat*. Cfr. *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. X, cap. 2 = Vulgata, Lib. II, tit. 40; Lib. II, tit. 3, tit. 54, § 2 (LEHMANN, Lehnrecht, pp. 144, 168, 177, 181, 203, sp. 168: *si quis infeudatus sua incuria vel negligentia per annum et diem steterit, quod feudi investituram a proprio domino non petierit, transacto hoc spatio feudum amittat et ad dominum redeat*). I *Libri feudorum* attribuiscono a Lotario III una *Constitutio feudalis* in cui egli avrebbe stabilito questo termine in un anno e un mese. MGH, Const. et acta, I, n. 454, § 6. Cfr. *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. VI, cap. 12 = Vulgata, Lib. I, tit. 20; LEHMANN, Lehnrecht, p. 106 s.: *Nemo miles ultra annum et mensem vadat, ut investituram sui beneficii non petat a filio vel successore domini sui post mortem domini sui vel parentum suorum, quibus succedere debet*. In occasione della seconda dieta di Roncaglia del 1158, quando la costituzione fridericiano del 1154 fu rinnovata, sarebbe stata introdotta anche l'età in cui il *miles* raggiungeva la maggiore età e con essa sia la capacità di essere infeudato, cioè i 14 anni, sia il termine da cui decorreva l'anno e un giorno entro cui richiedere l'investitura stessa. MGH, Const. et acta, I, n. 177, § 4; MGH DD F I, n. 242 (cfr. *Consuetudines feudorum*, Vulgata, Lib. II, tit. 54, § 2; LEHMANN, Lehnrecht, p. 181). Per la conferma del 1234 da parte di Federico II cfr. MGH, Const. et acta II, n. 323.

1163 il vescovo Adelpreto, infatti, aveva concesso in feudo la *custodia unius domus, quod iamdictus episcopus supra castrum de Stinigo edificare fecit*, al *bonus homo* Bozzone da Stenico.¹⁸⁷ Il *dominus* Federico del fu Ulrico da Campo protestò di fronte alla *curia vasallorum* di Trento sostenendo che il castello di Stenico, nel suo complesso, sarebbe stato un suo *beneficium*, in quanto – così sembra di capire dal documento – lo era stato già di suo padre. Nella motivazione addotta dai giudici della *curia* di Trento per respingere il ricorso del da Campo, alla quale questi si era legittimamente rivolto secondo quanto previsto dal diritto feudale¹⁸⁸, sta anche la sentenza del giurisperito Mairentino da Storo, il quale *interrogatus consilio curie dixit quod principalis persona, nisi per annum et diem in possessionem feudi persistisset, feudum proprio iuramento tenere non valet*.¹⁸⁹ Dopodiché, nonostante le argomentazioni addotte dal da Campo a sua difesa (*visis defensionibus vasalli*), la curia sentenziò che *vasallus a die illo in antea dominum impedire non debet*.¹⁹⁰

VII. Condoni e regolarizzazioni edilizie in corso d'opera: il feudo come strumento di compromesso

Accanto a questa prima categoria di *cartae castri*, le quali fondamentalmente concedevano una licenza di incastellamento, esistono altri tipi di *cartae* in cui il diritto feudale trova ampia applicazione. Si tratta innanzitutto di quelle che a tutti gli effetti condonavano iniziative prese da singoli personaggi senza previa autorizzazione del vescovo. Questo tipo di *cartae* segue, forse non a caso, la riconferma dello *ius municionis* del 1182 e probabilmente provvidero innanzitutto a sanare situazioni di fatto createsi soprattutto nel corso dello scisma alessandrino, quando alcune schiatte nobiliari del territorio si erano apertamente schierate contro l'episcopato di Trento, convintamente filoimperiale.¹⁹¹ Forse più che in qualsiasi altro caso questo tipo di documentazione palesa la flessibilità del diritto feudale e la sua sostanziale natura sinallagmatica, in forza della quale qualsiasi contratto null'altro era se non una *convenientia* e come tale un compromesso di interessi reciproci.¹⁹² L'adduzione, in esse, non solo del *castrum*, ma anche del *dominium* e del *districtus* dipendenti dal castello, evidenzia tuttavia come l'episcopio con ciò non mirasse soltanto a portare la fortificazione abusiva sotto il proprio comando, ma anche e soprattutto come

187 CW, n. 15.

188 Cfr. *Consuetudines feodorum*, Antiqua, titt. V, cap. 1, VI, cap. 5 = Vulgata, Lib. I, titt. 10, 17 (18) (LEHMANN, *Lehnrecht*, pp. 95 s., 101 s.): *Si fuerit contentio inter dominum et fidelem de investitura feudi, dirimatur per pares curie*. Vedi anche *Consuetudines feodorum*, Antiqua, tit. VIII, cap. 23 = Vulgata, Lib. II, tit. XVI; LEHMANN, *Lehnrecht*, p. 133 s. Ciò corrisponde a quanto stabilito già dall'*Edictum de beneficiis* nel 1037, che rimandava proprio alle curie di pari la soluzione di questo tipo di contenziosi (cfr. note 131, 161, 237).

189 Per un raffronto con le consuetudini tedesche si veda la compilazione di diritto feudale offerta dallo *Sachsenspiegel*, cap. 44. Cfr. ECKHARDT, *Sachsenspiegel*. *Lehnrecht*, p. 64.

190 CW, n. 16.

191 ROGGER, *Vita*, pp. 340–344; CASTAGNETTI, *Governo*, p. 201–219; IDEM, *Vescovi*, pp. 132–138.

192 Il carattere di originaria *convenientia*, natura che il contratto feudale manterrà perlomeno fino alla fine del XII sec., è sottolineato a ragione sia da Gérard GIORDANENGO, *Féodalités et droits savants dans le Midi médiéval*, Brookfield 1992, p. 220, sia da BRANCOLI BUSDRAGHI, *Rapporti*, p. 165.

il condono fosse funzionale a ricondurre sotto la propria potestà anche quelle signorie di banno che, vertendo su singoli castelli, fino a quel momento erano state esercitate dai castellani in totale autonomia. In ciò i vescovi di Trento non fecero che applicare al proprio *comitatus* quanto previsto da Federico I per tutto l'Impero: i signori rurali, così come le città, potevano considerarsi legittimi possessori del proprio *dominium* (signoria), ma rientrando questo fra gli *iura regalia*, dovevano essere consci che esso non poteva essere derivato che dall'Impero e che *ea que ab imperio tenentur, iure feudali possidentur*.¹⁹³ Grazie soprattutto all'istituto del *feudum oblatum*, così come attestato ampiamente anche nell'Italia Comunale del XII secolo¹⁹⁴, per l'episcopio fu così possibile arrivare alla subordinazione al proprio potere centralizzatore di 'signorie autonome'¹⁹⁵, pur garantendo alla nuova potenza vassalla di permanere sia nell'esercizio dei propri diritti acquisiti sia nel possesso del castello cui essa faceva capo.¹⁹⁶

Uno degli esempi più precisi in merito è di certo quello di Castel Barco. Attestato per la prima volta nel 1171¹⁹⁷, esso era stato costruito soltanto pochi anni prima (molto verosimilmente) da certo Briano (I), che ancora nel 1155 è menzionato semplicemente come Briano *de Lagaro* (quindi non ancora come di Castelbarco)¹⁹⁸, così come da un suo consorte, cioè Tisolino *de Bunixolo* (Bonisiolo, Treviso), che a differenza di Briano apparteneva già alla vassallità

193 MGH, Const. et acta I, n. 169. Su questo processo di riconduzione di ogni dominio all'Impero, in primo luogo in forza della riscoperta del diritto romano, cfr. ASCHERI, Diritti, p. 199 s.

194 ALBERTONI/PROVERO, Feudalesimo, pp. 106–112; SERGI, Antidoti, p. 146.

195 Sul carattere autogeno di molte signorie, aventi la propria legittimazione altrove rispetto al principe territoriale, cfr. GIOVANNI TABACCO, Sperimentazioni del potere nell'alto Medioevo, Torino 1993, p. 137; SERGI, Antidoti, pp. 135, 146–148.

196 BRANCOLI BUSDRAGHI, Formazione, pp. 220–224. La sottomissione al vescovo di castelli e fortificazioni di varia natura detenuti più o meno abusivamente da singole signorie rurali poteva naturalmente avvenire anche in altri modi. Il primo e più immediato era naturalmente quello dell'acquisto, così come già attestato nel 1181 per il summenzionato Castel Greifenstein presso Bolzano, che quell'anno fu alienato dagli Appiano al vescovo (TUB I/1, n. 274; CW, 54*; CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 28). Altre occasioni per la trasformazione d'incastellamenti allodiali in feudi dell'episcopio potevano poi offrirsi nel caso del patteggiamento di pesanti pene comminate a singoli castellani in seguito al compimento di crimini particolarmente gravi (SPIESS, Lehnswesen, p. 38). Nel 1217, per esempio, i signori di Denno, colpevoli dell'omicidio di due conti di Appiano, si riconciliarono con il vescovo solo dopo aver accondiscosto a consegnargli non solo i propri *homines* di Dermulo, i quali furono poi manumessi dal vescovo (CW, n. 39), ma anche i castelli di Denno e di Corona di Denno, che il vescovo restituì poi loro *ad rectum feudum pro veteri et antiquo feodo, tanquam in avitum et proavitum feudum fuisset*, riservandosi lo *ius aperturæ* e concedendo agli stessi *licentiam et plenam auctoritatem levandi et edificandi dictum castrum et coronam de muris et turribus et forteciis et aliis edificiiis omnibus ad eorum voluntatem* (CW, n. 123). Nel medesimo anno sorte analoga toccò al *dominus* Zucone di Palt, il quale era stato precedentemente condannato al pagamento di una multa di 200 lire veronesi per l'uccisione di un servo vescovile: che pagare l'ammenda, egli consegnò la *domus murata* che possedeva all'interno del castello di Palt e la ritenne *per feudum raitevollem et per anticum feudum* dalle mani del vescovo Federico, salvo fatto, anche in questo caso, lo *ius aperturæ* in favore dell'episcopio *pro omnibus suis weris* (CW, n. 109). E si trattava di un assoggettamento feudale che poteva risparmiare ai rei danni ben maggiori, se si pensa all'ordinanza di Aldrighetto del 1234, la quale per punire i reati di Federico del fu Borsa di Castelnuovo ordinò invece che il Castello di Castelnuovo fosse distrutto e raso al suolo, così come anche le sue fortificazioni di Castellano e Besagno (CW, n. 167).

197 BONELLI, Notizie II, p. 452 s., doc. XXXIX.

198 Paolo ORSI, Un giudizio di Dio in Rendena nel 1155. In: Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino 3 (1884), pp. 84–90; CW, n. 69 (senza toponimico alcuno).

vescovile e che in Vallagarina godeva anche di prerogative prettamente giu-
spubblicistiche quali il fodro.¹⁹⁹ Che nel caso di Castel Barco si possa trattare
a tutti gli effetti di un incastellamento sorto nel contesto delle lotte di quegli
anni fra papa e imperatore non è suggerito solo dal dato cronologico, ma anche
dal fatto che la sua costruzione cada proprio negli anni in cui i Castelbarco
si scontrarono militarmente con l'episcopato di Trento, così come dal fatto
che la sua prima menzione preceda di un solo anno l'uccisione del vescovo
Adelpreto († 1172) proprio da parte di un membro della famiglia di Briano:
Aldrighetto di Castelbarco (1171–1195).²⁰⁰ I contrasti fra questi e l'episcopio
perdurarono ancora a lungo, ben oltre la pace di Venezia, e vennero composti
del tutto appena nel 1198, soltanto dopo la morte dello stesso Aldrighetto.²⁰¹
Allora Castel Barco, assieme alla signoria di banno che ad esso faceva capo
(ma anche a una *domus destructa* sita all'interno del summenzionato Castel
Pradaglia, la quale probabilmente era stata danneggiata nel contesto delle lotte
fra Castelbarco stessi ed episcopio), fu condonato e formalmente inserito nel
sistema fortificato soggetto al potere territoriale del vescovado per l'appunto
grazie all'istituto giuridico del *feudum oblatum* e all'imposizione dello *ius*
aperturae. L'accomodamento non fu tuttavia accettato in modo gratuito dai
castellani, a conferma che la pacificazione coll'episcopio fu voluta soprattutto
dai vescovi. I primi accondiscesero difatti alla cessione dello *ius reale* sul pro-
prio castello *cum omni honore et districtu et cum regulis et waitis* solo dietro il
pagamento di 2.200 lire veronesi.²⁰²

Un compromesso richiesto dai costruttori e non dall'episcopio dovrebbe
invece essere costituito da un caso di qualche anno precedente. Nel 1185,
collo stesso documento con cui si era minacciato l'atterramento di Castel
Greinsberg, i conti Arnolfo e Ulrico I di Appiano-Ultimo erano difatti riusciti
a regolarizzare la posizione di Castel Arsio e di Castel Walbenstein. Questi

199 Tisolino, visto il nome e la località a cui si riferisce il toponimico, è da mettere in relazione con i
da Camposampiero per quanto riguarda l'origine, tanto più che la *domus Tisolini de Campo Sancti*
Petri è effettivamente elencata nel 1190 fra i vassalli del vescovo di Trento (CW, n. 51). Tisolino di
Bonisiolo assunse più tardi anche il toponimico *de Castrobarco*, il che manifesta come egli, alla pari
di Briano, risiedesse effettivamente nel castello (CURZEL/VARANINI, Documentazione, nn. 80, 81,
84). Proprietà e feudi trentino-vescovili di Tisolino e Goffredo di Bonisiolo, che Aldrighetto II di
Castelbarco teneva in feudo dagli stessi all'interno del territorio dell'episcopato sono citati invece
nel 1213. Ibidem, n. 196. Fra questi va annoverata anche la metà del castello spettante a Tisolino
stesso, che nel 1198 Briano II non poté difatti vendere all'episcopio, sebbene la detenesse, vista la
sua natura chiaramente feudale. Tisolino di Bonisiolo era già defunto nel 1217, quando se ne cita
il figlio Andrea, succedutogli nel godimento di alcune rendite nella zona della pieve di Lagaro, fra
cui quei diritti di fodro cui sopra si è accennato. Ibidem, n. 256. Nel 1218 i feudi trentino-vescovili
che il *condam dominus Tisolinus de Castrobarco, qui dicebatur esse de Bunisolo, et eius filius Andrea*
furono passati ai di lui parenti (nipoti?) Goffredo e Andrea (II) di Bonisiolo. Ibidem, n. 270.

200 Su quest'uccisione cfr. CASTAGNETTI, Governo, pp. 201–219; Giorgio CRACCO, "Assassinio nella
cattedrale" nell'Italia del nord-est: storia e memoria. In: *In factis mysterium legere. Miscellanea di*
studi in onore di Iginio Rogger, a cura di Emanuele Curzel, Bologna 1999, pp. 17–34; ALBERTONI/
VARANINI, *Età medievale*, p. 90 s.; Antonella DEGLI INNOCENTI/Paolo GATTI (a cura di), *Le agio-*
grafie di Vigilio, Massenzia, Adelpreto, Firenze 2013, pp. 248, 262–266.

201 CASTAGNETTI, Governo, pp. 228–243.

202 CW, n. 173. Sul feudo oblato come instrumento per sottoporre castelli al controllo del *princeps*
terrae vedi anche SPIESS, Lehnswesen, p. 38.

erano stati costruiti pochi anni prima dal padre Federico I († 1184), forse durante le lotte che avevano contrapposto gli Appiano e l'episcopo per il controllo di Castel Greifenstein, poi composte nel 1181.²⁰³ Morto il padre, i due figli ottennero le due piazzeforti *ad rectum feudum*. Che l'iniziativa fosse questa volta partita dai costruttori del castello, è suggerito dal fatto che non fu il vescovo a dover sborsare una qualche somma per ottenere l'assoggettamento dei due castelli, ma furono proprio i conti di Appiano-Ultimo a dare in pegno al vescovo 500 lire veronesi a garanzia dello *ius aperturæ* e dell'*auxilium* che essi gli avrebbero prestato in forza del possesso dei castelli in questione.²⁰⁴

Di fronte ad una regolarizzazione in corso d'opera si ha invece a che fare con la *carta castr*i di Castel Bosco, quando i lavori per la sua costruzione erano già iniziati e mentre altri se ne stavano preparando. Nel 1187 il *dominus* Pietro del fu Riprando di Civezzano, assieme ad alcuni suoi parenti, consegnò al vescovo di Trento Alberto la propria casa e quanto gli apparteneva nel detto castello *per alodium vel per commune seu quacumque occasione vel aliquo modo*, fra cui un *casal(e) in quo ipsi turrem erant hedificaturi*, riottenendo tutto *ad rectum feudum in perpetuum habendum* assieme a *dominium, maiora et districtus*. In particolare la menzione della *turris* che Pietro stava costruendo, così come il fatto che il castello già esistesse, palesa che Pietro stesse portando sotto il proprio controllo, anche grazie alla costruzione del mastio (questo gli conferiva una preminenza effettiva sugli altri *habitatores* del *castrum*) l'intero complesso che precedentemente doveva essere stato comunitario.²⁰⁵ Esempi simili sono stati del resto già individuati in Friuli²⁰⁶, anch'essi funzionali alla regolarizzazione di veri e propri soprusi, la quale portava – grazie all'infudazione da parte del vescovo ovvero del patriarca – ad una normalizzazione della situazione e all'inserimento della nuova situazione di forza entro il sistema di potere centrale.

VIII. Condomini e coinquilini: la condivisione degli spazi a garanzia della *fidelitas*

Il controllo materiale del complesso castellano era difatti condizione imprescindibile per imporre il proprio *dominatus* sullo stesso. Il caso di Castel Bosco evidenzia come il mastio fosse l'elemento fondamentale di questa dimensione, che non a caso risulta sempre in mano all'effettivo signore del castello, mentre altri singoli edifici potevano essere concessi dai castellani in usufrutto ad

203 TUB I/1, n. 274; CW, n. 54*; CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 28.

204 TUB I/1, n. 426; CW, n. 171; CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 35: *sub eadem obligatione, quingentarium videlicet librarum, promiserunt cum stipulatione prescripti comites bona fide iuvare episcopum quatinus ei ab ipsis habitatores castrorum eadem pena solvatur et ut sibi castra aperiantur.*

205 CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 38. Cfr. CUSIN, Storia, p. 518 (che data l'episodio erroneamente al 1186). Sulle usurpazioni di beni originariamente comunitari da parte dei *militēs*, non solo in ambito rurale, ma anche cittadino, cfr. MAIRE VIGUEUR, Cavalieri, pp. 231–241.

206 Si veda il caso di Ragogna, del 1217, dove il progressivo acquisto di tutte le *domus* e di tutti i *sedimina* all'interno di quel castello da parte di un singolo personaggio, in questo caso Sigfrido di Ragogna, con l'avvallo e la protezione interessata del patriarca, di cui lo stesso entrerà nella ministerialità, è già stata analizzata da CUSIN, Storia, p. 520 s.

altri soggetti.²⁰⁷ Un coinquilino speciale all'interno di castelli nobiliari era il vescovo, il quale si inseriva spesso nel possesso di una porzione dell'erigendo *castrum* già in sede di pianificazione. Non rari sono difatti i casi in cui il vescovo al momento della concessione della licenza ponesse la clausola che all'interno del circuito murario che il *dominus loci* aveva intenzione di costruire gli si riservasse un *casale* su cui erigere una propria *domus*, nella quale egli avrebbe potuto tuttavia dimorare solo in caso di guerra. Il caso di Tomazzolo è già stato visto. Clausola analoga si riscontra anche in quello parimenti già addotto di Belvedere, dove l'episcopio impose a Gandolfino di Fornace che *dominus episcopus debet habere suam propriam domus in eo castro, in qua per werram tantum habitare debet*²⁰⁸, così come in quello altrettanto interessante e paradigmatico della *domus episcopalis* di Castel Caldif.²⁰⁹ Medesima cosa si ripete anche a Castel Madruzzo, dove l'episcopato, in un secondo momento, permetterà anzi ai Madruzzo di occuparne in parte il *sedimen* per costruire una nuova porta del castello (*verbum et licentiam [...] edificandi [...] portam unam in castro Madrucii, in casali episcopatus, per medium domus episcopatus vel alibi*), senza tralasciare di imporre ai Madruzzo che la stessa porta soggiacesse anch'essa allo *ius aperturæ* gravante sull'intero castello.²¹⁰ Talora sembra anzi che il vescovo potesse esigere la costruzione di una propria *domus* addirittura dopo che quella del restante castello, precedentemente fondato con licenza vescovile e con essa già restituito in feudo ai costruttori, era già terminata da lungo tempo. Lo palesa in modo assai chiaro il caso di Castel Selva. Fondato già nel 1177/84 grazie a una licenza concessa dal vescovo Salomone, nel 1224 il vescovo Gerardo pretese dagli allora castellani, i signori di Caldonazzo, che essi, come loro *dominus*, gli mostrassero quale fosse la particella su cui aveva diritto di erigere una propria *domus* in forza della *fidelitas* che essi – in ragione del castello – gli dovevano (*ei domino designare et monstrare sedimen et casamentum I quod ipse dominus episcopus, nomine eiusdem episcopatus Tridenti et Casadei in sumitate ac in eo castro Silve dicto [...] et ita per fidelitatem ei precepit*). I Caldonazzo adempirono alla missiva, individuaron il *sedimen ac casamentum vacuum quod est apud et ante domum maiorem in sumitate et in eo castro Silve*, ma pretesero che anche il nuovo edificio venisse assoggettato alla custodia del castello che essi detenevano dall'episcopio *pro feudo de warda*²¹¹, proprio così come visto per i nuovi edifici costruiti a Madruzzo.

Ciò che non è mai rilevabile, invece, è la pretesa del vescovo di fare erigere

207 Nel 1236, per esempio, i signori di Castel Boimont presso Appiano concederanno in feudo un *casale* interno al proprio castello perché i signori di Korb vi potessero costruire una propria residenza. Hans von VOLTELINI, *Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen des 13. Jhs., I. Teil*, Innsbruck 1899, n. 543. A proposito LANDI/LIESSEM, Boimont, p. 119.

208 CW, n. 178.

209 TUB I/1, n. 329; CW, n. 2.

210 CW, n. 88*. La licenza risale al 1240 e fu perciò concessa dal podestà imperiale dell'episcopato, cioè da Sodegerio da Tito (cfr. *infra*), e non dal vescovo.

211 CW, n. 78*/79*.

all'interno del castello una propria torre, quasi un castello nel castello. Nessuna *carta castri* trentina contiene una clausola di questo genere e neppure nei casi studiati in area tedesca si possono riscontrare esempi in cui il *princeps terrae* lo abbia mai imposto.²¹² Come rilevabile anche in altri territori spettanti a principi ecclesiastici, la presenza simbolica della signoria feudale poteva invece tramutarsi nella richiesta di erigervi una propria cappella.²¹³ Nel territorio dell'episcopato di Trento ciò è rilevabile perlomeno in un caso, cioè in quello del castello comunitario di Termeno (Castel Kastellatz), la cui *carta castri* risale al 1214. Allora il vescovo Federico, *regalis aule atque tocius Italie legat(us) et vicari(us)*, raggiunse un accordo con la comunità rurale di Termeno (antica frazione della comunità pievana di Caldaro), concedendole di rioccupare un dosso che aveva già precedentemente ospitato una fortificazione altomedievale e di edificarvi un proprio ricetto. Egli stabilì difatti che *prefati Tremenenses [...]* *in illo doso debeant levare tres belfredos et dictum dosum spaldare de lignamine ad presens pre manibus eorum expensis*, ma riservandosi il diritto di erigervi, nel luogo che più gli fosse piaciuto, un proprio *palatium* e – per l'appunto – una propria cappella (*dominus episcopus in eo castro debet sibi elligere locum congruentem, quem voluerit, ad construendum sibi palatium et capellam convenientem et decentem tanto duci et tali domino*). La comunità a sua volta promise di custodire il castello (*custodire die noctuque [...]* *et waitare*) e di permettere che un gastaldione vescovile ne assumesse il controllo in caso di guerra, ma ottenendo pure che nessun *miles* vi potesse risiedere stabilmente.²¹⁴

IX. Incastellamenti comunitari e impegni militari collettivi: il diritto feudale come prerogativa dell'*ordo militum*

Il caso di Termeno offre il fianco per una considerazione di fondo sull'utilizzo del diritto feudale nell'ambito dell'amministrazione di prerogative giuspubbli-

212 SCHRADER, Befestigungsrecht, p. 64 s.

213 Ciò è rilevabile nelle licenze concesse dall'arcivescovo di Treviri fra 1158 e 1183 per l'erezione dei castelli di Nassau, Montclair ed Ehrenberg, del castello di Lemberg nel 1220 da parte del vescovo di Verdun e nel 1239 nella concessione del castello di Reifenberg da parte di Corrado IV (MAURER, Rechtsverhältnisse, p. 135).

214 CW, n. 36. Cfr. Magdalena HÖRMANN, Kastellatz. In: TBB 10, p. 307 s.; MAURER, Recht, p. 128, sostiene che non sia altrimenti possibile identificare castelli comunitari goduti insieme al vescovo. Questa affermazione, nella sua categoricità, è tuttavia da rigettare e trova la propria giustificazione nel fatto che l'autore ne ha di certo tentato un paragone con esempi di area tedesca. Una tale tentativo è tuttavia fruttoso già ampliando la propria visuale al restante territorio dell'allora episcopato di Trento (tralasciamo qui altre regioni del *Regnum Italiae* quali la Lombardia e la Toscana, dove il fenomeno è abbondantemente attestato), in cui non risulta affatto difficile constatare come gli incastellamenti comunitari in ambito rurale non siano affatto un'eccezione e come questi prevedano spesso un'ingerenza da parte del vescovo. A proposito si rimanda ai casi di Arco (CW, n. 120; Berthold WALDSTEIN-WARTENBERG, Storia dei conti d'Arco nel Medioevo, Roma 1979, p. 38) e Povo (CW, n. 177), ma anche a quello di Comendone nelle Giudicarie Esteriori, venduto nel 1205 dalle comunità di Fivè, Stumiaga, Dasindo, Cugrè e Campo ai signori di Arco (FRANCO, Prosapia, doc. 10) e di Castel Vigolo (CW, n. 93). Su questo tipo di castelli basti qui rimandare, a titolo esemplificativo, ad Aldo A. SETTIA, Chiese e fortezze nel popolamento delle diocesi friulane. In: Il Friuli dagli Ottoni agli Hohenstaufen, Udine 1984, pp. 217–244, così come a IDEM, L'illusione della sicurezza. Fortificazione di rifugio nell'Italia medievale: "ricetti", "bastite", "cortine", Vercelli/Cunco 2001.

cistiche e, in particolare, dello *ius municionis*. In questo, a differenza di tutti gli incastellamenti nobiliari finora affrontati, non vi è difatti traccia alcuna dell'armamentario tipico di quel diritto. Lo stesso vale per la custodia di castelli di proprietà vescovile da parte di comunità rurali, anziché di lignaggi nobiliari. Nel 1211, per esempio, gli uomini della pieve di Tenno *iuraverunt fidelitatem castro de Tenno et illud castrum custodire et vaitas facere*, senza che nella *carta castri* in questione vi siano affatto rilevabili quei caratteri di sinallagmaticità presenti invece nelle *cartae castri* stipulate fra episcopio e *milites*, né – è il caso di rimarcarlo – senza che vi si possa riscontrare traccia alcuna del vocabolario e del cerimoniale feudo-vassallatico.²¹⁵ Né questa è un'impressione data da singoli esempi: tutti i casi noti alle fonti sono assimilabili a quelli di Termeno e di Tenno. Pur non essendo incapaci di ricevere feudi²¹⁶, le comunità rurali, in merito ai propri obblighi militari, adempiono piuttosto a mere prestazioni di carattere giuspubblicistico, riconducibili alle antiche *waitae* e *scarawaitae* di epoca altomedievale.²¹⁷ Medesimo è infatti il caso di Castel Vigolo, che nel 1214 fu costruito dagli abitanti di Vigolo Vattaro con l'obbligo di custodirlo a nome del vescovo²¹⁸, così come quello di Bosentino, che nel 1220 fu affidato – anche qui senza traccia alcuna di instrumentario giuridico tipico del diritto feudale – alle comunità di Bosentino, Vattaro e Migazzone.²¹⁹ Lo stesso vale, qualche anno prima, per Castel Povo, la cui custodia fu affidata nel 1210 alla locale comunità rurale dopo che il vescovo vi aveva cacciato i precedenti *custodes castri*, cioè i signori di Povo, che gli si erano ribellati.²²⁰

X. Dalla città alla campagna: la feodalizzazione di torri e *domus muratae*

Oltre a mancare di qualsiasi legame con il diritto feudale, i castelli comunitari mancavano di un altro elemento, cioè di un mastio, presenza architettonica che caratterizzava invece la cultura edilizia dei *milites* e di cui già si è accennato per altre vie. La funzione di predominio e di prevaricazione della torre nell'ambito di castelli comunitari, la quale giustifica con sufficienza l'ostilità delle comunità rurali a permetterne l'erezione da parte di singoli *vicini*, è già stata del resto evidenziata nel caso di Castel Bosco. Il mastio di quest'ultimo incastellamento costituisce anzi il primo esempio di cui la documentazione trentina faccia menzione, ma non rappresentava di certo l'unico che in quei

215 CW, n. 31.

216 Si ricordi che nel 1192 la comunità di Nago ottenne in feudo dal vescovo di Trento la gestione del porto di Torbole (CW, n. 68). Per un caso analogo, riguardante beni fondiari dell'episcopio concessi in feudo alla comunità di Mezzocorona cfr. *infra*.

217 Cfr. Giovanni SANTINI, Comunità di pieve e comunità intermedie di valle del Trentino (con speciale riferimento all'età medioevale). In: Problemi di un territorio: l'esperienza trentina fra storia e attualità, a cura di Pasquale PIZZINI, Trento 1984, pp. 1–66, p. 54 s.

218 CW, n. 93.

219 Giuseppe A. MONTEBELLO, Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero, Rovereto 1793, doc. VIII.

220 CW, n. 177.

decenni si stesse costruendo. Il XII secolo è difatti l'epoca in cui la torre, quale tipologia fortificata, esce dalle mura delle città e si diffonde in ambito rurale, inserendosi all'interno dei circuiti murari dei castelli e modificandone sostanzialmente il profilo.²²¹ Rimanendo all'interno del territorio trentino, a qualche lustro prima risalivano per esempio i masti di alcuni castelli già incontrati, cioè Castel Liechtenstein, Castel Madruzzo e Castel Barco, mentre a una sola manciata di anni prima dovrebbe datare quello di Castel Appiano.²²² Ma la torre stessa, uscendo dalla città, si era attestata innanzitutto nei *suburbia* e nei villaggi del contado e da torre si era trasformata in casaforte (*domus murata*, *domus de batalla*, *fortiricia*), spesso in mano a *milites* di second'ordine, incapaci come tali di provvedere alla fondazione di un proprio *castrum*.²²³ Poiché assimilabili sostanzialmente alla concezione architettonica e giuridica delle torri, le caseforti erano considerate a tutti gli effetti delle *municiones* e come tali neppure la loro fondazione poteva sfuggire a un disciplinamento da parte dell'episcopio²²⁴, anch'esso ottenuto secondo l'armamentario fornito dal diritto feudale. Nel 1200 una licenza fu così concessa per la costruzione di una casaforte a Barbaniga.²²⁵ Un'altra, nel 1211, secondo il già sperimentato strumento del *feudum oblatum*, fu ottenuta da Briano II di Castelbarco per la fondazione di una propria *domus murata* a Palù di Brentonico, per la quale egli non mancò di garantire lo *ius aperturæ* in favore del vescovo.²²⁶ Sempre agli stessi anni doveva invece risalire quella concessa per la costruzione di una *domus murata* a Civezzano, che nel 1216 sarà difatti concessa *ad rectum feudum* a Giacomino e Ottolino, nipoti ed eredi di quel fu Pietro di Civezzano già incontrato a Castel Bosco.²²⁷ Al 1230 data invece la licenza concessa

221 Aldo A. SETTIA, L'esportazione di un modello urbano. In: Società e storia 12 (1981), pp. 273–297.

222 Si veda quanto da noi esposto a proposito in LANDI/STAMPFER/STEPAN, Appiano, pp. 21–23, ma ora anche quanto puntualizzato da Martin BITSCHNAU, Teilerkenntnisse zu einer Baugeschichte. In: Antiquitates Tyrolenses, pp. 175–189. La menzione del mastio di Castel Lodron risale anch'essa agli stessi anni, cioè al 1189, ed è collegata all'infeudazione del castello di cui già si è detto (CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 44: *turrim et dolon et castrum totum cum omni dominio*). Il mastio (a pianta circolare) di Castel Toblino è citato invece nel 1215 (CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 232), mentre quello di Castel Flavon appena nel 1269 (Livio JOB, I conti di Flavon. In: STSS 79 [2000], pp. 167–219, doc. III). Anche la licenza edificatoria del sopraccitato Kasatsch contiene il permesso di erigervi una torre, che alla fine – forse in considerazione della natura consortile dell'incastellamento – ne rimase tuttavia sprovvisto.

223 Andrea CASTAGNETTI, "Ut nullus incipiat edificare forticiam". Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I, Verona 1984, pp. 37–54. Sulle torri e le *domus muratae* d'area trentina vedi il breve ma efficace schizzo offerto da SETTIA, Strutture, pp. 274–276. Per un confronto con l'area senese cfr. Maria Elena CORTESE, Palazzi, fortificazioni, torri: prime linee di ricerca sulle fortificazioni rurali 'minori' nel territorio senese. In: Rinaldo COMBA et al. (a cura di), Motte, torri e caseforti nelle campagne medievali, Cherasco 2007, pp. 255–278.

224 Anche lo Sachsenspiegel III, 66, § 2 (ECKHARDT, Sachsenspiegel, p. 252), prevede del resto che la costruzione di torri sia all'interno sia all'esterno degli abitati debba essere preceduta dalla concessione di una licenza e simili sono le disposizioni contenute sia nello Schwabenspiegel, cap. 143 (MGH, Fontes iuris Germanici antiqui, NS IV/1–2, p. 212 s) sia nell'Österreichisches Landrecht (1278). Cfr. Hans-Wilhelm HEINE, Burg und Recht – Zum Burgenbaurecht im „Sachsenspiegel“. In: GROSSMANN/OTTOMEYER, Burg, pp. 56–63, p. 56.

225 ASTn, APV, Sez. lat., c. 59, n. 7.

226 CW, n. 129.

227 TUB I/2, n. 689; CW, n. 168.

per l'erezione di quella *domus murata* che si trasformerà solo più tardi in Castel Caldes e di cui si fa menzione cinque anni dopo nella promessa che i da Cagnò prestarono al vescovo Aldrighetto di non ospitarvi *aliquos latrones vel predones vel banitos vel inimicos dicti domini episcopi seu episcopatus*.²²⁸ Di questa *domus* la promessa del 1235 non contiene terminologie feudali, ma vi erano di certo nella licenza del 1230, poiché successivamente, nel XIV secolo, Castel Caldes risulterà effettivamente un feudo dell'episcopio di Trento.²²⁹ Anche l'erezione di *domus muratae* all'interno di castelli vescovili da parte di ministeriali della *macinata Sancti Vigili* non era esente da questo controllo. Noto è il caso di Castel Formigar presso Bolzano, bloccato dal vescovo Federico nel 1216 dopo un probabile periodo di anarchia in cui essi se ne erano approfittati per erigerle (*quod de cetero non murabunt eorum turres nec domos ultra illud quod modo sunt, nisi de licentia domini episcopi*).²³⁰

Se ciò avveniva all'interno di castelli del vescovo, lo stesso accadeva in borghi di sua spettanza. In occasione della fondazione del *borgum novum* di Egna il vescovo si preoccupò difatti di proibire che *absque parabola et verbo atque consensu domini episcopi in predicto burgo aliquid infeodare seu turrim construere possit seu liceat*.²³¹ Questo divieto fu evidentemente rispettato, né l'episcopio – temendo evidentemente che la costruzione di torri potesse progressivamente sottrarre il nuovo insediamento al suo potere coercitivo – si prodigò nel concedere licenze edificatorie, così come confermato anche dall'evidenza documentaria, dal momento che ad Egna vi è traccia di una sola torre.²³² Simile alla situazione di Egna è quella di Riva del Garda, dove l'unica torre un tempo presente era la *turris episcopalis*, citata già nel 1190.²³³ Anche qui il vescovo riuscì difatti a frenare con successo l'erezione di torri e *domus de batal-la*, ma con una sola e significativa eccezione, riguardante del resto un caso relativamente tardo, cioè quello di Torre Apponale. Essa fu eretta da una famiglia di *milites* appartenente alla macinata vescovile che in quella cittadina risiedeva: i Bonvicini di Riva.²³⁴ La carta che ce ne tramanda il condono risale al 1220. Stando al tenore, la fondazione di questa possente torre, la quale domina il porto di quella località, era già stata proibita dal vescovo Federico († 1218)²³⁵,

228 CW, n. 88.

229 Marco MORIZZO/Desiderio REICH, Codicis Clesiani Archivi Episcopalis Tridenti Regesta. In: Rivista Tridentina 8 (1908), pp. 94–128, sp. fol. 18, a. 136 (investitura di Castel Caldes in favore di Pedraccio e Finamonte di Caldes).

230 TUB I/2, n. 693; CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 243.

231 CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 45.

232 BRTSCHNAU, Burg, n. 444.

233 CURZEL/VARANINI, Documentazione, n. 48.

234 Sulla particolare categoria di stirpi cavalleresche residenti non tanto in ambito rurale, ma in città cfr. Stefano GASPARRI, I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma 1992.

235 Se esisteva la facoltà di concedere licenze edificatorie, lo *ius municionis* comprendeva naturalmente anche la possibilità di vietare l'edificazione di qualsiasi opera fortificata. Nel caso di Torre Apponale non ci si trova del resto di fronte ad un caso isolato, così come splendidamente illustrato da quanto tradito a proposito del dosso di Molveno, di cui nel 1204 Alberto di Stenico fu bensì investito, ma con l'esplicito divieto di fortificarlo o di erigervi qualsivoglia edificio CW, n. 22.

ma – approfittando probabilmente della sua partenza per la quinta crociata nel 1217, da cui non fece più ritorno – essa era proseguita e poi giunta a conclusione. Il nuovo vescovo Adelpreto di Ravenstein (1219–1223) aveva quindi ottenuto dalla *curia vasallorum* un lodo che da un lato obbligava i Bonvicini ad abatterla (*ad reiciendam ad terram*) e, dall'altro, aveva riconosciuto al vescovo – come supremo detentore dello *ius municionis* – il diritto di farne ciò che più gli fosse piaciuto. I Bonvicini la consegnarono quindi al vescovo per dare esecuzione alla sentenza della curia²³⁶, ma il presule, forse in considerazione della sua posizione strategica, di certo *pro misericordia et suo honore et ad preces suorum amicorum et quorundam militum et suorum vasallorum* (questa la motivazione ufficiale presente nel documento), ne investì i Bonvicini *ad rectum feudum* con l'usuale riserva dello *ius aperturae*.²³⁷

X.1 Le torri di Trento: il profilo giuridico della fortificazione come ausilio per una sua datazione

A parte il caso singolare (e tardivo) di Torre Vanga²³⁸, per la fondazione delle numerose caseforti e torri cittadine all'interno del perimetro urbano di Trento non si dispone invece di alcuna documentazione; lo stesso vale per eventuali condoni. La circostanza, anche in considerazione del loro numero²³⁹, può stupire, ma la spiegazione sta di certo nella cronologia del fenomeno fortificatorio in città. Dal momento che secondo i due privilegi del 1182 e del 1191 anche la loro fondazione avrebbe dovuto sottostare al beneplacito vescovile, la conclusione che se ne deve trarre è innanzitutto che esse debbano risalire tutte non solo a un periodo precedente a quelle date, bensì ad un'epoca alquanto alta, in considerazione che questi due privilegi – come visto – non facevano che confermare *publicae functiones* che i vescovi già esercitavano perlomeno dal 1027. Tuttavia, poiché una qualche concessione di licenza doveva aver avuto luogo e che queste, dai tempi del vescovo Altemanno († 1149), erano concesse

236 Il lodo della *curia vasallorum* era necessario in quanto Bonvicino era un *miles* e poichè ogni controversia in materie di diritto feudale fra signore e vassallo andava giudicata da una curia di pari. *Consuetudines feudorum*, Antiqua, tit. VII, cap. 3 = Vulgata, Lib. I, tit. 25 (26) (cfr. note 131, 161, 188). Al contempo il fatto che sia stata la *curia vasallorum* ad essere stata chiamata a pronunciare un lodo ribadisce per l'ennesima volta – se ne fosse necessario – come all'interno dell'episcopato di Trento lo *ius municionis* fosse amministrato per l'appunto attraverso il diritto feudale.

237 CW, n. 38 (1220); MAYR ADLWANG, Regesten, n. 30.

238 La torre fu infeudata nel 1220 dal vescovo Adelpreto di Ravenstein ai fratelli Adalbero II e Bertoldo di Wanga (da cui il nome), dopo che la stessa era stata eretta dall'episcopio stesso nel 1212–1214, sulla base di una *domus murata* più antica, già appartenente fino al 1210 a Valcone Rubatasca (Moirà PEDERZOLLI, Torre Vanga. In: Castra, castelli II, pp. 248–251).

239 Francesco RANZI, Pianta antica della Città di Trento, Trento 1869, è stato in grado di identificarne 33. Resti monumentali si conservano tuttavia solo per una quindicina di esse: Bellesini, Benetti, Gaudenti, Costede, Maestranzi, “del Massarello”, Mirana, “Mozza”, Negri, torre di palazzo Fugger-Galasso, Tromba, Saracini, Vanga e Valentini. Sulle torri di Trento cfr. Aldo GORFER, I castelli del Trentino. Guida III, Trento 1990, pp. 324–339; CURZEL, Trento, pp. 181–184 (questi due autori si adagiano tuttavia su un'ipotetica datazione fra XII e XIII sec.), così come Castra, castelli II, pp. 223–253.

facendo ricorso al diritto feudale, che trasformava qualsiasi *municio* in feudo dell'episcopio, esse devono essere ricondotte a un periodo precedente all'episcopato di questo vescovo, poiché la natura delle torri e delle caseforti di Trento è invece, in tutti i casi, allodiale.²⁴⁰ In analogia a quanto rilevabile in altre città del *Regnum Italiae*²⁴¹, non dovrebbe costituire pertanto uno scandalo dedurre che perlomeno alcune di esse, cioè quelle caratterizzate da un paramento murario particolarmente antico, possano essere datate fra i primi dell'XI e il primo quarto del XII secolo, cioè al medesimo periodo in cui le fonti dirette d'ambito veronese collocano la fondazione di molte di esse.²⁴² Questo deve essere il caso, in particolare, della cosiddetta Torre del Massarello e di 'Casa Valentini' (dietro Santa Maria Maggiore), ma anche e soprattutto di Torre delle Tromba, Torre Mozza e Torre Gaudenti. La prima di esse, per l'apparecchiatura delle pareti, non per caso si colloca a pieno titolo (anche topograficamente) fra la struttura del Castelletto, inaugurato nel 1071²⁴³, e la chiesa di San Michele fuori Trento, fondata nel 1077–1100²⁴⁴: una fondazione durante i primi burrascosi anni della Lotta per le Investiture sembrerebbe pertanto la più verosimile, il che – per analogia – è ipotizzabile anche per la summenzionata 'Casa Valentini'. Torre delle Tromba e Torre Mozza, citate entrambe già nel 1198²⁴⁵, così come

240 L'unica eccezione è per l'appunto la sopraccitata Torre Vanga.

241 A proposito si rimanda ad Aldo A. SETTIA, "Erme torri": simboli di potere fra città e campagna," Cuneo/Vercelli 2007, pp. 83–114, 155–159.

242 Per l'area veronese, quella del resto più vicina a Trento, cfr. CASTAGNETTI, *Ut nullus*, pp. 38–40, ma anche Gian Maria VARANINI, *Torri e casatorri a Verona in età comunale*. In: *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secc. VIII–XIV*, Bologna 1988, vol. I, pp. 173–249. Del tutto fuorviante quanto riportato di recente da Matthias UNTERMANN, *Handbuch der mittelalterlichen Architektur*, Darmstadt 2009, p. 225, che non solo ignorando del tutto la situazione delle fonti, ma proiettando più che evidentemente situazioni d'area tedesca in area italiana, afferma che in Italia questo tipo di torri, cioè il 'Geschlechterturm', apparterebbe appena al XII/XIII sec. Altrettanto assurda l'affermazione che esse sarebbero state solo 'Statussymbol', prive di qualsiasi funzione pratica: chi conosce la situazione di perenne lotta che contraddistingue le città italiane a partire dall'XI sec. sa benissimo della loro utilità al fine della propria incolumità. Basti qui rimandare ad Aldo A. SETTIA, *Lo sviluppo di un modello: origine e funzioni delle torri private urbane nell'Italia centrosettentrionale*. In: *Paesaggi urbani dell'Italia padana*, pp. 157–171, così come a MAIRE VIGUER, *Cavalieri*, pp. 361–363, e a François MENANT, *L'Italia dei comuni*, Roma 2011, pp. 153–156.

243 Walter LANDI, *Il palatium episcopatus di Trento fra XI e XIII sec.* In: Franco CAGOL/Serena LUZZI (a cura di), *La Torre di Piazza nella storia di Trento*, Trento 2014, pp. 141–203, p. 155 s.

244 Walter LANDI, *Bischof Burchard von Brixen*. In: Leo ANDERGASSEN/Lukas MADERSBACHER (a cura di), *Geschichte als Gegenwart*, Innsbruck 2010, pp. 193–207, p. 205, nota 48.

245 Torre Mozza e Torre della Tromba dovrebbero difatti corrispondere a due torri citate in un documento del 1198, con cui il vescovo Corrado diede in feudo al *dominus* Petarino (sul personaggio e la sua genealogia cfr. LANDI, *Quia*, pp. 199, 244–246) un censo gravante su diversi edifici cittadini (CURZEL/VARANINI, *Documentazione*, n. 83). Fra di essi si cita una *domus* posta *supra Sancte Marie iusta turrim condam Trentini (Struft)*, la quale dovrebbe corrispondere per l'appunto a Torre della Tromba, visto che essa si trova nell'attuale via Cavour, che da Santa Maria Maggiore sale (quindi "supra") verso piazza Duomo. Altro censo, stando allo stesso documento, gravava invece *supra turrim illam condam Acili e supra domum (Friderici de Fornacibus iusta predictam turrim condam Acili)*. La coincidenza di questa seconda torre con Torre Mozza è suggerita dal fatto che l'Acilo in questione non può essere identificato che con un omonimo personaggio attestato fra 1171 e 1192, il quale nella documentazione del tempo è significativamente riportato con il toponimico *de Mercato* (CURZEL/VARANINI, *Documentazione*, nn. 15, 16, 60), cioè con una denominazione che ne pone la sede proprio nella zona di questa seconda torre (a proposito, per la localizzazione dell'antica Contrada del Mercato nella porzione meridionale di via Belenzani, lì dove essa si congiunge con piazza Duomo, cfr. CURZEL, *Trento*, pp. 10–13). Dal beneficiario dell'investitura del 1198, cioè Petarino, gli edifici (comprese le torri e i censi che gravavano su di esse) passarono ad

Torre Gaudenti, in forza del proprio bugnato dovrebbero essere di qualche decennio più tarde, dal momento che esse ricordano assai da vicino non solo Torre di Piazza, già da noi datata per tutt'altro motivo alla prima metà del XII secolo²⁴⁶, ma anche Torre degli Embriachi a Genova (risalente al primo quarto del XII secolo) e la torre di Porta Bruciata di Brescia, anch'essa collocabile ai primi anni di quel secolo. Torre Costede e Torre Mirana, invece, le quali presentano entrambi uno zoccolo in pietra e un successivo innalzamento con conci in cotto e pietra, potrebbero essere assimilate a Torre dei Lambertini a Verona (prima fase), risalente anch'essa all'XI secolo, mentre Torre Negri, citata per la prima volta nel 1242²⁴⁷, così come Torre Maestranzi, essendo costruite interamente in laterizio, dovrebbero essere alquanto più tarde, visto che l'uso di questo materiale in Alta Italia non sembrerebbe risalire a prima della metà del XII secolo.²⁴⁸ Entrambe, tuttavia, in forza di quanto detto riguardo al loro profilo allodiale, non dovrebbero datare in nessun modo a un periodo successivo ai privilegi imperiali del 1182 e del 1191, ma neppure a quello dell'episcopato del vescovo Adelpreto, a partire dal quale – come sopra illustrato – dovremmo aspettarci che ci fosse pervenuta una qualche scritturalizzazione dell'eventuale licenza.

Discorso analogo è attuabile per i castelli di natura allodiale del contado, di cui non si abbiano licenze edificatorie (ma neppure condoni) e le cui attestazioni risalgano tuttavia già alla seconda metà del XII secolo o ai primi decenni di quello seguente: come già esplicito riguardo a Castel Appiano e a Castel Tirolo, nel caso di questi incastellamenti si dovrà ipotizzare una fondazione alquanto antica o addirittura una loro continuità con strutture fortificate di epoca altomedievale, cioè con castelli di prima generazione, del resto comodamente ipotizzabile – solo per fare qualche esempio – nel caso di Castel Drena e di Castel Arco (1175)²⁴⁹, ma anche di Castelfondo (1172)²⁵⁰ e di Castel Noarna (1189).²⁵¹

altri discendenti di Ottone Ricco (1166; q. 1187), nelle cui mani almeno una delle due torri, cioè Torre Mozza, è attestata nel 1225. Allora essa si trovava nelle mani di una nipote di Petarino, cioè di Pasqualina, che allora cedette al vescovo *domum muratam et turrim cum alio territorio et edificis [...] iacentem in hora mercatus Tridenti non longe a palatio episcopatus* (ASTn, APV, Sez. lat., c. 64, n. 57). La circostanza che questa *turris* vi venga qui indicata come sita in una zona vicino al palazzo vescovile rimanda nuovamente alla posizione di Torre Mozza. Si voglia poi notare la questione del censo: il vescovo non disponeva per l'appunto della torre, che doveva essere allodiale, come da noi già riportato nel testo, ma doveva derivare da una qualche ipoteca su di essa gravante oppure costituire un censo ricognitivo, che bene si potrebbe interpretare come controparte per la licenza edificatoria che l'episcopio potrebbe aver concesso al momento della sua fondazione. Anche questa soluzione ribadisce tuttavia che si dovesse trattare di una torre allodiale, fondata prima degli episcopati di Altemanno ed Adelpreto.

246 Walter LANDI, *Von curia ducalis zu palatium episcopatus?* In: *Burg und Kirche. Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwischen Politik und Religion*, Braubach 2013, pp. 157–176; IDEM, *Palazzo vescovile*. In: *Castra, castelli II*, pp. 216–221; IDEM, *Palatium*, p. 174.

247 Nel 1242 i Telve acquistano in contrada San Pietro un *palatium et turris, stala et fornium* (BETTOTTI, *Aristocrazia*, p. 444), di certo un complesso identico con quello di Torre Negri.

248 Lo fa notare anche CURZEL, *Trento*, p. 181.

249 FRANCO, *Prosapia*, doc. 2.

250 CW, n. 2.

251 CW, n. 25. Tralasciando altri esempi, si voglia notare che Castel Ossana, citato già nel 1191

XI. Esautorazione dei vescovi e trapasso dello *ius municionis* ai conti di Tirolo

Con l'assoggettamento del governo dell'episcopato di Trento a podestà imperiali, così come voluta da Federico II nel maggio del 1236²⁵², la funzione dell'episcopio nel disciplinamento dell'incastellamento fu sospesa. Dopo quella data, al vescovo Aldrighetto (1232–1247) sono riconducibili solamente due provvedimenti riguardanti castelli della conca bolzanina, la quale – a differenza di Trento – non apparteneva alla porzione italiana del suo dominio, bensì (come parte antica del ducato bavarese) a quella spettante al *Regnum Teutonicum*,²⁵³ entro i cui confini la podestaria dei primi funzionari installati a Trento non sembra aver avuto alcuna efficacia. In particolare, al 1237 risale la licenza edificatoria di Castel Runkelstein presso Bolzano, di cui già sopra si è detto²⁵⁴, mentre nel novembre del 1238 il vescovo incaricò una persona del suo seguito vassallatico di riedificare Castel Rafenstein.²⁵⁵ Quando, nel dicembre di quello stesso anno, i primi podestà di Trento, che si erano fino ad allora avvicendati con una certa velocità, furono sostituiti da Sodegerio da Tito²⁵⁶, anche il lembo più settentrionale dell'episcopato trentino fu assoggettato al comando di questo nuovo funzionario e le residue competenze dei vescovi in materia di *ius municionis* furono definitivamente cassate. Non si può tuttavia non notare, come nei quasi due decenni che seguirono il nuovo podestà ne fece bensì uso, ma – a quanto pare – con estrema parsimonia. Oltre a una licenza che egli sembrerebbe aver concesso per la fondazione di Castel Cles²⁵⁷, l'unica di cui si sia conservato il tenore e di cui si possa essere del tutto certi risale infatti al 1240, quando Sodegerio, *de imperiali mandato in episcopatu Tridenti potestas et ancianus*, concesse al *dominus* Bonifacino di Bollone (Valvestino, Brescia) il permesso di ricostruire un castello agli estremi confini sudoccidentali dell'episcopato di Trento, cioè a Turano, affinché questi vi si potesse fortificare contro i *perfidos Brixianenses inimicos et bannitos imperii*, che nel contesto della guerra che li opponeva all'Impero gli avevano già distrutto una precedente *domum*

(CW, n. 66), fa storia a sé: esso è di certo di origine altomedievale, ma l'argomento del profilo giuridico e della licenza qui non è applicabile, in quanto si tratta comunque di un castello vescovile, così come Castel Formigar (citato già nel 943), cioè di castelli di proprietà diretta dell'episcopio, che di certo non aveva bisogno di concedersi licenze.

252 Josef RIEDMANN, *Tra Impero e signorie*. In: *Storia del Trentino III*, pp. 229–254, pp. 230–232.

253 CASTAGNETTI, *Regno*, p. 102.

254 TUB I/3, n. 1054. Cfr. Ermanno FILIPPI, *L'amministrazione trentino-vescovile nella zona di Bolzano dal periodo dei podestà imperiali alle "Compattate"*. In: *Bolzano fra i Tirolo e gli Asburgo*, Bolzano 1999, pp. 77–105, p. 88; Josef RIEDMANN, *Le origini di Castel Roncolo*. In: *Castel Roncolo. Il maniero illustrato*, Bolzano 2000, pp. 15–29, p. 22 s. MAURER, *Recht*, p. 129, sostiene erroneamente che la licenza edificatoria di Runkelstein sia l'ultima concessa da un vescovo di Trento: fino al 1275 se ne contano ancora sei (cfr. note 108, 263, 267, 269, 270).

255 TUB I/3, n. 1083; FILIPPI, *Amministrazione*, p. 88; RIEDMANN, *Origini*, p. 23.

256 Sulla sua podestaria cfr. RIEDMANN, *Impero*, pp. 235–248; Emanuele CURZEL, *Sodegerio da Tito*. In: *Federico II*, vol. II, pp. 764–766.

257 Che la fondazione di Castel Cles sia riferibile a una licenza (non pervenutaci) concessa da Sodegerio è suggerito dal fatto che nel 1255 il vescovo Egnone, al momento di riprendere il governo della città e dell'episcopato di Trento, promise a Sodegerio che non lo avrebbe abbattuto. ASTn, APV, Sez. lat., c. 32, n. 20; BONELLI, *Notizie II*, n. 88; VERCÌ, *Storia II*, p. 15 s., doc. 15.

fortitudinis, quam ibidem habebat. La concessione non avvenne tuttavia secondo i crismi del diritto feudale, ma il nuovo podestà si limitò alla clausola dello *ius aperturae*, specificando che il castello avrebbe dovuto sempre essere aperto *in pace et in werra episcopatus Tridentino [...] pro negociis episcopatus*.²⁵⁸ Più che altro, Sodegerio sembra aver anzi provveduto a fondare propri castelli, come Castel Livo e Castel Romano²⁵⁹, cercando al contrario di indebolire la nobiltà incastellata e di privarla del ruolo goduto sotto il governo dei vescovi. Quest'impresa tuttavia non gli riuscì del tutto, tanto che quella capitaneale, rappresentata in primo luogo dalle stirpi comitali, proprio negli anni della sua podestaria e durante quella dei suoi effimeri predecessori continuerà a fondare propri castelli, in particolare nel Lungadige, e non si sa bene se ottenendone regolare licenza (in ogni caso non pervenutaci e, se mai concessa, non contenente alcuna concessione a titolo feudale, come a Turano) oppure abusando semplicemente della propria posizione di forza²⁶⁰; prospettiva questa assai più verosimile della prima, tenendo presente che protagonisti di questi seppur pochi incastellamenti furono soprattutto i conti di Appiano, la cui riottosità ad assoggettarsi allo *ius municionis* dell'episcopio è già stata messa in luce per la fine del XII secolo e che già nei primi anni dell'episcopato di Aldrighetto – del resto caratterizzato da una certa debolezza di governo, la stessa che contribuì poi alla temporanea secolarizzazione voluta da Federico II – si erano segnalati per due incastellamenti 'adulterini', cioè Castel Boimont e Castel Königsberg, di cui si è già avuto modo di parlare.²⁶¹

Con la morte di Federico II († 1250) la legittimità della carica podestaria di Sodegerio venne a mancare e il nuovo vescovo Egnone II di Appiano,

258 ASTn, APV, Sez. lat., n. 3, n. 2. Allo stesso anno risale anche un'altra *carta castrì* di Sodegerio, riguardante tuttavia non la licenza per un nuovo incastellamento, bensì l'ampliamento di Castel Madruzzo (cfr. *supra*, nota 212).

259 ASTn, APV, Sez. lat., c. 32, n. 20; VERCI, Storia II, p. 15 s., doc. 15 (1255). Castel Livo è riportato nello stesso documento che cita Castel Cles, dove si dice esplicitamente che il primo era stato costruito *per dominum potestatem*. Marco RAUZI, Castel Livo. In: Castra, castelli I, p. 211 s., sbaglia fondendo in uno solo il *castrum vetus Livi*, citato già nel 1207 (TUB I/2, n. 568) e Castel Livo del 1255, tanto più che i due complessi, in modo ben distinto, sono citati entrambi nel medesimo documento del 1255 appena addotto: il secondo come castello vero e proprio, il primo come mero riferimento geografico, il che palesa come nel caso del *castrum vetus Livi* si trattasse di un semplice castelliere.

260 È questo il caso, in particolare, di sei castelli ascrivibili a quegli anni (1236–1255), di cui non ci è pervenuta nessuna *carta castrì* e che in ogni caso non furono mai soggetti alla superiorità feudale dell'episcopato di Trento, bensì incastellamenti allodiali: Castel Haselburg (*ab* 1237), dei conti di Flavon; Castel Vasio (*ab* 1237; TUB I/3, n. 1055) e Castel Andrian (*ab* 1237; BITSCHNAU, Burg, n. 11), del conte Egnone II di Appiano; Castel Parsersberg (*ab* 1244), feudo degli eredi del conte Ulrico III di Appiano († 1232); Castel Maienberg (*ab* 1241; BITSCHNAU, Burg, n. 388), del conte Ulrico II di Appiano-Ultimo; Castel Katzenzungen (*ab* 1244; BITSCHNAU, Burg, n. 315), sede di un ministeriale di quest'ultimo conte. Se non al tempo di Sodegerio e dei suoi immediati predecessori, la loro fondazione va messa anch'essa in relazione coi primi anni di governo del vescovo Aldrighetto, nel qual caso si tratterebbe di abusi poi non più condonati per via dell'improvvisa secolarizzazione del 1236.

261 Castel Boimont, citato per la prima volta nel 1236, quando era ancora in costruzione, venne fondato dagli Appiano attorno al 1230 senza premunirsi di licenza alcuna (LANDI/LIESSEM, Boimont, p. 119 s.), o perlomeno senza che una tale licenza – se concessa – comportasse l'usuale assoggettamento della fortificazione alla superiorità feudale dell'episcopio. Sul condono di Castel Königsberg, poi raggiunto nel 1243, vedi quanto detto *supra*.

innalzato alla cattedra di san Vigilio proprio quell'anno, fece leva anche sulle prerogative già esercitate dalla sua Chiesa in materia di *ius municionis* per tentare di rientrare in possesso di Trento e del suo episcopato, e lo fece ricorrendo nuovamente al diritto feudale. Nel 1251, al fine di guadagnarsene il sostegno, investì così *ad rectum feudum* i signori di Castelvorno *de dosso qui est super Castrocornu et vocatur in Summaturri in se suosque heredes utriusque sexus ad castrum aedificandum [...] tali pacto quod castrum edificandum semper debet esse apertum domino episcopo et suis successoribus pro omnibus eorum negociis et quod de illo castro non debet fieri aliquod dampnum episcopatus*.²⁶² Tuttavia, il fatto stesso che il castello in questione non sia mai stato eretto, manifesta la natura velleitaria di questa concessione, cui Sodegerio, in quegli anni, poteva ancora opporsi con vigore.

La situazione cambiò nella primavera del 1255, quando Egnone, raggiunto un accordo con Sodegerio, riuscì a rientrare in possesso di Trento. Dopo di allora il vescovo dispose nuovamente dei castelli del vescovado come feudi dell'episcopio e già nel giugno di quell'anno si reinserì con efficacia nel governo della loro custodia, investendone alcuni dei suoi più strenui partigiani *ad rectum et honorabilem feudum*.²⁶³ Parallelamente a ciò Egnone cominciò a ricorrere nuovamente al diritto feudale per concedere licenze edificatorie, ma la natura sia delle licenze sia dei feudi era nel frattempo cambiata notevolmente. Nelle poche *cartae castr* concesse da Egnone non vi è più traccia alcuna di sinallagmaticità²⁶⁴; né le licenze concesse riguardano più castelli fondati da allodieri. L'istituto del *feudum oblatum*, con l'assoggettamento di matrice giuspubblicistica era ormai un relitto cui Egnone non farà mai ricorso. Per assicurarsi (e per comprarsi) la fedeltà dei nuovi castellani egli si limiterà a concedere in feudo, come castellari, dossi già appartenenti alla signoria fondiaria dell'episcopio, così come già si era visto del resto fare nei primi anni dell'episcopato di Aldrighetto, che forse anche per questo era stato accusato di scialacquare i possedimenti e diritti signorili della propria Chiesa.²⁶⁵ Fra le licenze concesse in questi anni da Egnone con la semplice condizione dello *ius aperturae* si ricordi innanzitutto il caso del dosso di Mostizzolo, nel 1261, concesso *nomine recti feudi* ai signori di Livo *ad bedificandum, costruendum, murandum fortiriciam*²⁶⁶; del dosso di Bevalca, nel 1269, di cui fu investito il

262 TUB I/3, n. 1264.

263 Esempio a questo proposito il caso della custodia del summenzionato Castel Rafenstein. Dopo l'ultimo intervento di Aldrighetto nel novembre del 1238 (TUB I/3, n. 1083), già nel marzo 1239 si era inserito il nuovo podestà Sodegerio (ibid., n. 1088), mentre ora, con atto del 2 giugno 1255, la custodia del castello veniva concessa dal vescovo Egnone per l'appunto *ad rectum et honorabilem feudum* ai signori di Wanga (CW, n. 5*; FILIPPI, Amministrazione, p. 83). Oltre al caso di Rafenstein, si consideri quello legato all'infuedazione della custodia di Castel Pergine (cfr. *supra*).

264 Sinallagmaticità che difatti la storia del diritto riesce altrimenti a rintracciare, in altri contesti regionali, solo fino alla fine del XII sec.; GIORDANENGO, Féodalités, p. 220; BRANCOLI BUSDRAGHI, Rapporti, p. 165.

265 ROGGER, Monumenta, p. 83 s.

266 ASTn, APV, Sez. lat., c. 60, n. 4; MAYR-ADLWANG, Regesten, n. 45.

dominus Sinibaldo di Castelvorno affinché *dictus Sinibaldus et eius haeredes possint aedificare castrum et fortalitium*²⁶⁷; di quello di Santa Lucia presso Fondo, nel 1271, di cui si dispongono addirittura di due diverse infeudazioni nel giro di appena due settimane²⁶⁸; del dosso di Fravigo presso Livo, nel 1272.²⁶⁹

Parallelamente ai permessi edificatori, non mancò la cura a impartire divieti di fortificazione. Nel 1271, quando Egnone investì *ad rectum feudum* i vicini della comunità di Mezzocorona dei diritti sui beni comunali ad essa spettanti, lo fece aggiungendo una serie di clausole, prima fra tutte *quod non possint nec debeant [...] aliquod castrum nec aliquam fortitudinem levere [!] seu edificare nec permittere edificari*.²⁷⁰ Questa premura corrispondeva a una generale condizione di instabilità nel governo dell'episcopio, cui Egnone non riuscì a rimediare. A essa faceva anzi da contraltare l'insubordinazione dei dinasti del contado che, in quegli anni, ripresero ad erigere propri castelli senza curarsi di ottenere apposita licenza; a volte addirittura in contrapposizione all'episcopio, così come appurabile, con una certa verosimiglianza, per i conti di Flavon e, soprattutto, con assoluta sicurezza, per i conti di Tirolo.²⁷¹

Dopo la morte di Egnone († 1273), durante le lotte che contrapposero il conte Mainardo II di Tirolo al vescovo Enrico di Trento (1274–1289) il monopolio dello *ius municionis* all'interno dell'episcopato da parte dei vescovi fu al centro di forti contrasti. Così come nel 1184, conformemente a quanto stabilito dall'*Edictum de beneficiis*, le controversie fra il vescovo e il suo avvocato furono portate davanti alla corte di re Rodolfo. Si era nel 1280, a quasi un secolo dalla sentenza riguardante il *castrum in Selsi*. Ora si trattava di una ben più nutrita serie di *nova castra* che il conte, a partire dal 1266 circa, aveva eretto su tutto il territorio del vescovado senza licenza alcuna: Gries, Tavon, Santa Lucia, Fiemme, Sporminore.²⁷² Per l'ultima volta il re diede ragione al vescovo, ma al contempo non provvide che questi fosse messo nella condizione di togliere i castelli a Mainardo II.²⁷³ Solo nel 1295 si sarebbe anzi arrivati all'abbattimento di Castel Santa Lucia²⁷⁴, mentre appena nel 1311 sarebbe stato

267 ASTn, APV, Sez. lat., c. 33, n. 35.

268 La prima investitura avvenne il 12 ottobre, in favore di Sono di Castelfondo (BComTn, n. 5278). Il dosso, con la relativa licenza edificatoria, deve essere stato tuttavia girato subito da Sono al conte Mainardo II di Tirolo, poiché il 30 ottobre il rilievo venne infeudato dallo stesso Egnone proprio a quest'ultimo; WIESFLECKER, Regesten II/1, n. 16. Per la segnalazione dell'investitura del 12 ottobre 1271 ringrazio Franco Cagol (Archivio Storico Comunale di Trento).

269 Hans von VOLTELINI/Franz HUTER, Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen des 13. Jhs., 2. Teil, Innsbruck 1951, n. 515; beneficiari nuovamente i signori di Livo.

270 VOLTELINI/HUTER, Notariatsimbreviaturen 2, n. 583.

271 Fra questi castelli, per i conti di Flavon, rientra di certo Castel Valer. Cfr. Walter LANDI, I primordi di Castel Valer. In: Roberto PANCHERI (a cura di), Castel Valer e i conti Spaur, Trento 2012, pp. 62–87, pp. 74–78.

272 WIESFLECKER, Regesten II/1, nn. 175, 296. Per la liceità di questa richiesta cfr. *supra* in merito al caso di Castel Greinsberg.

273 Hermann WIESFLECKER, Meinhard der Zweite. Tirol, Kärnten und die Nachbarländer am Ende des 13. Jhs., Innsbruck 1955, pp. 72–76.

274 Walter LANDI, Miles nobilis et honestus. Ulrico I di Coredo e i castellani di Valer prima degli Spaur. In: PANCHERI, Valer, pp. 88–131, p. 95.

atterrato quello di Castello di Fiemme.²⁷⁵ Il controllo effettivo sui castelli del territorio di Trento, nel frattempo, era difatti trapassato nelle mani dei conti di Tirolo e saranno essi, nel 1311, a concedere a Tissonne di Sporo il permesso di erigere Castel Belfort a Spormaggiore.²⁷⁶ Nel 1363, in occasione della stipula delle Compattate, i conti di Tirolo si sarebbero garantiti anche lo *ius aperturæ* nei confronti dei castelli vescovili:²⁷⁷ il potere regolamentativo dei vescovi di Trento in materia di *ius municionis* e la loro sovranità di comando sui castelli del loro territorio erano stati definitivamente cassati da quelli dei loro avvocati.

Walter Landi, Burgenbau und Lehnrecht. Das Bistum Trient im 12. und 13. Jahrhundert

Der Burgenbau im Trentiner Raum unterlag zwischen dem 12. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts dem Befestigungsrecht des Bischofs von Trient. Bereits im Codex Justinianus vorgesehen und für das gesamte Mittelalter als Regalrecht bezeugt, verfügten die Trienter Bischöfe darüber aufgrund der gräflichen und herzoglichen Rechte, mit denen sie 1027 vom salischen Kaiser Konrad II. ausgestattet worden waren. Die bischöfliche Ausübung dieser Vorrechte ist aufgrund der schlechten Quellenlage für den Trentiner Raums allerdings bis in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts nicht näherhin bezeugt. Dennoch kann in Analogie zu angrenzenden Räumen angenommen werden, dass das Bistum bereits im vorausgegangenem Jahrhundert damit begonnen hat, den lokalen Burgenbau zu reglementieren. Für diese Annahme spricht, dass der frühe Burgenbau auch im Trentiner Raum in das 10. und 11. Jahrhundert fällt. Darüber hinaus ist dies auch durch die vorgenannte Bevorrechtung durch Konrad II. gesichert, da das vom König vergabte Befestigungsrecht seit dem 10. Jahrhundert mit dem Grafenamt einherging.

Wir wissen nicht, in welcher Form und gemäß welchem Recht diese Reglementierung erfolgte, da die erste überlieferte Baugenehmigung erst auf das Jahr 1160 zurückgeht. Tatsächlich aber weist bereits dieser Text jene feudalsrechtliche Textierung und Praxis auf, die auch für alle späteren Genehmigungen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts charakteristisch ist. Dem öffentlich-rechtlichen Wesen des Befestigungsrechts wird in den Burgbaulizenzen mit Begriffen wie *honor*, *districtus* und *ius stringendi* Rechnung getragen. Dies macht deutlich, dass die Trienter Bischöfe für die Ausübung ihrer öffentlich-rechtlichen Funktionen auf das Lehnrecht zurückgegriffen haben. Das Rechtsinstitut, das ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in den Lizenzen für den herrschaftlichen Burgenbau zum Tragen kam, ist vor allem das *feudum oblatum*. Es machte den Bauherrn kraft des Baugrundes, auf welchem die Burg er-

275 Walter LANDI/Matteo RAPANA, Castello di Fiemme. In: *Castra, castelli I*, p. 20 s.; Marcello BONAZZA/Rodolfo TAIANI (a cura di), *Magnifica comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio*, Trento 1999, p. 31, n. 2.

276 Alois ZAUNER, *Das älteste Tiroler Kanzleiregister 1308–1315*, Wien 1967, n. 47.

277 BETTOTTI, *Aristocrazia*, p. 439.

richtet werden sollte, zum unmittelbaren Vasallen des Bischofs: Das Areal, das ursprünglich ein Allod war, wurde vom Eigentümer an den Bischof übergeben, der es ihm wiederum zu Lehen gab, verbunden mit dem Recht, darauf eine Burg zu errichten. Die Verfügungsgewalt über das Burgareal – das eigentliche Objekt des Vertrags – konnte widerrufen werden, sobald der Besitzer seinen Treuepflichten, die mit der Nutzung der erbauten Burg verbunden waren, nicht nachkam. Das Lehen fiel dann direkt an den Bischof zurück. Dem Erbauer der Burg stand es zwar frei, aus gegebenem Anlass gegen den Bischof Partei zu ergreifen, doch hatte dies das Verbot der Burgnutzung zur Folge, denn nur diese machte ihn zum Vasallen des Bischofs. Dies tritt am Beispiel von Caldifff bei Neumarkt (1172) und noch deutlicher von Kasatsch bei Nals (1194) zu Tage, die beide das Phänomen der *castra ligia* im regionalen Kontext bezeugen.

Das so geartete Befestigungsrecht fand nicht nur bei Baugenehmigungen Anwendung. Ähnlichen Mustern unterlag auch die Vergabe von bischöflichen Burghuten an *militēs* und *boni homines* aus dem Nahbereich, wie etwa im Fall von Belvedere (1160) und von Stenico (1163). Auch die nachträgliche Genehmigung des Burgenbaus ohne entsprechende Lizenz erfolgte auf diese Weise. Hier kam bevorzugt das Lehnrecht zum Einsatz, erwies es sich doch formal dehn- und in der Sache verhandelbar. Es ermöglichte nicht zuletzt ein Nebeneinander von zwei unterschiedlichen Rechtstiteln bei strittigen Befestigungsmaßnahmen. In solchen Fällen wurde eine Einigung getroffen, indem im Nachhinein das Burgareal (wenn nicht gar die Burg selbst) in ein Lehen umgewandelt und dem Bischof als Landesfürsten übergeben wurde. Diesem Vorgang entsprechen etwa die Fälle von Arsio, Walbenstein (1185) und Castelbarco (1198).